PROGETTO DI FUSIONE CON RAPPORTO DI CAMBIO DELLE QUOTE

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

di

360 LIGURIA SOC. COOP. SOCIALE

in

DIANA SOC. COOP. Soc.

redatto ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile

IDENTIFICAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Società incorporante

"DIANA SOC. COOP. SOC.", con sede legale in Imperia , via Vieusseux n.8, numero di iscrizione al registro delle imprese di Imperia, codice fiscale e partita IVA 01567340086, iscrizione al R.E.A. di Imperia al numero IM-137332.

L'incorporante DIANA SOC. COOP. Soc. è stata costituita in data 24/10/2012 e chiude il proprio esercizio sociale il 31/12 di ciascun anno.

Alla data del presente Progetto, DIANA SOC. COOP. Soc. ha un capitale sociale pari ad Euro 1100,00, rappresentato da numero 22 Quote di valore unitario 50 euro, suddivise tra numero 22 soci, come risultante dall'apposito prospetto qui riportato in **ALLEGATO A**.

Società incorporanda

"360 LIGURIA SOC. COOP. SOCIALE ", con sede legale in Imperia, via Alfieri n.10, numero di iscrizione al registro delle imprese di Imperia, codice fiscale e partita IVA 01322040088, iscrizione al R.E.A. di Imperia al numero IM-116515.

L'incorporanda 360 LIGURIA SOC. COOP. SOCIALE è stata costituita in data 05/08/2002 e chiude il proprio esercizio sociale il 31/12 di ciascun anno.

Alla data del presente Progetto, "360 LIGURIA SOC. COOP. SOCIALE ", ha un capitale sociale pari ad Euro 150,00 rappresentato da numero 3 Quote di valore unitario 50 euro, suddivise tra numero 3 soci, come risultante dall'apposito prospetto qui riportato in **ALLEGATO B**.

STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

L'operazione di fusione rende necessarie alcune modifiche allo statuto sociale dell'incorporante DIANA SOC. COOP. SOC. attualmente vigente (**ALLEGATO C, MODIFICHE ANTE FUSIONE**).

Trattasi, in particolare, delle seguenti:

Articolo 5 Oggetto (integrazione testo)

La Società Cooperativa, con riferimento allo scopo sociale nonché ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto le seguenti attività:

promuovere attività inerenti servizi alla persona da realizzarsi con modalità atte a favorire, tutelare, mantenere, recuperare e stimolare il benessere psicofisico della persona e della collettività; inoltre la società cooperativa intende promuovere attività di studi, ricerche, scambi interculturali, stage, seminari, convegni, corsi, atti alla formazione in materie che siano in qualche modo riconducibili agli obiettivi di cui sopra.

Su delibera del Consiglio di Amministrazione la cooperativa potrà aderire ad associazioni internazionali, nazionali, regionali e locali di categoria e ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Al fine di perseguire gli scopi sopra elencati la Cooperativa si propone l'attività di gestione dei seguenti servizi:

- progettazione, organizzazione e gestione di attività e servizi di assistenza (generica, educativa, infermieristica, sanitaria, riabilitativa), sostegno e accoglienza, animativi, ludici e sportivi, di scambio culturale-linguistico atto a favorire gemellaggi e internazionalizzazione, presso privati, scuole, residenze, stabilimenti e strutture anche temporanee messe a disposizione da enti pubblici o privati anche esteri e al di fuori del territorio italiano;
- organizzazione e/o gestione e/o conduzione di centri di accoglienza diurna e notturna, comunità residenziali, centri di terapie riabilitativi, strutture e stabilimenti in genere di ogni tipologia con attività socializzanti nonché altre iniziative di carattere animativo, socio culturali,sportivo e per il turismo e il miglioramento della qualità della vita;
- cure ed assistenza, anche domiciliare, degli ospedalizzati, degli anziani, dei bambini, dei portatori di handicap e disabili in genere, nonché di tutte quelle categorie, che necessitano di assistenza anche socio economica, che sono in stato di emarginazione temporanea o permanente, curando la loro integrazione e reinserimento sociale e attivando l'interesse della comunità;
- attività di aiuto domestico familiare, inclusa la attività di governo della casa e di preparazione del vitto, nonché di aiuto alla persona per le attività quotidiane, e lo svolgimento di attività di comunicazione tra la famiglia, il vicinato ed i servizi sul territorio;
- l'attività di trasporto per portatori di handicap, anziani in difficoltà, studenti e soggetti deboli al fine di diminuire il disagio sociale delle zone montane e/o periferiche;
- attività di studio e ricerca sul disagio e le sue cause, con specifico riferimento e collegamento alle realtà territoriali esistenti, nonché l'attività di raccolta, elaborazione e studio di dati socio-ambientali;
- promozione degli scambi culturali, dell'ospitalità e della circolarità delle persone in ambito europeo e oltre, anche attraverso l'adesione a circuiti di interscambio, au paring, volontariato, con la possibilità di apertura di una sede fisica e/o on line, indipendente o in franchising;
- l'effettuazione di studi ed analisi di mercato riconducibili all'oggetto sociale e/o anche solo propedeutici al raggiungimento dell'oggetto medesimo;
- attività di sensibilizzazione e animazione della comunità locale cui si opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile

all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- attività di collaborazione a qualsiasi titolo con persone aderenti al servizio civile nazionale volontario e servizio civile universale;
- attività di supporto a studenti di ogni ordine e grado per lo svolgimento di compiti inerenti l'oggetto, ivi compreso lo svolgimento di stage individuale;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo, all'inclusione sociale ed al contrasto della povertà educativa;
- formazione scolastica, post scolastica, universitaria e post-universitaria; organizzazione e promozione di corsi di lingua italiana per stranieri e di lingue straniere per italiani o stranieri anche sotto forma di soggiorni all'estero, anche in collaborazione con enti terzi;
- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa per gli utenti (attività esterna) sia in Italia che all'estero e il coordinamento, l'organizzazione e la gestione di studi, corsi e lezioni per favorire la formazione, l'aggiornamento professionale e la qualificazione dei soci e dipendenti al fine di elevare il grado delle prestazioni (attività interna);
- attività di promozione della conoscenza, stimolo allo sviluppo delle capacità individuali, delle idee delle possibilità anche attraverso accordi, partenariato con soggetti terzi, progettando e organizzando stage, tirocini, convegni, campi estivi, campi di volontariato, workshop e altre forme aggregative;
- organizzazione e gestione di servizi socializzanti quali ricorrenze, compleanni, matrimoni, anniversari, sagre e feste anche con la partecipazione della comunità;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, in particolare l'attività di educazione ambientale in conto proprio e per conto di terzi.
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, con particolare attenzione ai servizi al turismo (marketing, ricettività, accoglienza, intrattenimento, educazione, accompagnamento e guida); promozione e valorizzazione del territorio attraverso progetti di marketing territoriale, di promozione, comunicazione e animazione turistica, ambientale e geografica dei luoghi e delle culture;
- attività di agenzia di viaggio e tour operator fisiche o on line, con organizzazione e distribuzione di servizi, pacchetti, viaggi turistici e soggiorni vacanza. Organizzazione di gite scolastiche giornaliere e non;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; in particolare, realizzazione, gestione, anche in concessione, in conto proprio e/o di terzi, delle seguenti attività: alberghi, aree per convegni, congressi, conferenze e spettacoli in genere ivi compreso l'allestimento e la gestione degli stessi; agriturismo, immobili adibiti ad attività ricettive extra-alberghiere, camping, stabilimenti balneari, rifugi, immobili pubblici e privati da destinare ad altra destinazione d'uso e anche compresa la gestione di punti di ristoro, spacci, bar, ristoranti, street food anche su mezzi, banchi mercato, annessi o meno a tutte le attività predette; distribuzione vendita sotto qualsiasi genere di alimenti e bevande, convivenze in genere, mense, centri per la ristorazione collettiva, e quant'altro di simile, servizi di catering e banqueting; ricerca, selezione, acquisizione e distribuzione di qualsiasi tipo di derrata alimentare dando sempre la scelta a prodotti salubri e possibilmente locali; gestione a tale scopo di magazzini, impianti, depositi e filiali appositamente costruiti e/o presi in locazione o concessi in comodato; conduzione di aziende del settore della ristorazione e del turismo, comunque pervenute alla Cooperativa e ciò per conferimento, acquisto, concessione amministrativa, affitto, comodato, sia direttamente che in affidamento o in assegnazione ai soci;
- gestione e valorizzazione dei beni culturali: il patrimonio artistico, storico, archeologico, etnografico e naturalistico, anche attraverso la gestione e/o progettazione e/o realizzazione di archivi, centri visita, sale conferenza, sale espositive, biblioteche, monumenti, musei, parchi e scavi archeologici storici e naturalistici; la catalogazione dei beni culturali e naturalistici in generale;
- studio e progettazione di percorsi tematici e itinerari turistici, culturali e di valorizzazione del territorio compresa realizzazione, sviluppo e mantenimento anche attraverso mappatura, rilevazione GPS; progettazione, realizzazione e gestione di strutture si supporto e di servizio all'ospite in genere, e specialmente quello sportivo, naturalistico e ambientale;
- organizzazione, realizzazione e promozione di iniziative, attività, progetti e programmi a carattere turistico, ambientale, culturale teatrale musicale artistico e sportivo da realizzare in proprio, in franchising, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati e per conto terzi;
- consulenza e collaborazione con enti pubblici e privati in progetti come studi di settore, protezione ambientale, valorizzazione del territorio, sviluppo di aree marginali, animazione con fini culturali, sociali, sportivi e di aggregazione in genere, marketing del territorio; in particolare, sviluppo, realizzazione e offerta di itinerari sportivi per diverse discipline (sport "outdoor") anche attraverso il supporto di guide specifiche ed accompagnatori, riconosciuti dagli organi sportivi di riferimento, dal CONI e/o da qualsiasi altro ente pubblico/privato preposto; organizzazione attività sportivo dilettantistiche;
- partecipazione ad iniziative o manifestazioni fieristiche, turistiche, culturali, ricreative e sportive che abbiano luogo altrove, in Italia e all'estero, aventi le finalità di promuovere e rafforzare l'immagine turistica del territorio;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di stampa e pubblicazione di libri e riviste, periodici, numeri unici, contenenti testi e/o fotografie e/o disegni . Realizzazione produzione e post produzione di audio video e fotografie volte a presentazioni, produzioni, cortometraggi ed ogni utilizzo digitale , compresa la vendita. Promozione della cultura digitale, progettazione , realizzo e utilizzo di soluzioni tecnologiche per navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, virtuale , 3d). Utilizzo di stampanti 3d o produzione manuali e/o meccaniche di oggetti anche per la vendita. Attività di marketing pubblicitario e grafica compresa la realizzazione di siti web o pagine social network;
- *.(integrazione oggetto) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate, in particolare nei seguenti settori:*

- *Cura e manutenzione del paesaggio, nonché attività di giardinaggio;*
- *Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria civile ed industriale;*
- *Allestimento di locali e aree per manifestazioni pubbliche e private;*
- *Servizi di recapito, volantinaggio, affissioni e portierato;*
- *Custodia e gestione di centri e attività di tipo turistico, culturale e informativo, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo*

musei, librerie, giardini, parchi, laboratori, punti di informazione turistica, informagiovani, etc.
o Attività connesse: ogni attività connessa al mondo digitale quali video foto e audio produzioni, gaming, utilizzo di devices 4.0, stampati 3d etc
o Attività informatiche e di programmazione, installazione macchine
o Attività pubblicitarie, di grafica, di stampa, in particolare produzione e pubblicazione di materiale didattico, divulgativo e scientifico, guide e testi; ideazione, sviluppo, produzione e promozione di guide e altro materiale informativo in formati digitali, applicazioni e altri sistemi interattivi; nonché progettazione e realizzazione di siti internet, portali, etc.
o Sviluppo e produzione di pacchetti applicativi (software);
o Servizi di ufficio stampa e segreteria;
o Servizi di traduzione e interpretariato;
o Sviluppo e gestione di piattaforme di commercio elettronico e creazione di marchi di prodotto;
o Assistenza informatica e di data entry;
o Commercializzazione di manufatti, oggettistica in genere, creazioni artistiche all'interno di locali autonomi e non, in mercatini, fiere, esposizioni, centri commerciali, etc.
o Attività di trasporto terrestre di passeggeri a mero titolo esemplificativo
ma non esaustivo scuolabus, autobus, navette, noleggi speciali, etc.
o Assistenza e servizi per lo studio e la soluzione di esigenze connesse e/o affini a quelle sopra elencate.(integrazione)

- agricoltura sociale e più in generale attività di carattere agricolo e attività connesse (es. attività agrituristiche, fattorie didattiche, pet terapy, etc.) con particolare attenzione all'agricoltura biologica e ai prodotti a km zero;
- organizzazione e gestione di attività ad alto contenuto innovativo tra cui le attività di progettazione, gestione, rendicontazione e comunicazione di iniziative, quali a titolo esemplificativo quelle derivanti da finanziamenti e/o bandi di natura europea, nazionale, regionale e locale;
- organizzazione e gestione di gruppi di acquisto di beni e servizi a favore dei soci e della comunità.
- gestione di infopoint per orientamento formativo, turistico e all'immigrazione;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- (integrazione oggetto) Radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; canali social, videotrasmissioni , videoblog etc.
- Attività di carattere agricolo e attività connesse (es. attività agrituristiche, fattorie didattiche, pet terapy, etc.) nonché trasformazione dei prodotti primari e
commercializzazione;
- Organizzazione e gestione di servizi socializzanti quali ricorrenze, compleanni, matrimoni anniversari, sagre e feste anche con la partecipazione della comunità (integrazione oggetto);
- servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;
- attività commerciali di concessione in licenza di marchi di certificazione.

Inoltre la Società Cooperativa potrà, svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali: perciò, a titolo esemplificativo, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, incluse le assunzioni di partecipazioni societarie, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e attinenti comunque, indirettamente o direttamente, ai medesimi.
La Cooperativa si propone di svolgere le suddette attività sia direttamente, che in associazione con terzi, ovvero conto terzi, sia in Italia che all'estero.
La Cooperativa si prefigge anche lo scopo di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.
La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto, potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.
La Cooperativa può partecipare ai pubblici appalti secondo le modalità di legge.

Articolo 20 Patrimonio sociale (variazione testo)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:
a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da:
1) dai conferimenti sottoscritti dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero);
2) dalle quote, di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti, detenute dai soci sovventori;

Articolo 21 Versamento delle quote sottoscritte (variazione testo)

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate secondo le modalità previste dall'organo amministrativo.
Le quote dei soci sovventori debbono essere versate totalmente all'atto della sottoscrizione.
Le quote detenute dai soci sovventori potranno essere trasferite purché interamente liberate e subordinatamente all'espresso gradimento della cooperativa nei confronti dell'acquirente.

Lo statuto dell'incorporante DIANA SOC. COOP. SOC. che risulterà vigente una volta perfezionata l'incorporazione di 360 LIGURIA SOC. COOP. SOCIALE , viene per esteso riportato in **ALLEGATO D** al presente progetto.
Per quanto concerne l'incorporanda 360 LIGURIA SOC. COOP. SOCIALE si sottolinea che il passaggio dallo statuto societario per essa attualmente vigente (qui riportato in **ALLEGATO E**) allo statuto "post-fusione" dell'incorporante DIANA SOC. COOP. SOC. , non implica modificazioni dei diritti dei soci.

RAPPORTO DI CAMBIO DELLE QUOTE

Trattandosi di società cooperative a mutualità prevalente, il rapporto di cambio, sempre necessario, può essere determinato senza aver riguardo ai patrimoni delle società coinvolte (a causa della mancanza nel caso concreto di diritti dei soci sul patrimonio sociale, di riserve divisibili, o comunque di diritti correlati all'entità della partecipazione); indi, avendo i soggetti interessati quote di eguale valore nominale, il rapporto di cambio delle quote dell'incorporanda 360 LIGURIA SOC. COOP. SOCIALE con quote dell'incorporante DIANA SOC. COOP. Soc. è stato fissato nel rapporto di uno a uno, ossia per ogni quota dell'incorporanda 360 LIGURIA SOC. COOP. SOCIALE è prevista l'assegnazione di una quota dell'incorporante DIANA SOC. COOP. Soc..

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Ai fini dell'assegnazione delle Quote della società incorporante DIANA SOC. COOP. Soc. ai soci della società incorporanda 360 LIGURIA SOC. COOP. SOCIALE , sulla base al rapporto di cambio di cui al punto precedente, l'incorporante DIANA SOC. COOP. Soc. procede all'emissione di numero TRE nuove Quote, portando in tal modo il proprio capitale sociale a 1250,0 euro (con un aumento, dunque, pari a 150 euro)
Le nuove Quote vengono assegnate ai soci della società incorporata 360 LIGURIA SOC. COOP. SOCIALE sulla base al rapporto di cambio di cui al punto precedente, fermo restando che nessuna nuova azione dell'incorporante DIANA SOC. COOP. Soc. viene assegnata a fronte delle Quote dell'incorporanda 360 LIGURIA SOC. COOP. SOCIALE che risultano possedute dall'incorporanda medesima e/o dall'incorporante DIANA SOC. COOP. Soc., conformemente al divieto sancito dall'art. 2504-ter del codice civile.

DECORRENZA CONTABILE E FISCALE DELLA FUSIONE

Ai fini contabili le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante, agli effetti di cui all'art. 2501- ter comma 1, n. 6) c.c. a decorrere dal primo gennaio 2024. Le operazioni della società incorporata saranno imputate anche ai finì fiscali al bilancio della incorporante con decorrenza dalla medesima data di cui sopra.
La fusione avrà effetto nei confronti dei soci e dei terzi a far data dall' iscrizione dell'atto di Fusione presso gli uffici del Registro delle Imprese competenti.

TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE QUOTE

Nessuna delle società partecipanti alla fusione ha emesso particolari categorie di Quote o altri titoli diversi dalle Quote, ragione per cui non si rende necessaria alcuna informativa in merito.

Ulteriore documentazione verrà pubblicata al seguente link del sito pubblico della cooperativa Diana: https://www.dianacoop.com/trasparenza.html

Imperia 03/11/2023

Per il Consiglio di Amministrazione di DIANA SOC. COOP. Soc.

Il presidente

_____

Per il Consiglio di Amministrazione di 360 LIGURIA SOC. COOP. SOCIALE

Il presidente

_____

Il sottoscritto Novaro Stefano nato a Imperia il 29/12/1965, cf: NVRSFN65T29E290N dichiara, consapevole delle responsabilita' penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento e' stato prodotto mediante copia informatica del documento in origine informatico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale." (artt. 23 bis, comma 2, ultimo capoverso, del d.lgs 82/2005 e 6 del d.p.c.m. 13 novembre 2014)

DIANA Società cooperativa sociale
Via Vieusseux 8, 18100 Imperia
e-mail: info@dianacoop.com – tel/ fax 0183/960585
C.F. e P.IVA 01567340086 – Albo Cooperative A224919

Elenco soci Diana società cooperativa sociale

	COGNOME NOME
n.	
1	FERRARI CHRISTIAN
2	PORROVECCHIO VINCENZO
3	CAVALERA MANUELA
4	PATRUNO JAQUELINE
5	GANDA MARTA
6	MESSICO LAURA
7	PENNA FEDERICA
8	TARDITO FEDERICA
9	LIGUORI LAURA
10	AUGERI DAISY
11	PROTTO KATIA
12	BOMBARA SARA
13	CAGOL SIMONA
14	TONDO ALESSIO
15	PATRONELLA DEBORA
16	SCUTO ELISA
17	CAMPAGNA VALERIA
18	SCHIAVENZA ANDREA
19	TEMESIO MARZIA
20	ZAHARIEV MARIJANA
21	ALVAREZ LOPEZ JENY
22	ASCHERI GIULIA

DIANA
società cooperativa sociale onlus
Via Vieusseux, 8 - 18100 IMPERIA
c.f./p.iva 01567340086 - Albo: A224919
info@dianacoop.com

360Liguria
Società Cooperativa Sociale

Elenco soci 360Liguria cooperativa sociale

	COGNOME NOME
n.	
1	TONDO ALESSIO
2	CAVALERA MANUELA
3	PICCHIANATANO ANDREA

Allegato "B"
all'atto n. 17547-9684
del 08.12.18

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA NORME APPLICABILI

Articolo 1 Costituzione e sede sociale

E' esistente la società cooperativa sociale denominata "Diana Società Cooperativa Sociale". La Società ha sede in Comune di Imperia e potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e nei termini di legge.

Il domicilio di ogni socio per i rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

Articolo 2 Durata della società

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 3 Norme applicabili

La Cooperativa è costituita ai sensi della legge 8 novembre 1991 numero 381, e del d.lgs 3 luglio 2017 numero 112.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché, in quanto compatibili con la disciplina della società cooperativa, le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, ove ne ricorrano i requisiti richiesti all'art.2519 ultimo comma del codice civile e

di imprese sociali di cui al d.lgs 112/2017.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 4 Scopo sociale

La società ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi e delle attività, ai sensi dell'articolo 1, lettera a e lettera b, della Legge 381/91, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017, n.112.

La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.

La società si iscriverà al Registro regionale delle cooperative sociali di cui alla Legge regionale n° 42/2012 istituito ai sensi della Legge n.381 dell'11/1/1991.

Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla "sezione cooperazione sociale" prevista dal D.Lgs.C.P.S. 14/12/1947 n.1577, come modificato dall'art.6 comma 1 lett.c) della Legge 8/11/1991 n.381, nonché la cancellazione dal Registro regionale sopra citato.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi

della mutualità senza fini di speculazione privata ai sensi dell'art.45 della Costituzione Repubblicana e dell'art.2511 del codice civile.

Lo scopo mutualistico che i soci cooperatori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Società Cooperativa, oltre che con i propri soci, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci, all'atto dell'ammissione o successivamente, ed in relazione all'attività lavorativa da svolgere, instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana, secondo le modalità di cui all'art.18 del presente statuto.

La Società Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano.

Articolo 5 Oggetto

La Società Cooperativa, con riferimento allo scopo sociale nonché ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto le seguenti attività:

promuovere attività inerenti servizi alla persona da realiz-

zarsi con modalità atte a favorire, tutelare, mantenere, recuperare e stimolare il benessere psicofisico della persona e della collettività; inoltre la società cooperativa intende promuovere attività di studi, ricerche, scambi interculturali, stage, seminari, convegni, corsi, atti alla formazione in materie che siano in qualche modo riconducibili agli obiettivi di cui sopra.

Su delibera del Consiglio di Amministrazione la cooperativa potrà aderire ad associazioni internazionali, nazionali, regionali e locali di categoria e ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Al fine di perseguire gli scopi sopra elencati la Cooperativa si propone l'attività di gestione dei seguenti servizi:

- progettazione, organizzazione e gestione di attività e servizi di assistenza (generica, educativa, infermieristica, sanitaria, riabilitativa), sostegno e accoglienza, animativi, ludici e sportivi, di scambio culturale-linguistico atto a favorire gemellaggi e internazionalizzazione, presso privati, scuole, residenze, stabilimenti e strutture anche temporanee messe a disposizione da enti pubblici o privati anche esteri e al di fuori del territorio italiano;
- organizzazione e/o gestione e/o conduzione di centri di accoglienza diurna e notturna, comunità residenziali, centri di terapie riabilitativi, strutture e stabilimenti in genere

di
niz
per
- c
ti,
dis
ces
sta
lor
res
- a
di
aiu
mer
nat
- :
in
re
-
cor
ria
e s
-
ci:
at

re-
ona
nde
ra-
one
o-
iva
re-
ici
li-
ti-
er-
sa-
vi,
a
va-
po-
che
ac-
tri
ere

di ogni tipologia con attività socializzanti nonché altre iniziative di carattere animativo, socio culturali, sportivo e per il turismo e il miglioramento della qualità della vita;

- cure ed assistenza, anche domiciliare, degli ospedalizzati, degli anziani, dei bambini, dei portatori di handicap e disabili in genere, nonché di tutte quelle categorie, che necessitano di assistenza anche socio economica, che sono in stato di emarginazione temporanea o permanente, curando la loro integrazione e reinserimento sociale e attivando l'interesse della comunità;

- attività di aiuto domestico familiare, inclusa la attività di governo della casa e di preparazione del vitto, nonché di aiuto alla persona per le attività quotidiane, e lo svolgimento di attività di comunicazione tra la famiglia, il vicinato ed i servizi sul territorio;

- l'attività di trasporto per portatori di handicap, anziani in difficoltà, studenti e soggetti deboli al fine di diminuire il disagio sociale delle zone montane e/o periferiche;

- attività di studio e ricerca sul disagio e le sue cause, con specifico riferimento e collegamento alle realtà territoriali esistenti, nonché l'attività di raccolta, elaborazione e studio di dati socio-ambientali;

- promozione degli scambi culturali, dell'ospitalità e della circolarità delle persone in ambito europeo e oltre, anche attraverso l'adesione a circuiti di interscambio, au paring,

volontariato, con la possibilità di apertura di una sede fisica e/o on line, indipendente o in franchising;

- l'effettuazione di studi ed analisi di mercato riconducibili all'oggetto sociale e/o anche solo propedeutici al raggiungimento dell'oggetto medesimo;

- attività di sensibilizzazione e animazione della comunità locale cui si opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

- attività di collaborazione a qualsiasi titolo con persone aderenti al servizio civile nazionale volontario e servizio civile universale;

- attività di supporto a studenti di ogni ordine e grado per lo svolgimento di compiti inerenti l'oggetto, ivi compreso lo svolgimento di stage individuale;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo, all'inclusione sociale ed al contrasto della povertà educativa;

- formazione scolastica, post scolastica, universitaria e post-universitaria; organizzazione e promozione di corsi di lingua italiana per stranieri e di lingue straniere per italiani o stranieri anche sotto forma di soggiorni all'estero, anche in collaborazione con enti terzi;

- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché

le
cat
all
ne
l'a
dip
tiv
- a
lup
lit
zi,
cam
agg
- c
ric
ste
- i
gli
ne
re
per
- i
rale
al
ment

le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa per gli utenti (attività esterna) sia in Italia che all'estero e il coordinamento, l'organizzazione e la gestione di studi, corsi e lezioni per favorire la formazione, l'aggiornamento professionale e la qualificazione dei soci e dipendenti al fine di elevare il grado delle prestazioni (attività interna);

- attività di promozione della conoscenza, stimolo allo sviluppo delle capacità individuali, delle idee delle possibilità anche attraverso accordi, partenariato con soggetti terzi, progettando e organizzando stage, tirocini, convegni, campi estivi, campi di volontariato, workshop e altre forme aggregative;

- organizzazione e gestione di servizi socializzanti quali ricorrenze, compleanni, matrimoni, anniversari, sagre e feste anche con la partecipazione della comunità;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, in particolare l'attività di educazione ambientale in conto proprio e per conto di terzi.

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, con particolare attenzione ai servizi al turismo (marketing, ricettività, accoglienza, intrattenimento, educazione, accompagnamento e guida); promozione e va-

lorizzazione del territorio attraverso progetti di marketing territoriale, di promozione, comunicazione e animazione turistica, ambientale e geografica dei luoghi e delle culture;

- attività di agenzia di viaggio e tour operator fisiche o on line, con organizzazione e distribuzione di servizi, pacchetti, viaggi turistici e soggiorni vacanza. Organizzazione di gite scolastiche giornaliere e non;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; in particolare, realizzazione, gestione, anche in concessione, in conto proprio e/o di terzi, delle seguenti attività: alberghi, aree per convegni, congressi, conferenze e spettacoli in genere ivi compreso l'allestimento e la gestione degli stessi; agriturismo, immobili adibiti ad attività ricettive extra-alberghiere, camping, stabilimenti balneari, rifugi, immobili pubblici e privati da destinare ad altra destinazione d'uso e anche compresa la gestione di punti di ristoro, spacci, bar, ristoranti, street food anche su mezzi, banchi mercato, annessi o meno a tutte le attività predette; distribuzione vendita sotto qualsiasi genere di alimenti e bevande, convivenze in genere, mense, centri per la ristorazione collettiva, e quant'altro di simile, servizi di catering e banqueting; ricerca, selezione, acquisizione e distribuzione di qualsiasi tipo di derrata alimentare dando sempre la scelta a prodotti salubri e possibilmente locali; gestione a tale

s
t
c
t
r
d
a
-
n
s
r
l
a
b
-
r
s
m
g
i
a
-
a
t
r

scopo di magazzini, impianti, depositi e filiali appositamente costruiti e/o presi in locazione o concessi in comodato; conduzione di aziende del settore della ristorazione e del turismo, comunque pervenute alla Cooperativa e ciò per conferimento, acquisto, concessione amministrativa, affitto, comodato, sia direttamente che in affidamento o in assegnazione ai soci;

- gestione e valorizzazione dei beni culturali: il patrimonio artistico, storico, archeologico, etnografico e naturalistico, anche attraverso la gestione e/o progettazione e/o realizzazione di archivi, centri visita, sale conferenza, sale espositive, biblioteche, monumenti, musei, parchi e scavi archeologici storici e naturalistici; la catalogazione dei beni culturali e naturalistici in generale;

- studio e progettazione di percorsi tematici e itinerari turistici, culturali e di valorizzazione del territorio compresa realizzazione, sviluppo e mantenimento anche attraverso mappatura, rilevazione GPS; progettazione, realizzazione e gestione di strutture si supporto e di servizio all'ospite in genere, e specialmente quello sportivo, naturalistico e ambientale;

- organizzazione, realizzazione e promozione di iniziative, attività, progetti e programmi a carattere turistico, ambientale, culturale teatrale musicale artistico e sportivo da realizzare in proprio, in franchising, in collaborazione con

altri soggetti pubblici e privati e per conto terzi;

- consulenza e collaborazione con enti pubblici e privati in progetti come studi di settore, protezione ambientale, valorizzazione del territorio, sviluppo di aree marginali, animazione con fini culturali, sociali, sportivi e di aggregazione in genere, marketing del territorio; in particolare, sviluppo, realizzazione e offerta di itinerari sportivi per diverse discipline (sport "outdoor") anche attraverso il supporto di guide specifiche ed accompagnatori, riconosciuti dagli organi sportivi di riferimento, dal CONI e/o da qualsiasi altro ente pubblico/privato preposto; organizzazione attività sportivo dilettantistiche;

- partecipazione ad iniziative o manifestazioni fieristiche, turistiche, culturali, ricreative e sportive che abbiano luogo altrove, in Italia e all'estero, aventi le finalità di promuovere e rafforzare l'immagine turistica del territorio;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di stampa e pubblicazione di libri e riviste, periodici, numeri unici, contenenti testi e/o fotografie e/o disegni . Realizzazione produzione e post produzione di audio video e fotografie volte a presentazioni, produzioni, cortometraggi ed ogni utilizzo digitale , compresa la vendita. Promozione della cultura digitale, progettazione , realizzo e utilizzo di soluzioni tecnologiche per navigazio-

ne
vir
li
di
ne
- :
mer
te,
fic
nor
ree
zic
cic
ri
tr
ti
zi
di
-
re
ch
at
-
no
di

ne immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, virtuale , 3d). Utilizzo di stampanti 3d o produzione manuali e/o meccaniche di oggetti anche per la vendita. Attività di marketing pubblicitario e grafica compresa la realizzazione di siti web o pagine social network;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate, in particolare nei seguenti settori: pulizia locali e uffici pubblici e privati;cura e manutenzione del paesaggio, nonché attività di giardinaggio; allestimento di locali e aree per manifestazioni pubbliche e private; sviluppo e produzione di pacchetti applicativi (software); servizi di ufficio stampa e segreteria; servizi di traduzione e interpretariato; sviluppo e gestione di piattaforme di commercio elettronico e creazione di marchi di prodotto;assistenza informatica e di data entry; gestione di parcheggi o garages, servizio di custodia mantenimento animali (pet sitter), attività di trasporto persone;

- agricoltura sociale e più in generale attività di carattere agricolo e attività connesse (es. attività agrituristiche, fattorie didattiche, pet terapy, etc.) con particolare attenzione all'agricoltura biologica e ai prodotti a km zero;

- organizzazione e gestione di attività ad alto contenuto innovativo tra cui le attività di progettazione, gestione, rendicontazione e comunicazione di iniziative, quali a titolo e-

semplificativo quelle derivanti da finanziamenti e/o bandi di natura europea, nazionale, regionale e locale;

- organizzazione e gestione di gruppi di acquisto di beni e servizi a favore dei soci e della comunità.

- gestione di infopoint per orientamento formativo, turistico e all'immigrazione;

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

- alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- radiodiffusione sonora a carattere comunitario;

- servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;

- attività commerciali di concessione in licenza di marchi di certificazione.

Inoltre la Società Cooperativa potrà, svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali: perciò, a ti-

tol
der
com
ni
liz
tam
La
sia
to
La
spi
una
to
col
siv.
con
per
fra
La
soc
fon
ed
La
le r

tolo esemplificativo, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, incluse le assunzioni di partecipazioni societarie, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e attinenti comunque, indirettamente o direttamente, ai medesimi.

La Cooperativa si propone di svolgere le suddette attività sia direttamente, che in associazione con terzi, ovvero conto terzi, sia in Italia che all'estero.

La Cooperativa si prefigge anche lo scopo di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto, potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

La Cooperativa può partecipare ai pubblici appalti secondo le modalità di legge.

TITOLO III

SOCI

Articolo 6 Numero e requisiti dei soci

Il numero dei Soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto sociale o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali della cooperativa.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa. L'ammissione pertanto deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo, e non deve compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella esercitata dalla Cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa; a tal fine,

l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

I soci della Cooperativa potranno essere suddivisi nelle seguenti categorie:

1. soci lavoratori retribuiti, che prestano la propria attività lavorativa a favore della Cooperativa secondo le modalità previste dal regolamento interno di cui al successivo articolo 18;

2. soci volontari, iscritti in apposita sezione del libro soci, che prestano gratuitamente la propria attività lavorativa a favore della Cooperativa in conformità alle previsioni della legge 8/11/1991 n° 381 ed il cui numero non può essere superiore alla metà del numero complessivo dei soci.

Per quanto attiene ai soci lavoratori retribuiti, ai sensi di legge, il socio lavoratore stabilisce, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma - ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale - con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali; dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalle normative, in quanto compatibili con la

posizione di socio lavoratore.

Di conseguenza, con l'apposito regolamento, previsto al successivo articolo 18 ed approvato dall'assemblea, la cooperativa definisce e disciplina la tipologia dei rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori, nel rispetto della vigente normativa sulla posizione del socio lavoratore.

Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa, nel rispetto del requisito fissato dall'art.11 legge 381/1991.

Inoltre, possono essere ammessi quali soci sovventori le persone fisiche, le persone giuridiche, altri enti, società e soggetti diversi, nei limiti e secondo le disposizioni di cui all'art.4 della legge 31 gennaio 1992 n.59.

Nei modi e nelle forme previste dagli articoli 5 e 6 della legge n° 59/1992, la Cooperativa potrà avvalersi delle relative forme di finanziamento.

Nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 2526 c.c. potranno essere emessi strumenti finanziari.

Nel caso in cui la Cooperativa intenda avvalersi delle facoltà individuate in uno o più dei tre commi precedenti, ammettendo soci finanziatori, dovrà preventivamente essere ap-

provato dall'assemblea un apposito regolamento in cui siano stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

Articolo 7 Ammissione a socio

Chi intende essere ammesso come Socio cooperatore dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, che dovrà contenere:

1) l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza e codice fiscale;

2) l'indicazione della sua effettiva attività lavorativa, della capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo di rapporto di lavoro che il socio intende instaurare con la Cooperativa, nel rispetto delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari;

3) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà essere inferiore a quella stabilita dall'atto costitutivo, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;

4) la dichiarazione di impegno ad attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;

5) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 35 del presente statuto.

Nella domanda di ammissione, le persone giuridiche, qualora possano aderire alla cooperativa, oltre a quanto previsto per i soci cooperatori, compatibilmente con il loro stato di persone giuridiche, dovranno altresì indicare i soggetti che la rappresenteranno e produrre copia della delibera avente ad oggetto la domanda di ammissione a socio con l'individuazione del mandatario. Spetta all'organo amministrativo richiedere la documentazione ulteriore eventualmente necessaria per verificare se ricorrano, o meno, cause di contrasto o incompatibilità della domanda di ammissione agli scopi e alle disposizioni contenute nell'atto costitutivo.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art.6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità e i termini per il versamento del capitale anche ai sensi dell'art.21. Con riferimento ai soci coopera-

tori, la delibera di ammissione può stabilire la tipologia del rapporto mutualistico che viene instaurato con la cooperativa ai sensi del precedente art.4 penultimo comma.

La delibera di ammissione verrà comunicata tempestivamente all'interessato e sarà annotata al libro soci, dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art.8 e secondo le modalità ivi individuate. Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

In caso di rigetto della domanda di ammissione l'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la delibera e comunicarla al soggetto interessato. Quest'ultimo, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere all'organo amministrativo che sulla propria domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Articolo 8 Obblighi dei soci

I Soci sono obbligati:

a) al versamento della quota sottoscritta secondo le modalità e nei termini previsti dal presente statuto;

b) al versamento della tassa di ammissione, se prevista, non soggetta a restituzione e acquisita alla riserva legale indivisibile, come determinato dall'organo amministrativo;

c) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato

dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio

su proposta dell'organo amministrativo;

d) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;

e) se soci lavoratori retribuiti, a partecipare conferendo il proprio lavoro alla attività dell'impresa sociale in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

f) a partecipare alle assemblee e alla vita della Cooperativa rispettandone norme statutarie e regolamenti. E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino un'attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo, che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

Articolo 9 Soci Speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a)

b)

Nel str ro fes ed per Nel str ro al ren rat La sce 1. soc 2. le set 3. men qua Ai

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura anche inferiore rispetto a quanto previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto

dall'articolo 19, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore e non può esercitare i diritti previsti dall'art.2476 del codice civile.

Ai soci speciali si applicano le disposizioni in materia di recesso e decadenza di cui all'art.11 e seguenti del presente statuto.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla coo-

perativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini, le modalità e le conseguenze previste dall'articolo 13.

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Articolo 10 Perdita della qualità di socio

Il rapporto associativo si scioglie per recesso, esclusione, decadenza e per causa di morte.

Articolo 11 Recesso

Oltre che per i casi previsti dalla legge, può recedere il Socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

c) il cui rapporto di lavoro in forma subordinata, autonoma o di altra natura, per qualsiasi causa e motivazione, sia stato risolto.

La domanda di recesso deve essere presentata mediante lette-

ra raccomandata o altra forma che ne attesti l'avvenuta ricezione.

Spetta all'organo amministrativo, entro 60 giorni dalla domanda, constatare se ricorrano i motivi che a norma di legge e del presente Statuto legittimino il recesso.

Articolo 12 Decadenza

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 6 e dall'articolo 8 ultimo comma oppure nel caso di sopravvenuta inabilità fisica, o qualora il rapporto di lavoro in forma subordinata, autonoma o di altra natura, per qualsiasi causa e motivazione, sia stato risolto, o per qualunque causa che impedisca al socio di partecipare validamente ai lavori dell'impresa sociale.

Qualora ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperativa, l'organo amministrativo ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità fisica, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione.

Articolo 13 Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del Socio:

a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che de-

rivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle Assemblee regolarmente convocate;

c) che si renda moroso nel versamento della tassa di ammissione e delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;

d) che venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità fra quelle previste dallo Statuto all'articolo 6 o all'articolo 8 ultimo comma;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

f) che commetta atti valutabili quali notevole inadempimento, come delimitato dall'articolo 1453 1455 del C.C.;

g) il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;

h) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto anche per inadempimento;

i) che, in qualità di socio speciale, non abbia eseguito con diligenza il programma di formazione di cui all'articolo 9 e, pertanto, non abbia conseguito gli obiettivi che sono lo scopo del suo rapporto associativo;

l) che in qualunque modo arrechi danni alla Società Coopera-

tiva;

m) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti.

Articolo 14 Effetti della perdita della qualità di socio

Il recesso, la decadenza e l'esclusione producono la loro efficacia con la delibera da parte dell'organo amministrativo e con la conseguente trascrizione a libro soci. Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dell'articolo 4 ultimo comma.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci che ne sono l'oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o con altra forma che ne attesti l'effettiva ricezione; le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati su tali materie saranno demandate alla decisione arbitrale, secondo quanto previsto dall'articolo 35 del presente Statuto.

Articolo 15 Rimborso delle quote

I Soci receduti, decaduti ed esclusi, hanno soltanto diritto al rimborso del capitale effettivamente versato, come eventualmente aumentato per effetto delle rivalutazioni operate ai sensi dell'art.7 legge 59/92 o delle integrazioni effettuate a titolo di ristorno, nonché i dividendi eventualmente maturati di cui alla lettera d) dell' articolo 23; la liqui-

dazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies del c.c. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Società Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito, si matura allo scadere dei 180 (centoottanta) giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio. La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale sociale assegnato al socio ai sensi dell'articolo 2545 sexies può essere corrisposto in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un massimo di cinque anni.

Articolo 16 Caso di morte del socio

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi e/o legatari al rimborso di quanto stabilito nel precedente articolo si matura, nella misura e con le modalità medesime ivi previste, allo scadere dei 180 (centoottanta) giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si è verificata la morte.

Articolo 17 Modalità del rimborso delle quote da parte dei soci e degli eredi

I Soci receduti, decaduti ed esclusi e gli eredi del Socio defunto, dovranno chiedere il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei 180 (centoottanta) giorni, indicati rispettivamente nei precedenti articoli 15 e 16.

Gli eredi del Socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, saranno devolute, con deliberazione dell'Assemblea, alla riserva legale.

TITOLO V

CONFERIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Articolo 18 Conferimento delle prestazioni di lavoro

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio viene disciplinata da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea dei soci, ma con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Detto regolamento stabilisce:

a) le tipologie di rapporto instaurabili con i soci lavoratori;

b) le prestazioni ed i relativi trattamenti economici e normativi;

l Socio
oltre
indica-
amente
io dal
di un
l ter-
l'As-
l so-
lavo-
a da
so-
rdi-
ato-
or-

c) l'assetto organizzativo, aziendale e del lavoro, in relazione anche alle diverse tipologie di rapporti instaurabili con i soci e con il restante personale, dipendente o collaboratore;

d) le ragioni in presenza del quale l'organo amministrativo può deliberare la sospensione o la riduzione delle prestazioni lavorative dei soci, ed i relativi effetti;

e) i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure per farvi fronte;

f) il programma di mobilità in presenza delle condizioni previste dalla legge;

g) le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del d.lgs 112/2017.

L'Assemblea dei soci, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto di quanto previsto dal l'art.11 del D.P.R. n.601/1973 e comunque in proporzione alla quantità e qualità di lavoro che ciascun socio ha prestato durante l'esercizio sociale. Le somme ripartite a tale

titolo potranno anche essere destinate, sempre previa delibera dell'assemblea, all'aumento delle quote sociali sino al massimale consentito dalle leggi vigenti.

TITOLO VI

RISTORNI

Articolo 19 Ristorni

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, l'attribuzione di ristorni ai soci cooperatori, proporzionalmente alla qualità e quantità delle prestazioni lavorative effettuate a favore della Cooperativa, in conformità ai criteri stabiliti dal relativo apposito regolamento, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente e dalle disposizioni del presente statuto.

Nel caso in cui si voglia riconoscere ai soci il ristorno, la cooperativa dovrà comunque riportare separatamente nel bilancio, in funzione del ristorno, i dati relativi all'attività svolta con i soci e le somme complessive ripartibili ai soci a titolo di ristorno non potranno eccedere l'avanzo di gestione che la cooperativa ha conseguito nell'anno dall'attività svolta con i soci.

In considerazione delle categorie di soci ammesse dal presente Statuto, pertanto, il regolamento dovrà disciplinare il ristorno, consentendo all'Assemblea di riconoscerlo:

per i soci lavoratori, quale integrazione delle retribuzio-

ni, mediante una corresponsione riconosciuta proporzionalmente alla qualità e quantità delle prestazioni lavorative effettuate a favore della Cooperativa.

L'assemblea può deliberare la distribuzione del ristorno, in tutto o in parte, mediante l'aumento proporzionale della singola quota di capitale sociale.

TITOLO

VII PATRIMONIO SOCIALE BILANCIO

Articolo 20 Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da:

1) dai conferimenti sottoscritti dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero);

2) dalle azioni nominative trasferibili, di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti, detenute dai soci sovventori;

b. dalle somme eventualmente versate dai soci quale sovrapprezzo ai sensi del precedente articolo 8 lettera c);

c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

d. dalla riserva straordinaria;

e. da ogni altro fondo o riserva costituito dall'assemblea

e/o previsto per legge.

Le riserve legali, statutarie e straordinarie di cui alle precedenti lettere c), d), e) sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto dello scioglimento.

Tale carattere di indivisibilità è in ogni caso attribuito e conservato alle riserve accantonate a tal fine dalla cooperativa nel rispetto dell'articolo 26 del DLPCS 14 dicembre 1947 n.1577, del titolo III del DPR 29 settembre 1973 n.601 e dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n.904.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite della quota di capitale sociale sottoscritta.

Articolo 21 Versamento delle quote sottoscritte

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate secondo le modalità previste dall'organo amministrativo.

Le azioni dei soci sovventori debbono essere versate totalmente all'atto della sottoscrizione.

Le azioni nominative detenute dai soci sovventori potranno essere trasferite purché interamente liberate e subordinatamente all'espresso gradimento della cooperativa nei confronti dell'acquirente.

Articolo 22 Caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'orga-

no amministrativo. Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio. Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dallo statuto per l'ammissione dei soci. In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 35.

Articolo 23 Bilancio e destinazione dell'utile

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, nei vari elementi e documenti che lo compongono, in conformità ai principi di legge e alla vigente normativa.

Gli amministratori devono indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli

scopi mutualistici, illustrare le ragioni delle decisioni assunte in merito all'ammissione di nuovi soci cooperatori.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 19 e, successivamente, sulla distribuzione degli utili annuali, destinandoli:

a) nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge, al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti dell'art.12 legge 16/12/1977 n.904;

b) nella misura del 3% (tre per cento), e comunque non inferiore al limite minimo inderogabile eventualemte previsto dalla legge, al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito ai sensi dell'art.11 Legge 31.1.92 n.59;

c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale effettivamente versato, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992, n.59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

e) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'articolo 20, mai divisibili tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti dell'art.12 legge 16/12/1977 n.904. L'Assemblea, peraltro, può altresì deliberare che la totalità dei residui attivi, al netto della quota di cui alla precedente lettera b) riservata al Fondo mutualistico, sia devoluta al fondo di riserva legale.

TITOLO VIII

GLI ORGANI SOCIALI

Articolo 24 L'Assemblea dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione. Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea: 1. approva il bilancio consuntivo; 2. nomina l'organo amministrativo; 3. procede all'eventuale nomina dei

Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti; 4. determina la misura degli eventuali compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale (anche l'eventuale gratuità per uno o più amministratori deve essere oggetto di deliberazione), ai sindaci e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti; 5. approva i regolamenti previsti dal presente statuto; 6. delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti; 7. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale che siano riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto; 8 approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017; 9 delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare:

1. sulle modifiche dell'atto costitutivo;

2. sulla nomina, sostituzione e fissazione dei poteri dei liquidatori;

3. su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 25 Convocazione

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, da comunicare ai soci tramite lettera raccomandata, da inviare almeno otto giorni prima dell'adunanza, o con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento. In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e gli amministratori e i sindaci effettivi ove previsti.

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita dal primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

Articolo 26 Quorum deliberativo

In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto, e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti al-

l'ordine del giorno, salvo che per le materie per le quali siano previste maggioranze qualificate a norma di legge o del presente statuto e salvo che per deliberare sullo scioglimento e la liquidazione della società, per cui occorrerà la presenza diretta o per delega di almeno un quarto della metà dei voti spettanti ai soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti presenti o rappresentati. Per l'approvazione del regolamento di cui all'art.18 e per l'eventuale adozione del piano di crisi aziendale previsto dallo stesso regolamento è necessario il voto favorevole dei soci lavoratori presenti o rappresentati in assemblea.

Articolo 27 Votazioni

Per le votazioni si procederà con il sistema della alzata di mano o per divisione. E' comunque esclusa la forma di votazione segreta, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, nelle sole elezioni delle cariche sociali.

Articolo 28 Diritto di voto

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti nell'Albo dei soci da almeno novanta giorni. Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio, non Amministratore, né Sindaco, qualora nominati, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio può rappresentare fino a tre soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale delle assemblee e conservate fra gli atti sociali. Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualun-

que sia la quota posseduta. Per i soci speciali valgono le limitazioni di cui all'art.9. Il socio persona giuridica deve essere rappresentato da chi ne è regolarmente delegato ed ha da uno a tre voti, secondo quanto deliberato in sede di am-missione. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale delle Assemblee e conservate fra gli atti sociali.

Articolo 29 Svolgimento delle Assemblee

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un socio eletto dall'Assemblea stessa. L'assemblea può nominare un Segretario, e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, salvo che il verbale delle assemblee straordinarie che deve essere redatto da un Notaio.

TITOLO IX

L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 30 Organo amministrativo

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi. Gli amministratori possono essere rieletti. La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed eventualmente un vicepresidente che lo sostituisca temporaneamente in caso di assenza o impedimento.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori. La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazio-

do determi-
on superio-
re rielet-
za del pe-
in cui il
della no-
suoi mem-
e che lo
mpedimen-
rese con
atori in
ere tra-
ammini-
ato dal
su cui
ammini-
no, la
dita a
se no-
prova
l'adu-
adu-
azio-

ni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente ove il Consiglio sia composto da un numero pari di membri.

E' ammesso il voto per delega con un massimo di una delega per amministratore.

La riunione del Consiglio di Amministrazione può anche svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine

del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di presenza totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Agli amministratori è affidata la gestione della società. In sede di nomina ovvero successivamente possono tuttavia essere indicati da parte dei soci limiti ai poteri degli amministratori.

Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo, all'Organo Amministrativo:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

b) redigere i bilanci consuntivi, il bilancio sociale e gli eventuali preventivi con le relative relazioni; in occasione del bilancio di esercizio, spetterà agli amministratori illustrare ai soci i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendano intraprendere

per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art.2545-octies c.c., e nella medesima relazione l'organo amministrativo deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci;

c) compilare i regolamenti interni previsti dal presente statuto per sottoporli all'assemblea dei soci;

d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

e) deliberare e concedere avvalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;

f) deliberare su tutte le altre materie di cui all'articolo quattro e compierne i seguenti atti;

g) deliberare sul conferimento di procure per determinati atti o categorie di atti;

h) assumere e licenziare il personale della Società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;

l) nominare uno o più coordinatori, ed in generale, attribuire competenze e funzioni a soci e a terzi, anche conferendo loro procure speciali e/o generali, al fine di svolgere i compiti loro assegnati;

m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente Statuto, siano riservati all' Assemblea generale.

In sede di nomina possono essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dagli articoli 2475, comma 5, e 2544 del codice civile. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Articolo 31 Sostituzione degli amministratori

In caso di mancanza di uno o più Amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile.

Articolo 32 Potere di rappresentanza della Società

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione, nonché al Vicepresidente ed ai

Consiglieri delegati, se nominati.

TITOLO X

I CONTROLLI

Articolo 33 Revisione legale e Sindaco Unico o Collegio Sindacale

La revisione legale è esercitata da un revisore unico o da una società di revisione. Tale attività può essere svolta dal Sindaco Unico o dal Collegio sindacale se nominati. Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543 comma 1 del codice civile, ovvero per eventuale autonoma e facoltativa decisione della cooperativa, l'assemblea procede alla nomina di un Sindaco Unico o da un Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, i quali devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti norme di legge.

In caso di Collegio Sindacale l'assemblea nomina altresì il presidente del Collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e

con decisione dei soci.

La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinunzia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Articolo 34 Compiti del Sindaco Unico o del Collegio Sindacale

Il Sindaco Unico o in alternativa ogni componente del Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'atti-

creto del
daco, su-
estano in
ione del
ministra-
scadono
Sindaca-
Colle-
legge e
ammini-
assetto
la so-
ocede-
ntrol-
trato-
sul-
affa-
orga-
mini-
atti-

vità sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il Sindaco Unico o il Collegio sindacale esercitano anche la revisione legale dei conti a meno che il controllo contabile non sia esercitato da un revisore contabile (o da una società di revisione) ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

TITOLO XI

ARBITRATO

Articolo 35 Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia fra soci e fra costoro e la Società, comprese quelle relative all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da e/o contro i soci, da e/o contro la Società, ivi comprese quelle relative ai rapporti tra gli stessi, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento del servizio di Conciliazione della Camera di Commercio ove

ha la sede la cooperativa, con gli effetti previsti dagli articoli 38 e seguenti del D.lgs. 5/2003, nonché delle vigenti disposizioni in materia, le cui spese saranno sostenute pro capite in ragione delle parti interessate.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista dalla presente clausola, entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio che provvederà alla nomina dell'arbitro/arbitri.

TITOLO XII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 36 Nomina dei liquidatori

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà procedere alla nomina da uno a tre liquidatori, scegliendoli anche fra i soci, stabilendone i poteri.

Articolo 37 Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale deve essere devoluto al fondo mutualistico costituito ai sensi dell'art.11 della Legge 59/92, dopo aver dedotto il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci, come eventualmente aumentato per effetto delle rivalutazioni operate ai sensi dell'art.7 legge 59/92 o delle integrazioni effettuate a titolo di ristorno, nonché i dividendi eventual-

mente maturati ai sensi alla lettera d) del precedente articolo 23.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 38 Regolamenti interni

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare Regolamenti Interni, sottoponendoli all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea.

Articolo 39 Rinvio alle leggi vigenti

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, valgono le norme del vigente Codice Civile e le leggi speciali sulla Cooperazione.

Articolo 40 Inderogabilità delle clausole mutualistiche

Le clausole mutualistiche contenute nel presente statuto agli articoli 4, 15, 20, 23, 37 sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.

In originale firmati Ferrari Christian, Saguato Marco notaio.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
MUNITO DELLE PRESCRITTE FIRME
Imperia, li 04 MAR. 2020

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA NORME APPLICABILI

Articolo 1 Costituzione e sede sociale

E' esistente la società cooperativa sociale denominata "Diana Società Cooperativa Sociale". La Società ha sede in Comune di Imperia e potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e nei termini di legge.

Il domicilio di ogni socio per i rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

Articolo 2 Durata della società

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 3 Norme applicabili

La Cooperativa è costituita ai sensi della legge 8 novembre 1991 numero 381, e del d.lgs 3 luglio 2017 numero 112.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché, in quanto compatibili con la disciplina della società cooperativa, le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, ove ne ricorrano i requisiti richiesti all'art.2519 ultimo comma del codice civile e di imprese sociali di cui al d.lgs 112/2017.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 4 Scopo sociale

La società ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi e delle attività, ai sensi dell'articolo 1, lettera a e lettera b, della Legge 381/91, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017, n.112.

La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.
La società si iscriverà al Registro regionale delle cooperative sociali di cui alla Legge regionale n° 42/2012 istituito ai sensi della Legge n.381 dell'11/1/1991.
Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla "sezione cooperazione sociale" prevista dal D.Lgs.C.P.S. 14/12/1947 n.1577, come modificato dall'art.6 comma 1 lett.c) della Legge 8/11/1991 n.381, nonché la cancellazione dal Registro regionale sopra citato.
La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ai sensi dell'art.45 della Costituzione Repubblicana e dell'art.2511 del codice civile.
Lo scopo mutualistico che i soci cooperatori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.
La Società Cooperativa, oltre che con i propri soci, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.
Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci, all'atto dell'ammissione o successivamente, ed in relazione all'attività lavorativa da svolgere, instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana, secondo le modalità di cui all'art.18 del presente statuto.
La Società Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano.

Articolo 5 Oggetto

La Società Cooperativa, con riferimento allo scopo sociale nonché ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto le seguenti attività:
promuovere attività inerenti servizi alla persona da realizzarsi con modalità atte a favorire, tutelare, mantenere, recuperare e stimolare il benessere psicofisico della

persona e della collettività; inoltre la società cooperativa intende promuovere attività di studi, ricerche, scambi interculturali, stage, seminari, convegni, corsi, atti alla formazione in materie che siano in qualche modo riconducibili agli obiettivi di cui sopra.

Su delibera del Consiglio di Amministrazione la cooperativa potrà aderire ad associazioni internazionali, nazionali, regionali e locali di categoria e ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Al fine di perseguire gli scopi sopra elencati la Cooperativa si propone l'attività di gestione dei seguenti servizi:

- progettazione, organizzazione e gestione di attività e servizi di assistenza (generica, educativa, infermieristica, sanitaria, riabilitativa), sostegno e accoglienza, animativi, ludici e sportivi, di scambio culturale-linguistico atto a favorire gemellaggi e internazionalizzazione, presso privati, scuole, residenze, stabilimenti e strutture anche temporanee messe a disposizione da enti pubblici o privati anche esteri e al di fuori del territorio italiano;
- organizzazione e/o gestione e/o conduzione di centri di accoglienza diurna e notturna, comunità residenziali, centri di terapie riabilitativi, strutture e stabilimenti in genere di ogni tipologia con attività socializzanti nonché altre iniziative di carattere animativo, socio culturali,sportivo e per il turismo e il miglioramento della qualità della vita;
- cure ed assistenza, anche domiciliare, degli ospedalizzati, degli anziani, dei bambini, dei portatori di handicap e disabili in genere, nonché di tutte quelle categorie, che necessitano di assistenza anche socio economica, che sono in stato di emarginazione temporanea o permanente, curando la loro integrazione e reinserimento sociale e attivando l'interesse della comunità;
- attività di aiuto domestico familiare, inclusa la attività di governo della casa e di preparazione del vitto, nonché di aiuto alla persona per le attività quotidiane, e lo svolgimento di attività di comunicazione tra la famiglia, il vicinato ed i servizi sul territorio;

- l'attività di trasporto per portatori di handicap, anziani in difficoltà, studenti e soggetti deboli al fine di diminuire il disagio sociale delle zone montane e/o periferiche;
- attività di studio e ricerca sul disagio e le sue cause, con specifico riferimento e collegamento alle realtà territoriali esistenti, nonché l'attività di raccolta, elaborazione e studio di dati socio-ambientali;
- promozione degli scambi culturali, dell'ospitalità e della circolarità delle persone in ambito europeo e oltre, anche attraverso l'adesione a circuiti di interscambio, au paring, volontariato, con la possibilità di apertura di una sede fisica e/o on line, indipendente o in franchising;
- l'effettuazione di studi ed analisi di mercato riconducibili all'oggetto sociale e/o anche solo propedeutici al raggiungimento dell'oggetto medesimo;
- attività di sensibilizzazione e animazione della comunità locale cui si opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- attività di collaborazione a qualsiasi titolo con persone aderenti al servizio civile nazionale volontario e servizio civile universale;
- attività di supporto a studenti di ogni ordine e grado per lo svolgimento di compiti inerenti l'oggetto, ivi compreso lo svolgimento di stage individuale;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo, all'inclusione sociale ed al contrasto della povertà educativa;
- formazione scolastica, post scolastica, universitaria e post-universitaria; organizzazione e promozione di corsi di lingua italiana per stranieri e di lingue straniere per italiani o stranieri anche sotto forma di soggiorni all'estero, anche in collaborazione con enti terzi;
- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa per gli utenti (attività esterna) sia in Italia che all'estero e il coordinamento, l'organizzazione e la gestione di studi, corsi e lezioni per favorire la formazione, l'aggiornamento professionale e la

qualificazione dei soci e dipendenti al fine di elevare il grado delle prestazioni (attività interna);
- attività di promozione della conoscenza, stimolo allo sviluppo delle capacità individuali, delle idee delle possibilità anche attraverso accordi, partenariato con soggetti terzi, progettando e organizzando stage, tirocini, convegni, campi estivi, campi di volontariato, workshop e altre forme aggregative;
- organizzazione e gestione di servizi socializzanti quali ricorrenze, compleanni, matrimoni, anniversari, sagre e feste anche con la partecipazione della comunità;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, in particolare l'attività di educazione ambientale in conto proprio e per conto di terzi.
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, con particolare attenzione ai servizi al turismo (marketing, ricettività, accoglienza, intrattenimento, educazione, accompagnamento e guida); promozione e valorizzazione del territorio attraverso progetti di marketing territoriale, di promozione, comunicazione e animazione turistica, ambientale e geografica dei luoghi e delle culture;
- attività di agenzia di viaggio e tour operator fisiche o on line, con organizzazione e distribuzione di servizi, pacchetti, viaggi turistici e soggiorni vacanza. Organizzazione di gite scolastiche giornaliere e non;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; in particolare, realizzazione, gestione, anche in concessione, in conto proprio e/o di terzi, delle seguenti attività: alberghi, aree per convegni, congressi, conferenze e spettacoli in genere ivi compreso l'allestimento e la gestione degli stessi; agriturismo, immobili adibiti ad attività ricettive extra-alberghiere, camping, stabilimenti balneari, rifugi, immobili pubblici e privati da destinare ad altra destinazione d'uso e anche compresa la gestione di punti di ristoro, spacci, bar, ristoranti, street food anche su mezzi, banchi mercato, annessi o meno a tutte le attività predette; distribuzione vendita sotto qualsiasi genere di alimenti e bevande, convivenze in genere, mense, centri per la ristorazione collettiva, e quant'altro di

simile, servizi di catering e banqueting; ricerca, selezione, acquisizione e distribuzione di qualsiasi tipo di derrata alimentare dando sempre la scelta a prodotti salubri e possibilmente locali; gestione a tale scopo di magazzini, impianti, depositi e filiali appositamente costruiti e/o presi in locazione o concessi in comodato; conduzione di aziende del settore della ristorazione e del turismo, comunque pervenute alla Cooperativa e ciò per conferimento, acquisto, concessione amministrativa, affitto, comodato, sia direttamente che in affidamento o in assegnazione ai soci;

- gestione e valorizzazione dei beni culturali: il patrimonio artistico, storico, archeologico, etnografico e naturalistico, anche attraverso la gestione e/o progettazione e/o realizzazione di archivi, centri visita, sale conferenza, sale espositive, biblioteche, monumenti, musei, parchi e scavi archeologici storici e naturalistici; la catalogazione dei beni culturali e naturalistici in generale;
- studio e progettazione di percorsi tematici e itinerari turistici, culturali e di valorizzazione del territorio compresa realizzazione, sviluppo e mantenimento anche attraverso mappatura, rilevazione GPS; progettazione, realizzazione e gestione di strutture si supporto e di servizio all'ospite in genere, e specialmente quello sportivo, naturalistico e ambientale;
- organizzazione, realizzazione e promozione di iniziative, attività, progetti e programmi a carattere turistico, ambientale, culturale teatrale musicale artistico e sportivo da realizzare in proprio, in franchising, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati e per conto terzi;
- consulenza e collaborazione con enti pubblici e privati in progetti come studi di settore, protezione ambientale, valorizzazione del territorio, sviluppo di aree marginali, animazione con fini culturali, sociali, sportivi e di aggregazione in genere, marketing del territorio; in particolare, sviluppo, realizzazione e offerta di itinerari sportivi per diverse discipline (sport "outdoor") anche attraverso il supporto di guide specifiche ed accompagnatori, riconosciuti dagli organi sportivi di riferimento, dal CONI e/o da qualsiasi altro ente pubblico/privato preposto; organizzazione attività sportivo dilettantistiche;

- partecipazione ad iniziative o manifestazioni fieristiche, turistiche, culturali, ricreative e sportive che abbiano luogo altrove, in Italia e all'estero, aventi le finalità di promuovere e rafforzare l'immagine turistica del territorio;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di stampa e pubblicazione di libri e riviste, periodici, numeri unici, contenenti testi e/o fotografie e/o disegni . Realizzazione produzione e post produzione di audio video e fotografie volte a presentazioni, produzioni, cortometraggi ed ogni utilizzo digitale , compresa la vendita. Promozione della cultura digitale, progettazione , realizzo e utilizzo di soluzioni tecnologiche per navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, virtuale , 3d). Utilizzo di stampanti 3d o produzione manuali e/o meccaniche di oggetti anche per la vendita. Attività di marketing pubblicitario e grafica compresa la realizzazione di siti web o pagine social network;
- Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate, in particolare nei seguenti settori:

  - Cura e manutenzione del paesaggio, nonché attività di giardinaggio;
  - Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria civile ed industriale;
  - Allestimento di locali e aree per manifestazioni pubbliche e private;
  - Servizi di recapito, volantinaggio, affissioni e portierato;
  - Custodia e gestione di centri e attività di tipo turistico, culturale e informativo, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo musei, librerie, giardini, parchi, laboratori, punti di informazione turistica, informagiovani, etc.
  - Attività connesse: ogni attività connessa al mondo digitale quali video foto e audio produzioni, gaming, utilizzo di devices 4.0, stampati 3d etc

- Attività informatiche e di programmazione, installazione macchine
- Attività pubblicitarie, di grafica, di stampa, in particolare produzione e pubblicazione di materiale didattico, divulgativo e scientifico, guide e testi; ideazione, sviluppo, produzione e promozione di guide e altro materiale informativo in formati digitali, applicazioni e altri sistemi interattivi; nonché progettazione e realizzazione di siti internet, portali, etc.
- Sviluppo e produzione di pacchetti applicativi (software);
- Servizi di ufficio stampa e segreteria;
- Servizi di traduzione e interpretariato;
- Sviluppo e gestione di piattaforme di commercio elettronico e creazione di marchi di prodotto;
- Assistenza informatica e di data entry;
- Commercializzazione di manufatti, oggettistica in genere, creazioni artistiche all'interno di locali autonomi e non, in mercatini, fiere, esposizioni, centri commerciali, etc.

o Attività di trasporto terrestre di passeggeri a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo scuolabus, autobus, navette, noleggi speciali, etc.

- Assistenza e servizi per lo studio e la soluzione di esigenze connesse e/o affini a quelle sopra elencate.

- agricoltura sociale e più in generale attività di carattere agricolo e attività connesse (es. attività agrituristiche, fattorie didattiche, pet terapy, etc.) con particolare attenzione all'agricoltura biologica e ai prodotti a km zero;
- organizzazione e gestione di attività ad alto contenuto innovativo tra cui le attività di progettazione, gestione, rendicontazione e comunicazione di iniziative, quali a titolo esemplificativo quelle derivanti da finanziamenti e/o bandi di natura europea, nazionale, regionale e locale;
- organizzazione e gestione di gruppi di acquisto di beni e servizi a favore dei soci e della comunità.

- gestione di infopoint per orientamento formativo, turistico e all'immigrazione;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- Radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; canali social, videotrasmissioni , videoblog etc.
- Attività di carattere agricolo e attività connesse (es. attività agrituristiche, fattorie didattiche, pet terapy, etc.) nonché trasformazione dei prodotti primari e commercializzazione;
- Organizzazione e gestione di servizi socializzanti quali ricorrenze, compleanni, matrimoni anniversari, sagre e feste anche con la partecipazione della comunità;
- servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;
- attività commerciali di concessione in licenza di marchi di certificazione.

Inoltre la Società Cooperativa potrà, svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali: perciò, a titolo esemplificativo, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, incluse le assunzioni di partecipazioni societarie, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e attinenti comunque, indirettamente o direttamente, ai medesimi.

La Cooperativa si propone di svolgere le suddette attività sia direttamente, che in associazione con terzi, ovvero conto terzi, sia in Italia che all'estero.

La Cooperativa si prefigge anche lo scopo di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta di prestiti,

limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto, potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

La Cooperativa può partecipare ai pubblici appalti secondo le modalità di legge.

TITOLO III

SOCI

Articolo 6 Numero e requisiti dei soci

Il numero dei Soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto sociale o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali della cooperativa.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa. L'ammissione pertanto deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo, e non deve compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella esercitata dalla Cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa; a tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

I soci della Cooperativa potranno essere suddivisi nelle seguenti categorie:

1. soci lavoratori retribuiti, che prestano la propria attività lavorativa a favore della Cooperativa secondo le modalità previste dal regolamento interno di cui al successivo articolo 18;

2. soci volontari, iscritti in apposita sezione del libro soci, che prestano gratuitamente la propria attività lavorativa a favore della Cooperativa in conformità alle previsioni della legge 8/11/1991 n° 381 ed il cui numero non può essere superiore alla metà del numero complessivo dei soci.

Per quanto attiene ai soci lavoratori retribuiti, ai sensi di legge, il socio lavoratore stabilisce, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma – ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale – con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali; dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalle normative, in quanto compatibili con la posizione di socio lavoratore.

Di conseguenza, con l'apposito regolamento, previsto al successivo articolo 18 ed approvato dall'assemblea, la cooperativa definisce e disciplina la tipologia dei rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori, nel rispetto della vigente normativa sulla posizione del socio lavoratore.

Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa, nel rispetto del requisito fissato dall'art.11 legge 381/1991.

Inoltre, possono essere ammessi quali soci sovventori le persone fisiche, le persone giuridiche, altri enti, società e soggetti diversi, nei limiti e secondo le disposizioni di cui all'art.4 della legge 31 gennaio 1992 n.59.

Nei modi e nelle forme previste dagli articoli 5 e 6 della legge n° 59/1992, la Cooperativa potrà avvalersi delle relative forme di finanziamento.

Nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 2526 c.c. potranno essere emessi strumenti finanziari.
Nel caso in cui la Cooperativa intenda avvalersi delle facoltà individuate in uno o più dei tre commi precedenti, ammettendo soci finanziatori, dovrà preventivamente essere approvato dall'assemblea un apposito regolamento in cui siano stabiliti:
- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.
La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

Articolo 7 Ammissione a socio

Chi intende essere ammesso come Socio cooperatore dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, che dovrà contenere:
1) l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza e codice fiscale;
2) l'indicazione della sua effettiva attività lavorativa, della capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo di rapporto di lavoro che il socio intende instaurare con la Cooperativa, nel rispetto delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari;
3) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà essere inferiore a quella stabilita dall'atto costitutivo, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
4) la dichiarazione di impegno ad attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;

5) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 35 del presente statuto.

Nella domanda di ammissione, le persone giuridiche, qualora possano aderire alla cooperativa, oltre a quanto previsto per i soci cooperatori, compatibilmente con il loro stato di persone giuridiche, dovranno altresì indicare i soggetti che la rappresenteranno e produrre copia della delibera avente ad oggetto la domanda di ammissione a socio con l'individuazione del mandatario. Spetta all'organo amministrativo richiedere la documentazione ulteriore eventualmente necessaria per verificare se ricorrano, o meno, cause di contrasto o incompatibilità della domanda di ammissione agli scopi e alle disposizioni contenute nell'atto costitutivo.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art.6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità e i termini per il versamento del capitale anche ai sensi dell'art.21. Con riferimento ai soci cooperatori, la delibera di ammissione può stabilire la tipologia del rapporto mutualistico che viene instaurato con la cooperativa ai sensi del precedente art.4 penultimo comma.

La delibera di ammissione verrà comunicata tempestivamente all'interessato e sarà annotata al libro soci, dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art.8 e secondo le modalità ivi individuate. Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

In caso di rigetto della domanda di ammissione l'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la delibera e comunicarla al soggetto interessato. Quest'ultimo, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere all'organo amministrativo che sulla propria domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Articolo 8 Obblighi dei soci

I Soci sono obbligati:

a) al versamento della quota sottoscritta secondo le modalità e nei termini previsti dal presente statuto;
b) al versamento della tassa di ammissione, se prevista, non soggetta a restituzione e acquisita alla riserva legale indivisibile, come determinato dall'organo amministrativo;
c) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;
d) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
e) se soci lavoratori retribuiti, a partecipare conferendo il proprio lavoro alla attività dell'impresa sociale in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.
f) a partecipare alle assemblee e alla vita della Cooperativa rispettandone norme statutarie e regolamenti. E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino un'attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo, che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

Articolo 9 Soci Speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:
a) alla loro formazione professionale;
b) al loro inserimento nell'impresa.
Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro

formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.
Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.
La delibera di ammissione dell'organo amministrativo stabilisce:
1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura anche inferiore rispetto a quanto previsto per i soci ordinari.
Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 19, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.
Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore e non può esercitare i diritti previsti dall'art.2476 del codice civile.
Ai soci speciali si applicano le disposizioni in materia di recesso e decadenza di cui all'art.11 e seguenti del presente statuto.
I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto.
Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione

all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini, le modalità e le conseguenze previste dall'articolo 13.

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Articolo 10 Perdita della qualità di socio

Il rapporto associativo si scioglie per recesso, esclusione, decadenza e per causa di morte.

Articolo 11 Recesso

Oltre che per i casi previsti dalla legge, può recedere il Socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

c) il cui rapporto di lavoro in forma subordinata, autonoma o di altra natura, per qualsiasi causa e motivazione, sia stato risolto.

La domanda di recesso deve essere presentata mediante lettera raccomandata o altra forma che ne attesti l'avvenuta ricezione.

Spetta all'organo amministrativo, entro 60 giorni dalla domanda, constatare se ricorrano i motivi che a norma di legge e del presente Statuto legittimino il recesso.

Articolo 12 Decadenza

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 6 e dall'articolo 8 ultimo comma oppure nel caso di sopravvenuta inabilità fisica, o qualora il rapporto di lavoro in forma subordinata, autonoma o di altra natura, per qualsiasi causa e motivazione, sia stato risolto, o per qualunque causa che impedisca al socio di partecipare validamente ai lavori dell'impresa sociale.

Qualora ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperativa, l'organo amministrativo ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità fisica, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione.

Articolo 13 Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del Socio:

a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle Assemblee regolarmente convocate;

c) che si renda moroso nel versamento della tassa di ammissione e delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;

d) che venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità fra quelle previste dallo Statuto all'articolo 6 o all'articolo 8 ultimo comma;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

f) che commetta atti valutabili quali notevole inadempimento, come delimitato dall'articolo 1453 1455 del C.C.;

g) il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;

h) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto anche per inadempimento;

i) che, in qualità di socio speciale, non abbia eseguito con diligenza il programma di formazione di cui all'articolo 9 e, pertanto, non abbia conseguito gli obiettivi che sono lo scopo del suo rapporto associativo;

l) che in qualunque modo arrechi danni alla Società Cooperativa;

m) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per
reati infamanti.

Articolo 14 Effetti della perdita della qualità di socio

Il recesso, la decadenza e l'esclusione producono la loro efficacia con la delibera da parte dell'organo amministrativo e con la conseguente trascrizione a libro soci. Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dell'articolo 4 ultimo comma.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci che ne sono l'oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o con altra forma che ne attesti l'effettiva ricezione; le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati su tali materie saranno demandate alla decisione arbitrale, secondo quanto previsto dall'articolo 35 del presente Statuto.

Articolo 15 Rimborso delle quote

I Soci receduti, decaduti ed esclusi, hanno soltanto diritto al rimborso del capitale effettivamente versato, come eventualmente aumentato per effetto delle rivalutazioni operate ai sensi dell'art.7 legge 59/92 o delle integrazioni effettuate a titolo di ristorno, nonché i dividendi eventualmente maturati di cui alla lettera d) dell' articolo 23; la liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies del c.c. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Società Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito, si matura allo scadere dei 180 (centoottanta) giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio. La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale sociale assegnato al socio ai sensi dell'articolo 2545 sexies può essere corrisposto in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un massimo di cinque anni.

Articolo 16 Caso di morte del socio

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi e/o legatari al rimborso di quanto stabilito nel precedente articolo si matura, nella misura e con le modalità medesime

ivi previste, allo scadere dei 180 (centoottanta) giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si è verificata la morte.

Articolo 17 Modalità del rimborso delle quote da parte dei soci e degli eredi

I Soci receduti, decaduti ed esclusi e gli eredi del Socio defunto, dovranno chiedere il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei 180 (centoottanta) giorni, indicati rispettivamente nei precedenti articoli 15 e 16.

Gli eredi del Socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, saranno devolute, con deliberazione dell'Assemblea, alla riserva legale.

TITOLO V

CONFERIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Articolo 18 Conferimento delle prestazioni di lavoro

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio viene disciplinata da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea dei soci, ma con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Detto regolamento stabilisce:

a) le tipologie di rapporto instaurabili con i soci lavoratori;

b) le prestazioni ed i relativi trattamenti economici e normativi;

c) l'assetto organizzativo, aziendale e del lavoro, in relazione anche alle diverse tipologie di rapporti instaurabili con i soci e con il restante personale, dipendente o collaboratore;

d) le ragioni in presenza del quale l'organo amministrativo può deliberare la sospensione o la riduzione delle prestazioni lavorative dei soci, ed i relativi effetti;

e) i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure per farvi fronte;

f) il programma di mobilità in presenza delle condizioni previste dalla legge;

g) le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del d.lgs 112/2017.

L'Assemblea dei soci, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto di quanto previsto dal l'art.11 del D.P.R. n.601/1973 e comunque in proporzione alla quantità e qualità di lavoro che ciascun socio ha prestato durante l'esercizio sociale. Le somme ripartite a tale titolo potranno anche essere destinate, sempre previa delibera dell'assemblea, all'aumento delle quote sociali sino al massimale consentito dalle leggi vigenti.

TITOLO VI
RISTORNI

Articolo 19 Ristorni

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, l'attribuzione di ristorni ai soci cooperatori, proporzionalmente alla qualità e quantità delle prestazioni lavorative effettuate a favore della Cooperativa, in conformità ai criteri stabiliti dal relativo apposito regolamento, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente e dalle disposizioni del presente statuto.

Nel caso in cui si voglia riconoscere ai soci il ristorno, la cooperativa dovrà comunque riportare separatamente nel bilancio, in funzione del ristorno, i dati relativi all'attività svolta con i soci e le somme complessive ripartibili ai soci a titolo di ristorno non potranno eccedere l'avanzo di gestione che la cooperativa ha conseguito nell'anno dall'attività svolta con i soci.

In considerazione delle categorie di soci ammesse dal presente Statuto, pertanto, il regolamento dovrà disciplinare il ristorno, consentendo all'Assemblea di riconoscerlo:

per i soci lavoratori, quale integrazione delle retribuzioni, mediante una corresponsione riconosciuta proporzionalmente alla qualità e quantità delle prestazioni lavorative effettuate a favore della Cooperativa.
L'assemblea può deliberare la distribuzione del ristorno, in tutto o in parte, mediante l'aumento proporzionale della singola quota di capitale sociale.

TITOLO VII PATRIMONIO SOCIALE BILANCIO

Articolo 20 Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:
a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da:
1) dai conferimenti sottoscritti dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero);
2) dalle quote, di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti, detenute dai soci sovventori;
b. dalle somme eventualmente versate dai soci quale sovrapprezzo ai sensi del precedente articolo 8 lettera c);
c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
d. dalla riserva straordinaria;
e. da ogni altro fondo o riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.
Le riserve legali, statutarie e straordinarie di cui alle precedenti lettere c), d), e) sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto dello scioglimento.
Tale carattere di indivisibilità è in ogni caso attribuito e conservato alle riserve accantonate a tal fine dalla cooperativa nel rispetto dell'articolo 26 del DLPCS 14 dicembre 1947 n.1577, del titolo III del DPR 29 settembre 1973 n.601 e dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n.904.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite della quota di capitale sociale sottoscritta.

Articolo 21 Versamento delle quote sottoscritte

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate secondo le modalità previste dall'organo amministrativo.
Le quote dei soci sovventori debbono essere versate totalmente all'atto della sottoscrizione.
Le quote detenute dai soci sovventori potranno essere trasferite purché interamente liberate e subordinatamente all'espresso gradimento della cooperativa nei confronti dell'acquirente.

Articolo 22 Caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio. Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dallo statuto per l'ammissione dei soci. In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 35.

Articolo 23 Bilancio e destinazione dell'utile

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, nei vari elementi e documenti che lo compongono, in conformità ai principi di legge e alla vigente normativa.
Gli amministratori devono indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici, illustrare le ragioni delle decisioni assunte in merito all'ammissione di nuovi soci cooperatori.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 19 e, successivamente, sulla distribuzione degli utili annuali, destinandoli:
a) nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge, al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti dell'art.12 legge 16/12/1977 n.904;
b) nella misura del 3% (tre per cento), e comunque non inferiore al limite minimo inderogabile eventualemte previsto dalla legge, al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito ai sensi dell'art.11 Legge 31.1.92 n.59;
c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale effettivamente versato, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992, n.59;
d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
e) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'articolo 20, mai divisibili tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti dell'art.12 legge 16/12/1977 n.904. L'Assemblea, peraltro, può altresì deliberare che la totalità dei residui attivi, al netto della quota di cui alla precedente lettera b) riservata al Fondo mutualistico, sia devoluta al fondo di riserva legale.

TITOLO VIII
GLI ORGANI SOCIALI

Articolo 24 L'Assemblea dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che

rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione. Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea: 1. approva il bilancio consuntivo; 2. nomina l'organo amministrativo; 3. procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti; 4. determina la misura degli eventuali compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale (anche l'eventuale gratuità per uno o più amministratori deve essere oggetto di deliberazione), ai sindaci e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti; 5. approva i regolamenti previsti dal presente statuto; 6. delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti; 7. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale che siano riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto; 8 approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017; 9 delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare:

1. sulle modifiche dell'atto costitutivo;
2. sulla nomina, sostituzione e fissazione dei poteri dei liquidatori;
3. su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 25 Convocazione

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, da comunicare ai soci tramite lettera raccomandata, da inviare almeno otto giorni prima dell'adunanza, o con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento. In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o

rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e gli amministratori e i sindaci effettivi ove previsti.

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita dal primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

Articolo 26 Quorum deliberativo

In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto, e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che per le materie per le quali siano previste maggioranze qualificate a norma di legge o del presente statuto e salvo che per deliberare sullo scioglimento e la liquidazione della società, per cui occorrerà la presenza diretta o per delega di almeno un quarto della metà dei voti spettanti ai soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti presenti o rappresentati. Per l'approvazione del regolamento di cui all'art.18 e per l'eventuale adozione del piano di crisi aziendale previsto dallo stesso regolamento è necessario il voto favorevole dei soci lavoratori presenti o rappresentati in assemblea.

Articolo 27 Votazioni

Per le votazioni si procederà con il sistema della alzata di mano o per divisione. E' comunque esclusa la forma di votazione segreta, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, nelle sole elezioni delle cariche sociali.

Articolo 28 Diritto di voto

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti nell'Albo dei soci da almeno novanta giorni. Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio, non Amministratore, né Sindaco, qualora nominati, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio può rappresentare fino a tre soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale delle assemblee e conservate fra gli atti sociali. Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia la quota posseduta. Per i soci speciali valgono le limitazioni di cui all'art.9. Il socio persona

giuridica deve essere rappresentato da chi ne è regolarmente delegato ed ha da uno a tre voti, secondo quanto deliberato in sede di am-missione. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale delle Assemblee e conservate fra gli atti sociali.

Articolo 29 Svolgimento delle Assemblee

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un socio eletto dall'Assemblea stessa. L'assemblea può nominare un Segretario, e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, salvo che il verbale delle assemblee straordinarie che deve essere redatto da un Notaio.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze

TITOLO IX

L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 30 Organo amministrativo

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi. Gli amministratori possono essere rieletti. La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed eventualmente un vicepresidente che lo sostituisca temporaneamente in caso di assenza o impedimento.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori. La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti

prevale il voto del Presidente ove il Consiglio sia composto da un numero pari di membri.
E' ammesso il voto per delega con un massimo di una delega per amministratore.
La riunione del Consiglio di Amministrazione può anche svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.
In particolare, è necessario che:
- sia consentito al presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di presenza totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.
Agli amministratori è affidata la gestione della società. In sede di nomina ovvero successivamente possono tuttavia essere indicati da parte dei soci limiti ai poteri degli amministratori.
Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo, all'Organo Amministrativo:
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
b) redigere i bilanci consuntivi, il bilancio sociale e gli eventuali preventivi con le relative relazioni; in occasione del bilancio di esercizio, spetterà agli amministratori illustrare ai soci i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla

sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendano intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art.2545-octies c.c., e nella medesima relazione l'organo amministrativo deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci;

c) compilare i regolamenti interni previsti dal presente statuto per sottoporli all'assemblea dei soci;

d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

e) deliberare e concedere avvalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;

f) deliberare su tutte le altre materie di cui all'articolo quattro e compierne i seguenti atti;

g) deliberare sul conferimento di procure per determinati atti o categorie di atti;

h) assumere e licenziare il personale della Società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;

l) nominare uno o più coordinatori, ed in generale, attribuire competenze e funzioni a soci e a terzi, anche conferendo loro procure speciali e/o generali, al fine di svolgere i compiti loro assegnati;

m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente Statuto, siano riservati all' Assemblea generale.

In sede di nomina possono essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dagli articoli 2475, comma 5, e 2544 del codice civile. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto

di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Articolo 31 Sostituzione degli amministratori

In caso di mancanza di uno o più Amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile.

Articolo 32 Potere di rappresentanza della Società

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione, nonché al Vicepresidente ed ai Consiglieri delegati, se nominati.

TITOLO X

I CONTROLLI

Articolo 33 Revisione legale e Sindaco Unico o Collegio Sindacale

La revisione legale è esercitata da un revisore unico o da una società di revisione. Tale attività può essere svolta dal Sindaco Unico o dal Collegio sindacale se nominati. Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543 comma 1 del codice civile, ovvero per eventuale autonoma e facoltativa decisione della cooperativa, l'assemblea procede alla nomina di un Sindaco Unico o da un Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, i quali devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti norme di legge.

In caso di Collegio Sindacale l'assemblea nomina altresì il presidente del Collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci.

La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinunzia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per

l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Articolo 34 Compiti del Sindaco Unico o del Collegio Sindacale

Il Sindaco Unico o in alternativa ogni componente del Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il Sindaco Unico o il Collegio sindacale esercitano anche la revisione legale dei conti a meno che il controllo contabile non sia esercitato da un revisore contabile (o da una società di revisione) ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

TITOLO XI

ARBITRATO

Articolo 35 Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia fra soci e fra costoro e la Società, comprese quelle relative all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da e/o contro i soci, da e/o contro la Società, ivi comprese quelle relative ai rapporti tra gli stessi, dovranno essere

oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento del servizio di Conciliazione della Camera di Commercio ove ha la sede la cooperativa, con gli effetti previsti dagli articoli 38 e seguenti del D.lgs. 5/2003, nonché delle vigenti disposizioni in materia, le cui spese saranno sostenute pro capite in ragione delle parti interessate.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista dalla presente clausola, entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio che provvederà alla nomina dell'arbitro/arbitri.

TITOLO XII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 36 Nomina dei liquidatori

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà procedere alla nomina da uno a tre liquidatori, scegliendoli anche fra i soci, stabilendone i poteri.

Articolo 37 Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale deve essere devoluto al fondo mutualistico costituito ai sensi dell'art.11 della Legge 59/92, dopo aver dedotto il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci, come eventualmente aumentato per effetto delle rivalutazioni operate ai sensi dell'art.7 legge 59/92 o delle integrazioni effettuate a titolo di ristorno, nonché i dividendi eventualmente maturati ai sensi alla lettera d) del precedente articolo 23.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 38 Regolamenti interni

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare Regolamenti Interni, sottoponendoli all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea.

Articolo 39 Rinvio alle leggi vigenti

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, valgono le norme del vigente Codice Civile e le leggi speciali sulla Cooperazione.

Articolo 40 Inderogabilità delle clausole mutualistiche

Le clausole mutualistiche contenute nel presente statuto agli articoli 4, 15, 20, 23, 37 sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.

STATUTO DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

"360 LIGURIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA
NORME APPLICABILI

Articolo 1
Costituzione e sede sociale

E' costituita la società cooperativa sociale denominata "360 LIGURIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

La Società ha sede in Comune di IMPERIA e potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e nei termini di legge.

Il domicilio di ogni socio per i rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

Articolo 2
Durata della società

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

Articolo 3
Norme applicabili

La Cooperativa è costituita ai sensi della legge 8 novembre 1991, n° 381, e del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché, in quanto compatibili con la disciplina della società cooperativa, le disposizioni in materia di società per azioni, di società a responsabilità limitata e di imprese sociali di cui al d.lgs 112/2017.

TITOLO II
SCOPO - OGGETTO

Articolo 4
Scopo sociale

La società ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi e delle attività, ai sensi dell'articolo 1, lettera a e lettera b, della Legge 381/91, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112.

La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo. La società si iscriverà al Registro regionale del Terzo Settore - Sezione cooperative sociali di cui alla Legge regionale n° 42/2012 istituito ai sensi della Legge n.381 dell'11/1/1991.
Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla "sezione cooperazione sociale" prevista dal D.Lgs.C.P.S. 14/12/1947 n.1577, come modificato dall'art.6 comma 1 lett. c) della Legge 8/11/1991 n.381, nonché la cancellazione dal Registro regionale sopra citato.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ai sensi dell'art. 45 della Costituzione Repubblicana e dell'art. 2511 del codice civile.
Lo scopo mutualistico che i soci cooperatori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.
La Società Cooperativa, oltre che con i propri soci, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci, all'atto dell'ammissione o successivamente, ed in relazione all'attività lavorativa da svolgere, instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana, secondo le modalità di cui all'art.18 del presente statuto.

Articolo 5
Oggetto

La società ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi e delle attività, ai sensi dell'articolo 1, lettera a e lettera b, della Legge 381/91, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112.
La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo in cui l'attività di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi può essere connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.

In relazione al perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio – sanitari, educativi e formativi si realizzerà attraverso:

- Interventi e servizi sociali , servizi e prestazioni di tipo sanitario e socio-sanitario in particolare attraverso la gestione stabile o temporanea, in conto proprio o in conto terzi di servizi e centri di riabilitazione, centri di accoglienza residenziali e semi-residenziali e strutture annesse quali laboratori, botteghe, etc., servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso le famiglie, quanto presso strutture di accoglienza e forme di attività

Allegato "B"
all'atto n. 15476 Rep. 11837 Fasc.
del 22/02/2022

educativa sperimentale; progettazione, organizzazione e gestione di attività e servizi di assistenza generica, educativa, infermieristica, sanitaria, riabilitativa;

- Attività legate all'educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, in particolare attività di prevenzione, di sostegno scolastico, compresa le gestione di strutture, spazi di socializzazione culturale, del tempo libero e del turismo; oltre che attività di sensibilizzazione della comunità locale al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione rivolta alle persone in difficoltà, anche nell'ambito del mondo della scuola; attività di formazione, consulenza e orientamento; attività di promozione della cultura della solidarietà, della giustizia, della pace e della non violenza; attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e affermazione dei loro diritti; attività di sostegno ed accoglienza anche di tipo ludico e sportivo, legate anche a scambi culturali e linguistici, volti a favorire gemellaggi e internazionalizzazione, presso privati, scuole, residenze, stabilimenti e strutture anche temporanee messe a disposizione da enti pubblici e privati anche esteri al di fuori del territorio italiano.
- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- Trasporto disabili: accompagnamento individuale di portatori di handicap ed il trasporto degli stessi tramite autovetture e/o altri automezzi specifici;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale; promozione degli scambi culturali, dell'ospitalità e della circolarità delle persone in ambito europeo e oltre anche attraverso l'adesione a circuiti di interscambio, au pairing, volontariato con la possibilità di apertura di una sede fissa e/o online, indipendente o in franchising;
- Attività di supporto ai soci con particolare riferimento a servizi ai soci di carattere logistico e amministrativo e fornitura di supporti tecnologici in relazione alle attività di promozione, divulgazione, didattica ed educazione per la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali;
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e dal contrasto della povertà educativa;
- Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate anche attraverso attività di mediazione culturale, sociale e familiare;
- Mediazione familiare intesa come servizio sociale, di assistenza sociale, di orientamento e simili svolto a favore di individue e/o famiglie, nonché attività di tutela e orientamento di minori e consulenza in materia di bilanci familiari, nonché attività di consultorio familiare e matrimoniale;
- Attività di contrasto alla violenza di genere e a tutte le forme di discriminazione con attività di progettazione, assistenza e integrazione delle vittime e con azioni di prevenzione ed educazione finalizzate a tale scopo;
- Agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni e/o integrazioni
- Attività di collaborazione e progettazione a qualsiasi titolo con persone e/o enti legati al servizio civile universale;
- Turismo sociale inteso come gestione di colonie, campeggi, case per ferie, ostelli per la gioventù, altri complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale ai sensi della legge 326 del 21 marzo 1958 e successive e conseguenti modificazioni e/o integrazioni;
- Attività di educazione ambientale per conto proprio e conto terzi, legate allo sviluppo di progetti e pratiche ecosostenibili, relativamente alla protezione dell'ambiente;
- Attività destinate ai minori quali servizi didattici, educativi, sportivi e di ristorazione;
- Radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; canali social, videotrasmissioni , videoblog etc.

In particolare, per quel che riguarda lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, si concretizzerà attraverso:

- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni e/o integrazioni;
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; tali attività potranno essere svolte anche in qualità di tour operator, agenzia di viaggio, guida e servizi connessi.
- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- Gestione e organizzazione di momenti di ritrovo, di confronto e di svago, nonché realizzazione, gestione, anche in concessione, in conto proprio e/o di terzi, di locali e strutture ricettive (comprensive di locali, impianti e opere complementari) quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: alberghi, villaggi turistici, motel, camping, aree per convegni, congressi, conferenze e spettacoli in genere ivi compreso l'allestimento e la gestione degli stessi; agriturismo, immobili adibiti ad attività ricettive extra-alberghiere, immobili pubblici e privati da destinare ad altra destinazione d'uso e anche compresa la gestione di punti di ristoro, spacci, bar, ristoranti, annessi o meno a tutte le attività predette; distribuzione sotto qualsiasi genere di alimenti e bevande, convivenze in genere, mense, centri per la ristorazione collettiva, e quant'altro di simile, servizi di catering e banqueting; ricerca, selezione, acquisizione e distribuzione di qualsiasi tipo di derrata alimentare dando sempre la scelta a prodotti salubri e possibilmente locali; gestione a tale scopo di magazzini, impianti, depositi e filiali appositamente costruiti e/o presi in locazione o concessi in comodato; conduzione di aziende del settore della ristorazione e del

turismo, comunque pervenute alla Cooperativa e ciò per conferimento, acquisto, concessione amministrativa, affitto, comodato, sia direttamente che in affidamento o in assegnazione ai soci; gestione di stabilimenti balneari, spiagge, palestre, parcheggi, aree sportive, parchi gioco, autorimesse;

- attività di carattere agricolo e attività connesse (es. attività agrituristiche, fattorie didattiche, pet terapy, etc.) nonché trasformazione dei prodotti primari e commercializzazione;
- Organizzazione e gestione di gruppi di acquisto di beni e servizi a favore dei soci e della comunità
- Organizzazione e gestione di servizi socializzanti quali ricorrenze, compleanni, matrimoni anniversari, sagre e feste anche con la partecipazione della comunità;
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, con particolare attenzione ai servizi per il turismo (marketing, ricettività, accoglienza, intrattenimento, educazione, accompagnamento) anche in forma di consulenza e collaborazione con enti pubblici e privati; promozione e valorizzazione del territorio attraverso progetti di marketing territoriale, di promozione e comunicazione turistica, ambientale e geografica dei luoghi e delle culture.
- Studio e progettazione di percorsi tematici e itinerari turistici, culturali e di valorizzazione del territorio compresa realizzazione, sviluppo e mantenimento anche attraverso mappatura, rilevazione GPS; progettazione, realizzazione e gestione di strutture di supporto e di servizi all'ospite in genere e specialmente quello sportivo naturalistico ambientale;
- Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate, in particolare nei seguenti settori:
    - Cura e manutenzione del paesaggio, nonché attività di giardinaggio;
    - Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria civile ed industriale;
    - Allestimento di locali e aree per manifestazioni pubbliche e private;
    - Servizi di recapito, volantinaggio, affissioni e portierato;
    - Custodia e gestione di centri e attività di tipo turistico, culturale e informativo, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo musei, librerie, giardini, parchi, laboratori, punti di informazione turistica, informagiovani, etc.
    - Attività connesse: ogni attività connessa al mondo digitale quali video foto e audio produzioni, gaming, utilizzo di devices 4.0, stampati 3d etc
    - Attività informatiche e di programmazione, installazione macchine
    - Attività pubblicitarie, di grafica, di stampa, in particolare produzione e pubblicazione di materiale didattico, divulgativo e scientifico, guide e testi; ideazione, sviluppo, produzione e promozione di guide e altro materiale informativo in formati digitali, applicazioni e altri sistemi interattivi; nonché progettazione e realizzazione di siti internet, portali, etc.
    - Sviluppo e produzione di pacchetti applicativi (software);
    - Servizi di ufficio stampa e segreteria;
    - Servizi di traduzione e interpretariato;
    - Sviluppo e gestione di piattaforme di commercio elettronico e creazione di marchi di prodotto;
    - Assistenza informatica e di data entry;
    - Commercializzazione di manufatti, oggettistica in genere, creazioni artistiche all'interno di locali autonomi e non, in mercatini, fiere, esposizioni, centri commerciali, etc.
    - Attività di trasporto terrestre di passeggeri a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo scuolabus, autobus, navette, noleggi speciali, etc.
    - Assistenza e servizi per lo studio e la soluzione di esigenze connesse e/o affini a quelle sopra elencate.

Inoltre la Società Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali: perciò, a titolo esemplificativo, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, incluse le assunzioni di partecipazioni societarie, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e attinenti comunque, indirettamente o direttamente, ai medesimi.

La Cooperativa si propone di svolgere le suddette attività sia direttamente che in associazione con terzi, ovvero conto terzi, sia in Italia che all'estero.

La Cooperativa si prefigge anche lo scopo di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto, potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

La Cooperativa può partecipare ai pubblici appalti secondo le modalità di legge.

TITOLO III
SOCI

Articolo 6
Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci cooperatori è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto sociale o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali della cooperativa.

In particolare, i soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, con la parte di capitale sociale conferito.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche maggiorenni aventi competenze attinenti alla natura e alle finalità dell'impresa cooperativa e che per la loro effettiva capacità, attitudine e specializzazione possono in qualunque forma partecipare personalmente all'attività della cooperativa. Nei limiti di leggi, possono essere soci Enti e persone giuridiche in genere, che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio, imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa. L'ammissione pertanto deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo, e non deve compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.

I soci della Cooperativa potranno essere suddivisi nelle seguenti categorie:

a) *soci lavoratori retribuiti*, che prestano la propria attività lavorativa a favore della Cooperativa secondo le modalità previste dal regolamento interno di cui al successivo articolo 18;
b) *soci volontari*, iscritti in apposita sezione del libro soci, che prestano gratuitamente la propria attività lavorativa a favore della Cooperativa in conformità alle previsioni della legge 8/11/1991 n° 381 ed il cui numero non può essere superiore alla metà del numero complessivo dei soci;

Per quanto attiene ai soci lavoratori retribuiti, ai sensi di legge, il socio lavoratore stabilisce, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma – ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale – con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali; dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalle normative, in quanto compatibili con la posizione di socio lavoratore.

Di conseguenza, con l'apposito regolamento, previsto al successivo articolo 18 ed approvato dall'assemblea, la cooperativa definisce e disciplina la tipologia dei rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori, nel rispetto della vigente normativa sulla posizione del socio lavoratore.

Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa, nel rispetto del requisito fissato dall'art. 11 legge 381/1991.

Inoltre, possono essere ammessi quali soci sovventori le persone fisiche, le persone giuridiche, altri enti, società e soggetti diversi, nei limiti e secondo le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Nei modi e nelle forme previste dagli articoli 5 e 6 della legge n° 59/1992, la Cooperativa potrà avvalersi delle relative forme di finanziamento.

Nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 2526 c.c. potranno essere emessi strumenti finanziari.

Nel caso in cui la Cooperativa intenda avvalersi delle facoltà individuate in uno o più dei tre commi precedenti, ammettendo soci finanziatori, dovrà preventivamente essere approvato dall'assemblea un apposito regolamento in cui siano stabiliti:
- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

Articolo 7
Ammissione a socio

Chi intende essere ammesso come Socio cooperatore dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, che dovrà contenere:

1) l'indicazione del nome, cognome, data di nascita, cittadinanza, residenza e codice fiscale;

Alessio Tondo

2) l'indicazione della sua effettiva attività lavorativa, dichiarare di possedere competenze atte al perseguimento dell'oggetto sociale, nonché del tipo di rapporto di lavoro che il socio intende instaurare con la Cooperativa, nel rispetto delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari;
3) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere, che non dovrà essere inferiore a quello stabilita dall'atto costitutivo, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
4) la dichiarazione di impegno ad attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
5) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 35 del presente statuto.

Nella domanda di ammissione, le persone giuridiche, qualora possano aderire alla cooperativa, oltre a quanto previsto per i soci cooperatori, compatibilmente con il loro stato di persone giuridiche, dovranno altresì indicare i soggetti che la rappresenteranno e produrre copia della delibera avente ad oggetto la domanda di ammissione a socio con l'individuazione del mandatario. Spetta all'organo amministrativo richiedere la documentazione ulteriore eventualmente necessaria per verificare se ricorrano, o meno, cause di contrasto o incompatibilità della domanda di ammissione agli scopi e alle disposizioni contenute nell'atto costitutivo.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità e i termini per il versamento del capitale anche ai sensi dell'art.21.

Con riferimento ai soci cooperatori, la delibera di ammissione può stabilire la tipologia del rapporto mutualistico che viene instaurato con la cooperativa ai sensi del precedente art. 4 penultimo comma.

La delibera di ammissione verrà comunicata tempestivamente all'interessato e sarà annotata al libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 8 e secondo le modalità ivi individuate. Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

In caso di rigetto della domanda di ammissione l'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la delibera e comunicarla al soggetto interessato. Quest'ultimo, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere all'organo amministrativo che sulla propria domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Articolo 8
Obblighi dei soci

I Soci sono obbligati:
a) al versamento delle quote sottoscritte secondo le modalità e nei termini previsti dal presente statuto;
b) al versamento della tassa di ammissione, se prevista, non soggetta a restituzione e acquisita alla riserva legale indivisibile, come determinato dall'organo amministrativo;
c) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;
d) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
e) se soci lavoratori retribuiti, a partecipare conferendo il proprio lavoro alla attività dell'impresa sociale in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.
f) a partecipare alle assemblee e alla vita della Cooperativa rispettandone norme statutarie e regolamenti.
E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino un'attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo, che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

Articolo 9
Soci Speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci lavoratori retribuiti in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;
b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura anche inferiore rispetto a quanto previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 19, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore e non può esercitare i diritti previsti dall'art. 2476 del codice civile.

Ai soci speciali si applicano le disposizioni in materia di recesso e decadenza di cui all'art. 11 e seguenti del presente statuto.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini, le modalità e le conseguenze previste dall'articolo 13.

TITOLO IV
RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Articolo 10
Perdita della qualità di socio

Il rapporto associativo si scioglie per recesso, esclusione, decadenza e per causa di morte.

Articolo 11
Recesso

Oltre che per i casi previsti dalla legge, può recedere il Socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
c) il cui rapporto di lavoro in forma subordinata, autonoma o di altra natura, per qualsiasi causa e motivazione, sia stato risolto.

La domanda di recesso deve essere presentata mediante lettera raccomandata.

Spetta all'organo amministrativo, entro 60 giorni dalla domanda, constatare se ricorrano i motivi che a norma di legge e del presente Statuto legittimino il recesso.

Articolo 12
Decadenza

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo, nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 6 e dall'articolo 8 ultimo comma oppure nel caso di sopravvenuta inabilità fisica, o qualora il rapporto di lavoro in forma subordinata, autonoma o di altra natura, per qualsiasi causa e motivazione, sia stato risolto o per qualunque causa che impedisca comunque al socio di partecipare validamente ai lavori dell'impresa sociale.
Qualora ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperativa, l'assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità fisica, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione.

Articolo 13
Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del Socio:

a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle Assemblee regolarmente convocate;
c) che si renda moroso nel versamento della tassa di ammissione e delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;
d) che venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità fra quelle previste dallo Statuto all'articolo 6 o all'articolo 8 ultimo comma;
e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
f) che commetta atti valutabili quali notevole inadempimento, come delimitato dall'articolo 1455 del C.C.;
g) il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;
h) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto anche per inadempimento;
i) che, in qualità di socio speciale, non abbia eseguito con diligenza il programma di formazione di cui all'articolo 9 e, pertanto, non abbia conseguito gli obiettivi che sono lo scopo del suo rapporto associativo;
l) che in qualunque modo arrechi danni alla Società Cooperativa;
m) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti.

Articolo 14
Effetti della perdita della qualità di socio

Il recesso, la decadenza e l'esclusione producono la loro efficacia con la delibera adottata dall'organo competente e con la conseguente trascrizione a libro soci. Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dell'articolo 4 ultimo comma.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci che ne sono l'oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati su tali materie saranno demandate alla decisione arbitrale, secondo quanto previsto dall'articolo 35 del presente Statuto.

Articolo 15
Rimborso delle quote

I Soci receduti, decaduti ed esclusi, hanno soltanto diritto al rimborso del capitale effettivamente versato, come eventualmente aumentato per effetto delle rivalutazioni operate ai sensi dell'art. 7 legge 59/1992 o delle integrazioni effettuate a titolo di ristorno, nonché i dividendi eventualmente maturati di cui alla lettera d) dell' articolo 23; la liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies del c.c.
Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Società Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.
La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale sociale assegnato al socio ai sensi dell'articolo 2545 sexies può essere corrisposto in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un massimo di cinque anni.

Articolo 16
Causa di morte del socio

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso di quanto stabilito nel precedente articolo si matura, nella misura e con le modalità medesime ivi previste, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del qualsiasi verificata la morte.

Articolo 17
Modalità del rimborso delle quote da parte degli eredi

I Soci receduti, decaduti ed esclusi e gli eredi del Socio defunto, dovranno chiedere il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei sei mesi, indicati rispettivamente nei precedenti articoli 15 e 16.

Gli eredi del Socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle quote, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

TITOLO V
CONFERIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Articolo 18
Conferimento delle prestazioni di lavoro

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio viene disciplinata da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, ma con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Detto regolamento stabilisce:
a) le tipologie di rapporto instaurabili con i soci lavoratori;
b) le prestazioni ed i relativi trattamenti economici e normativi;
c) l'assetto organizzativo, aziendale e del lavoro, in relazione anche alle diverse tipologie di rapporti instaurabili con i soci e con il restante personale, dipendente o collaboratore;
d) le ragioni in presenza del quale l'organo amministrativo può deliberare la sospensione o la riduzione delle prestazioni lavorative dei soci, ed i relativi effetti;
e) i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure per farvi fronte;
f) il programma di mobilità in presenza delle condizioni previste dalla legge;
g) le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del d.lgs 112/2017.

L'Assemblea dei soci, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del D.P.R. n. 601/1973 e comunque in proporzione alla quantità e qualità di lavoro che ciascun socio ha prestato durante l'esercizio sociale. Le somme ripartite a tale titolo potranno anche essere destinate, sempre previa delibera dell'assemblea, all'aumento delle quote sociali sino al massimale consentito dalle leggi vigenti.

TITOLO VI
RISTORNI

Articolo 19
Ristorni

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, l'attribuzione di ristorni ai soci cooperatori, in conformità ai criteri stabiliti dal relativo apposito regolamento, che dovrà disciplinare tale istituto nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente e dalle disposizioni del presente statuto.
Nel caso in cui si voglia riconoscere ai soci il ristorno, la cooperativa dovrà comunque riportare separatamente nel bilancio, in funzione del ristorno, i dati relativi all'attività svolta con i soci e le somme complessive ripartibili ai soci a titolo di ristorno non potranno eccedere l'avanzo di gestione che la cooperativa ha conseguito nell'anno dall'attività svolta con i soci.
In considerazione delle categorie di soci ammesse dal presente Statuto, pertanto, il regolamento dovrà disciplinare il ristorno, consentendo all'Assemblea di riconoscerlo:

- per i soci lavoratori, quale integrazione delle retribuzioni, mediante una corresponsione riconosciuta proporzionalmente alla qualità e quantità delle prestazioni lavorative effettuate a favore della Cooperativa.

L'assemblea può deliberare la distribuzione del ristorno, in tutto o in parte, mediante l'emissione di nuove quote di capitale.

TITOLO VII
PATRIMONIO SOCIALE
BILANCIO

Articolo 20
Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
1) dai conferimenti sottoscritti dai soci ordinari, rappresentati da quote di valore non inferiore a quello stabilito nell'atto costitutivo né superiore ai limiti di legge;
2) dalle quote nominative trasferibili, di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti detenute dai soci sovventori;
b. dalle somme eventualmente versate dai soci quale sovrapprezzo ai sensi del precedente articolo 8 lettera c);
c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
d. dalla riserva straordinaria;
e. da ogni altro fondo o riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Alessio Tonolo

Le riserve legali, statutarie e straordinarie di cui alle precedenti lettere c), d), e) sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto dello scioglimento.

Tale carattere di indivisibilità è in ogni caso attribuito e conservato alle riserve accantonate a tal fine dalla cooperativa nel rispetto dell'articolo 26 del DLPCS 14 dicembre 1947 n° 1577, del titolo III del DPR 29 settembre 1973 n° 601 e dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n° 904.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite del capitale sociale sottoscritto.

Articolo 21
Versamento delle quote sottoscritte

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate secondo le modalità previste dall'organo amministrativo.

Le quote dei soci sovventori debbono essere versate totalmente all'atto della sottoscrizione.

Le quote nominative detenute dai soci sovventori potranno essere trasferite purché interamente liberate e subordinatamente all'espresso gradimento della cooperativa nei confronti dell'acquirente.

Articolo 22
Caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.
Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero capitale sociale detenuto dal socio.
Il provvedimento deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dallo statuto per l'ammissione dei soci.
In caso di diniego dell'autorizzazione, si deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 35.

Articolo 23
Bilancio e destinazione dell'utile

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, nei vari elementi e documenti che lo compongono, in conformità ai principi di legge e alla vigente normativa.

Gli amministratori devono indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici ed illustrare le ragioni delle decisioni assunte in merito all'ammissione di nuovi soci cooperatori.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 19 e, successivamente, sulla distribuzione degli utili annuali, destinandoli:
a) nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge, al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti dell'art. 12 legge 16/12/1977 n. 904;
b) nella misura del 3%, al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Lega Nazionale Cooperative ai sensi dell'art. 11 Legge 31.1.92 n. 59;
c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale effettivamente versato, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
e) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'articolo 20, mai divisibili tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti dell'art. 12 legge 16/12/1977 n. 904.
L'Assemblea, peraltro, può altresì deliberare che la totalità dei residui attivi, al netto della quota di cui alla precedente lettera b) riservata al Fondo mutualistico, sia devoluta al fondo di riserva legale.

TITOLO VIII
GLI ORGANI SOCIALI

Articolo 24
L'Assemblea dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.
Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare.
L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio consuntivo;
2. approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017;
3. nomina l'organo amministrativo;
4. procede alla nomina del soggetto deputato alla revisione legale dei conti e all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
5. determina la misura degli eventuali compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale, ai sindaci e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
6. approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
7. delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti;
8. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale che siano riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare:

1. sulle modifiche dell'atto costitutivo;
2. sulla nomina, sostituzione e fissazione dei poteri dei liquidatori;
3. su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 25
Convocazione

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, da comunicare ai soci tramite lettera raccomandata da inviare almeno otto giorni prima dell'adunanza o tramite altro mezzo scritto idoneo a dimostrarne l'effettivo recapito e ricevimento da parte di tutti i soci almeno sei giorni prima dell'adunanza.
In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, ove previsti.
L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita dal primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

Articolo 26
Quorum deliberativo

In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che per le materie per le quali siano previste maggioranze qualificate a norma di legge o del presente statuto e salvo che per deliberare sullo scioglimento e la liquidazione della società, per cui occorrerà la presenza diretta o per delega di almeno un quarto dei voti spettanti ai soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti presenti o rappresentati.

Per l'approvazione del regolamento di cui all'art. 18 e per l'eventuale adozione del piano di crisi aziendale previsto dallo stesso regolamento è necessario il voto favorevole dei soci lavoratori presenti o rappresentati in assemblea.

Articolo 27
Votazioni

Per le votazioni si procederà con il sistema della alzata di mano o per divisione. Per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone, si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, col sistema della votazione a scrutinio segreto.

Articolo 28
Diritto di voto

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio, non Amministratore, né Sindaco, qualora nominati, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio non può rappresentare più di un socio.
Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale delle assemblee e conservate fra gli atti sociali.
Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute.
Per i soci speciali valgono le limitazioni di cui all'art. 9.
Il socio persona giuridica deve essere rappresentato da chi ne è regolarmente delegato ed ha da uno a tre voti, secondo quanto deliberato in sede di ammissione.
Le deleghe devono essere menzionate nel verbale delle Assemblee e conservate fra gli atti sociali.

Articolo 29
Svolgimento delle Assemblee

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta da un socio eletto dall'Assemblea stessa.
L'assemblea può nominare un Segretario, e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto dal Notaio.
L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.
In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

TITOLO IX
L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 30
Organo amministrativo

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da almeno tre membri: il numero dei componenti è determinato dall'assemblea dei soci in sede di nomina.
L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.
Ai possessori di strumenti finanziari, conformemente a quanto disposto dal presente statuto e della legge, non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi.

Gli amministratori possono essere rieletti.
La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed eventualmente un vicepresidente che lo sostituisca temporaneamente in caso di assenza o impedimento.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori
La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idóneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente ove il Consiglio sia composto da un numero pari di membri.

Alessio Tondo

La riunione del Consiglio di Amministrazione può anche svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.
In particolare, è necessario che:
- sia consentito al presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di presenza totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Agli amministratori è affidata la gestione della società.

Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo, all'Organo Amministrativo:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

b) redigere i bilanci consuntivi, il bilancio sociale e gli eventuali preventivi con le relative relazioni; in occasione del bilancio di esercizio, spetterà agli amministratori illustrare ai soci i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle quote che si intendano intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545-octies c.c.., e nella medesima relazione l'organo amministrativo deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci;

c) compilare i regolamenti interni previsti dal presente statuto per sottoporli all'assemblea dei soci;

d) deliberare sulla stipula di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

e) deliberare e concedere avvalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;

f) deliberare sul conferimento di procure per determinati atti o categorie di atti;

g) assumere e licenziare il personale della Società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;

i) nominare uno o più coordinatori, ed in generale, attribuire competenze e funzioni a soci e a terzi, anche conferendo loro procure speciali e/o generali, al fine di svolgere i compiti loro assegnati;

l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria a straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente Statuto, siano riservati alla Assemblea generale.

In sede di nomina possono essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.
Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dagli articoli 2475, comma 5, e 2544 del codice civile.
Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Articolo 31
Sostituzione degli amministratori

In caso di mancanza di uno o più Amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile.

Articolo 32
Potere di rappresentanza della Società

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché al Vicepresidente ed ai Consiglieri delegati, se nominati.

TITOLO X
I CONTROLLI

Articolo 33
Revisione legale e Sindaco Unico o Collegio Sindacale
La revisione legale è esercitata da un revisore unico o da una società di revisione,ove necessario. Tale attività può essere svolta dal Sindaco Unico o dal Collegio sindacale se nominati. Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543 comma 1 del codice civile, ovvero per eventuale autonoma e facoltativa decisione della cooperativa, l'assemblea procede alla nomina di un Sindaco Unico o da un Collegio

Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, i quali devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti norme di legge.
In caso di Collegio Sindacale l'assemblea nomina altresì il presidente del Collegio stesso. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.
Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.
I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci.
La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. In caso di morte, di decadenza o rinunzia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Articolo 34
Compiti del Sindaco Unico o del Collegio Sindacale

Il Sindaco Unico o in alternativa ogni componente del Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.
Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.
Il Sindaco Unico o il Collegio sindacale esercitano anche la revisione legale dei conti a meno che il controllo contabile non sia esercitato da un revisore contabile (o da una società di revisione) ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

TITOLO XI
CONCILIAZIONE ED ARBITRATO

Articolo 35
Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia fra soci e fra costoro e la Società, comprese quelle relative all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da e/o contro i soci, da e/o contro la Società, ivi comprese quelle relative ai rapporti tra gli stessi, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento del servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Riviere di Liguria – Imperia, Savona, La Spezia con gli effetti previsti dagli articoli 38 e seguenti del D.lgs. 5/2003, nonché delle vigenti disposizioni in materia, le cui spese saranno sostenute pro capite in ragione delle parti interessate.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista dalla presente clausola, entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio che provvederà alla nomina dell'arbitro/arbitri.

TITOLO XII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 36
Nomina dei liquidatori

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli anche fra i soci, stabilendone i poteri.

Articolo 37
Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale deve essere devoluto al fondo mutualistico costituito dalla Lega Nazionale Cooperative ai sensi dell'art. 11 della Legge 59/92, dopo aver dedotto il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci, come eventualmente aumentato per effetto delle rivalutazioni operate ai sensi dell'art. 7 legge 59/92 o delle integrazioni effettuate a titolo di ristorno, nonché i dividendi eventualmente maturati ai sensi alla lettera d) del precedente articolo 23.

TITOLO XIII
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 38
Regolamenti interni

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare Regolamenti Interni, sottoponendoli all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea.

Articolo 39
Rinvio alle leggi vigenti

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, valgono le norme del vigente Codice Civile e le leggi speciali sulla Cooperazione.

Alessio Tondo

Articolo 40
Inderogabilità delle clausole mutualistiche

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992.
Le clausole mutualistiche contenute nel presente statuto agli articoli 4, 15, 20, 23, 37 sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.

Alessio Tondo

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art.23 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso registro imprese

Atto esente da imposta di bollo ai sensi art.19 e 27-bis della tabella allegata DPR 26/10/72 n.642.

DIANA SOC.COOP.SOC.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici	
Sede in	VIA VIEUSSEUX 8 - 18100 IMPERIA IM
Codice Fiscale	01567340086
Numero Rea	IM 137332
P.I.	01567340086
Capitale Sociale Euro	1700.00 i.v.
Forma giuridica	Soc.cooperative e loro consorzi iscr.reg.pref. /sched.coop.
Settore di attività prevalente (ATECO)	889900
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	A224919

Stato patrimoniale

	31-12-2020	31-12-2019
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	13.463	5.946
II - Immobilizzazioni materiali	27.413	11.675
III - Immobilizzazioni finanziarie	3.960	3.960
Totale immobilizzazioni (B)	44.836	21.581
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	171.641	155.413
Totale crediti	171.641	155.413
IV - Disponibilità liquide	109.802	137.678
Totale attivo circolante (C)	281.443	293.091
D) Ratei e risconti	2.341	2.991
Totale attivo	328.620	317.663
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	1.700	1.550
IV - Riserva legale	26.216	26.216
V - Riserve statutarie	67.050	67.050
VI - Altre riserve	(1)	(1)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(21.272)	(9.908)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(17.266)	(11.364)
Totale patrimonio netto	56.427	73.543
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	146.993	144.358
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	102.568	99.592
Totale debiti	102.568	99.592
E) Ratei e risconti	22.632	170
Totale passivo	328.620	317.663

Conto economico

	31-12-2020	31-12-2019
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	514.621	627.963
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	5.125	-
altri	30.379	61.473
Totale altri ricavi e proventi	35.504	61.473
Totale valore della produzione	550.125	689.436
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	13.830	12.511
7) per servizi	61.847	51.681
8) per godimento di beni di terzi	7.754	4.762
9) per il personale		
a) salari e stipendi	332.117	453.594
b) oneri sociali	94.414	122.756
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	35.502	39.504
c) trattamento di fine rapporto	30.442	33.131
d) trattamento di quiescenza e simili	1.114	1.760
e) altri costi	3.946	4.613
Totale costi per il personale	462.033	615.854
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	7.043	2.340
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.127	1.737
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.916	603
Totale ammortamenti e svalutazioni	7.043	2.340
14) oneri diversi di gestione	11.842	7.128
Totale costi della produzione	564.349	694.276
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(14.224)	(4.840)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	1	9
Totale proventi diversi dai precedenti	1	9
Totale altri proventi finanziari	1	9
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	728	1.475
Totale interessi e altri oneri finanziari	728	1.475
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(727)	(1.466)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(14.951)	(6.306)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	2.315	5.058
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	2.315	5.058
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(17.266)	(11.364)

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa

Signori Soci,

la presente Nota Integrativa risulta essere parte integrante del Bilancio chiuso al 31/12/2020 e costituisce, insieme allo schema di Stato Patrimoniale e di Conto Economico, un unico documento inscindibile. In particolare essa ha la funzione di evidenziare informazioni utili a commentare, integrare, dettagliare i dati quantitativi esposti negli schemi di Bilancio, al fine di fornire al lettore dello stesso le notizie necessarie per avere una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. Si evidenzia che il presente bilancio è redatto con riferimento al Codice Civile, così come modificato dal D.Lgs. del 18/08/2015 n. 139 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare la stesura del bilancio d'esercizio fa riferimento agli artt. 2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2427, nonchè ai principi di redazione stabiliti dall'art. 2423-bis ed ai criteri di valutazione imposti dall'art. 2426 C.c. .
Il presente bilancio d'esercizio è stato redatto rispettando lo schema previsto dalle norme vigenti per le società di capitali ai sensi dell'art. 2435-bis, 1 comma, C.c., in quanto ne ricorrono i presupposti. Pertanto, non è stata redatta la Relazione sulla Gestione.

Settore attività

La vostra società, come ben sapete, opera nel settore Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca.

Fatti di rilievo verificatisi nell'esercizio

L'impatto, nei primi mesi del 2020, della pandemia da Covid Sars-19 ha avuto effetti a livello mondiale ed ha intaccato anche il tessuto della nostra società, l'attività aziendale, di conseguenza, non ha avuto un andamento regolare in quanto la quasi totalità dei servizi della cooperativa sono svolti a contatto con la persona. Pertanto, nonostante lo sforzo profuso nella dimostrazione del rispetto delle norme e la non presenza di casi di covid19 è stato comunque impossibile mantenere il numero di utenti precedenti. Ciò ha influenzato - inevitabilmente - i valori economici a bilancio. Anche la cosiddetta attività a distanza ha subito una lieve battuta di arresto poiché dopo essere stata indicata come soluzione di tutti i problemi, ha determinato l'insorgere di altri tipi di criticità nei casi di "abuso" di interazione via schermo. Purtroppo, una vera soluzione non c'è, anzi notiamo che le amministrazioni si stanno abituando in taluni casi alla riduzione dei servizi, supportati anche dal vantaggio economico. Lato personale si rilevano note dolenti poiché ogni assenza va sostituita da altro personale, stante la tipologia di servizio. E' facilmente immaginabile la difficoltà umana ed economica se alle normali malattie, alle emergenze pandemiche si aggiungono le problematiche psicologiche.

Attestazione di conformità

Il presente Bilancio è stato redatto in conformità alle disposizioni vigenti del Codice civile, in particolare gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico rispecchiano rispettivamente quelli previsti dagli art. 2424 e 2425 C.c., mentre la Nota Integrativa è conforme al contenuto minimale previsto dall'art. 2427 C.c. e da tutte le altre disposizioni che ne richiedono evidenza. Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le informazioni di natura contabile riportate in Nota Integrativa, che costituiscono il presente Bilancio, sono conformi alle scritture contabili dalle quali sono direttamente ottenute.

Valuta contabile ed arrotondamenti

I prospetti del Bilancio e della Nota Integrativa sono esposti in Euro, senza frazioni decimali; gli arrotondamenti sono stati effettuati secondo quanto indicato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E del 21 dicembre 2001, con il criterio dell'arrotondamento.

Principi di redazione

Il bilancio è stato predisposto applicando i seguenti criteri di valutazione e nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, aggiornati con le modifiche del Codice civile disposte dal D.Lgs 18/8/2015 n° 139 in attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati e successive modificazioni. I criteri di valutazione rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società

ed il risultato economico conseguito. La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività della società (art. 2423-bis, comma 1, n. 1), privilegiando la sostanza dell'operazione rispetto alla forma giuridica (art. 2423-bis, comma 1, n. 1-bis). Si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza e a Bilancio sono compresi solo utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti successivamente alla chiusura. In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). Preliminarmente si dà atto che le valutazioni sono state determinate nella prospettiva della continuazione dell'attività d'impresa. I ricavi sono stati considerati di competenza dell'esercizio quando realizzati mentre i costi sono stati considerati di competenza dell'esercizio se correlati a ricavi di competenza. Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso.

Il D.Lgs 18/8/2015 n° 139 ha introdotto il 4 comma dell'art. 2423 C.c. in tema di redazione del bilancio, in base al quale, ai fini della rappresentazione veritiera e corretta, occorre non fare menzione in Nota Integrativa dei criteri utilizzati nel valutare eventuali poste di bilancio quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti.

Continuità aziendale

L'organo amministrativo ritiene non vi siano incertezze significative o fattori di rischio in merito alla capacità aziendale di produrre reddito in futuro, per questo motivo, allo stato attuale, la continuità non è messa a rischio. Si è consci, come organo amministrativo, delle eventuali criticità legate alla diffusione del COVID-19, i cui possibili effetti sono stati attentamente ponderati in termini di valutazione sul permanere della continuità aziendale.

Elementi eterogenei

Non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Nell'ambito del D.L. n. 104/2020 c.d. "Decreto Agosto" convertito nella Legge n. 126/2020, il Legislatore ha previsto la possibilità, per i bilanci d'esercizio 2020, di sospendere in tutto o in parte l'imputazione contabile degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.
Sono stati, quindi, modificati i criteri di valutazione in quanto, in deroga all'art. 2426, comma 1, n. 2, C.c., non è stata imputata a Conto economico fino al 100% della quota annua di ammortamento delle immobilizzazioni. Ai sensi del comma 7-ter e 7-quater dell'art. 60 del D.L. n. 104/2020 i soggetti che si avvalgono della deroga debbono destinare una riserva indisponibile di utili per un ammontare corrispondente alla quota d'ammortamento non stanziata a bilancio; nel caso l'utile d'esercizio risulti inferiore a detto importo, la riserva potrà essere integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili, in mancanza delle quali sono accantonati utili di esercizi successivi.
Di seguito le motivazioni che hanno portato all'utilizzo della deroga:
l'azienda, nello specifico, ha optato per l'adozione della sospensione degli ammortamenti poichè ha ritenuto che l'imputazione della quota avrebbe generato una perdita operativa non rappresentativa della reale operatività del complesso economico. La società, inoltre, ha ritenuto che la vita utile dei beni sia estendibile negli esercizi successivi rispetto a quanto originariamente previsto nel piano economico e tecnico degli stessi. Si rileva che il mantenimento del piano d'ammortamento ai fini fiscali comporti la rilevazione della fiscalità differita in quanto è stata rilevata una differenza temporanea la quale determina lo stanziamento di imposte differite passive, da iscrivere nell'apposito fondo imposte per il conseguente effetto fiscale.

Cambiamenti di principi contabili

In base all'art. 2423-bis, comma 1, numero 6, C.c., la continuità dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro costituisce un elemento essenziale sia per una corretta determinazione del reddito d'esercizio che per la comparabilità nel tempo dei bilanci; per il principio di comparabilità i criteri utilizzati vanno mantenuti inalterati, da un esercizio all'altro, ciò al fine di consentire il confronto tra bilanci riferiti ad esercizi diversi. La possibilità di derogare al principio della continuità è ammessa solo in casi eccezionali che si sostanziano in una modifica rilevante delle condizioni dell'ambiente in cui l'impresa opera. In tali circostanze, infatti, è opportuno adattare i criteri di valutazione alla mutata situazione al fine di garantire una rappresentazione veritiera e corretta.

Correzione di errori rilevanti

La società non ha nè rilevato nè contabilizzato, nell'esercizio, errori commessi in esercizi precedenti e considerati rilevanti; per errori rilevanti si intendono errori tali da influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Non si segnalano problematiche di comparabilità ed adattamento nel bilancio chiuso al 31/12/2020.

Criteri di valutazione applicati

Si illustra di seguito la valutazione relativa alle poste dell'Attivo, del Passivo di Stato Patrimoniale e del Conto Economico presenti a bilancio.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 24 recentemente revisionato, sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori ed ammortizzate sistematicamente in funzione del periodo di prevista utilità futura e nei limiti di questa. Se negli esercizi successivi alla capitalizzazione venisse meno la condizione, si provvederà a svalutare l'immobilizzazione. Il costo delle immobilizzazioni in oggetto è stato ammortizzato sulla base di un piano che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene. Il piano verrà riadeguato nel momento in cui venga accertata una vita utile residua diversa da quella stimata in origine. Per quanto concerne le singole voci, si sottolinea che:

- i costi di impianto ed ampliamento con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso dell'organo di controllo, ove esistente, nel rispetto di quanto stabilito al numero 5, comma 1 dell'art. 2426 C.c. . L'iscrizione di detti costi è avvenuta in quanto è dimostrata la loro utilità futura, esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società ed è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità reddituale, inoltre detti costi sono ammortizzati sistematicamente in dipendenza della loro residua possibilità di utilizzo, fino ad un massimo di 5 anni. Detti oneri pluriennali sono costi che vengono sostenuti in modo non ricorrente durante il ciclo di vita della società, come ad esempio la fase di start-up o di accrescimento della capacità operativa. Ai sensi del numero 5, comma 1 dell'art. 2426 C.c., fino a quando l'ammortamento dei costi pluriennali non è completato, possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.
In base alla nuova formulazione dell'OIC 24 e dell'OIC 29 in recepimento del D.Lgs. n. 139/2015, i costi di impianto ed ampliamento possono includere eventuali costi di pubblicità capitalizzati in esercizi precedenti, se detti costi (definiti non ricorrenti) fanno riferimento ad una fase di start up o connessi ad una nuova costituzione oppure sostenuti per un nuovo "affare", processo produttivo o differente localizzazione; in caso contrario, i costi di pubblicità capitalizzati in esercizi precedenti debbono essere eliminati e le eventuali rettifiche che derivano dall'applicazione retroattiva del nuovo criterio di valutazione devono essere rilevate a riduzione di una posta di patrimonio netto, senza impattare in alcun modo sul Conto Economico dell'esercizio.
Diversamente da quanto espresso sopra, gli eventuali costi di pubblicità rilevati nel corso dell'esercizio 2016 debbono essere spesati necessariamente e per intero nell'esercizio di sostenimento.

- la voce residuale Altre immobilizzazioni accoglie tipologie di beni immateriali non esplicitamente previste nelle voci precedenti quali, ad esempio, diritti di usufrutto o altri oneri pluriennali, essi sono ammortizzati sulla base della vita utile dei fattori produttivi a cui si riferiscono. Le spese straordinarie su beni di terzi sono invece ammortizzate nel periodo minore tra quello di utilità futura e quello residuo di locazione, tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo se dipendente dal conduttore.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 16, sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Le quote di ammortamento imputate a Conto Economico sono state calcolate in modo sistematico e costante, sulla base delle aliquote ritenute rappresentative della vita economico-tecnica dei cespiti (ex art. 2426, comma 1, numero 2, C.c.). Per i beni non acquisiti presso terze economie, il costo di produzione comprende i soli costi di diretta imputazione al cespite. Le spese incrementative sono state eventualmente computate sul costo di acquisto solo in presenza di un reale aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti ovvero di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura del bilancio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo quanto esposto, sono iscritte a tale minor valore. Le spese di manutenzione di natura straordinaria vengono capitalizzate ed ammortizzate sistematicamente mentre quelle di natura ordinaria sono rilevate tra gli oneri di periodo.

Per le operazioni di locazione finanziaria derivanti da un'operazione di lease back, le plusvalenze originate sono rilevate in conto economico secondo il criterio della competenza, a mezzo di iscrizione di risconti passivi e di imputazione graduale tra i proventi del conto economico, sulla base della durata del contratto di locazione finanziaria.
In ossequio al principio della rilevanza disciplinato dall'art. 2423, comma 4 del Codice civile si fa presente che la valutazione delle immobilizzazioni materiali può essere rappresentata dall'iscrizione a bilancio ad un valore costante delle attrezzature industriali e commerciali, qualora siano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa rilevanza rispetto all'attivo di bilancio.

Immobilizzazioni finanziarie

In base al nuovo Principio Contabile n. 21, i titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società fino alla loro naturale scadenza, sono iscritti al costo di acquisto. Nel valore di iscrizione si è tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione. Il premio (onere) di sottoscrizione concorre alla formazione del risultato d'esercizio secondo competenza economica con ripartizione in rate costanti per la durata di possesso del titolo. Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della società nel capitale di altre imprese. Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.

Rimanenze

Non sono presenti a bilancio rimanenze.

Valutazione al costo ammortizzato

A partire dai bilanci 2016, il D.Lgs. n. 139/2015, in recepimento della Direttiva 2013/34/UE, ha introdotto il criterio del "costo ammortizzato" nella valutazione dei crediti e debiti. La previsione è stata introdotta nel comma 1, numero 8 dell'art. 2426 C.c. mentre la definizione di costo ammortizzato viene desunta dallo IAS 39, il quale specifica tale criterio come il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l'attività o passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dell'ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra valore iniziale e quello a scadenza. Da tale criterio di valutazione sono esonerati i crediti e debiti ancora in essere alla data del 1/1/2016 ed i crediti e debiti quando gli effetti dell'applicazione di tale criterio siano irrilevanti in bilancio. Il Principio Contabile OIC 15 definisce gli effetti irrilevanti ogniqualvolta si è in presenza di crediti (o debiti) a breve scadenza e di costi di transazione o commissione di scarso rilievo.
Per i bilanci redatti in forma abbreviata è prevista la facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e quindi valutare le poste con i criteri tradizionali; la società ha scelto, nella redazione del bilancio chiuso al 31/12 /2020, di avvalersi di tale facoltà.

Crediti

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. L'eventuale adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti adeguato ad ipotetiche insolvenze ed incrementato della quota eventualmente accantonata nell'esercizio, sulla base della situazione economica generale, su quella di settore e sul rischio paese.

Strumenti finanziari derivati

Non sono presenti a bilancio strumenti finanziari derivati utilizzati a fini di copertura o non copertura dei rischi.

Ratei e risconti attivi

I ratei ed i risconti hanno determinato l'imputazione al conto economico di componenti di reddito comuni a più esercizi per la sola quota di competenza. L'entità della quota è stata determinata proporzionalmente in base a criteri temporali. Nella macroclasse D "Ratei e risconti attivi" sono iscritti proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

Fondi per rischi ed oneri

Non sono presenti a bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è stato determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 2120 C.c., in conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro in vigore, accoglie il debito maturato nei confronti di tutti i dipendenti alla data di chiusura dell'esercizio, al netto delle anticipazioni già erogate e dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R. .

Debiti

I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data stabilita. Tali obbligazioni sorgono nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti. I debiti sono iscritti al loro

valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione, corrispondente al presumibile valore di estinzione.
Inoltre si rende evidenza che in presenza di costi iniziali di transazione sostenuti per ottenere un finanziamento, come ad esempio spese di istruttoria, imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio lungo, oneri e commissioni per intermediazione, la rilevazione è stata effettuata tra i risconti attivi (e non più come onere pluriennale capitalizzato) e detti costi saranno addebitati a Conto Economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad integrazione degli interessi passivi nominali. In base al Principio Contabile OIC 24 (prg. 104), detti costi capitalizzati in periodi precedenti continuano l'ammortamento ordinario come oneri pluriennali.

Ratei e risconti passivi

I ratei ed i risconti hanno determinato l'imputazione al conto economico di componenti di reddito comuni a più esercizi per la sola quota di competenza. L'entità della quota è stata determinata proporzionalmente in base a criteri temporali. Nella macroclasse E "Ratei e risconti passivi", sono iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi futuri e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

Ricavi

I ricavi per vendite dei prodotti vengono imputati al Conto Economico al momento del trasferimento della proprietà, normalmente identificato con la consegna o la spedizione dei beni. I proventi per prestazioni di servizio sono stati iscritti al momento della conclusione degli stessi, con l'emissione della fattura o con apposita comunicazione inviata al cliente. I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in riferimento alla competenza temporale. Il valore dei ricavi è esposto al netto di resi, sconti, abbuoni e premi e imposte connesse.

Accantonamenti ai fondi rischi ed oneri e TFR

Per l'imputazione a conto economico degli accantonamenti prevale il criterio della classificazione per "natura" dei costi ossia in base alle caratteristiche fisiche ed economiche dei fattori, sia se riferiti ad operazioni relative alla gestione caratteristica accessoria che finanziaria.

Imposte sul reddito e fiscalità differita

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza, rappresentano pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio (determinate secondo le aliquote e le norme vigenti), l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Di seguito i dettagli delle voci dell'Attivo di Stato Patrimoniale presenti a bilancio.

Immobilizzazioni

Si illustrano di seguito le informazioni inerenti alle attività immobilizzate della società.

Per quanto riguarda le informazioni sulle movimentazioni delle immobilizzazioni si espongono i dettagli nella versione sintetica tipica dello Stato Patrimoniale in forma abbreviata.

Movimenti delle immobilizzazioni

Le immobilizzazioni al 31/12/2020 sono pari a € 44.836 .

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	18.023	7.646	-	25.669
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	14.077	6.015		20.092
Valore di bilancio	5.946	11.675	3.960	21.581
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	13.644	28.698	-	42.342
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	0	0	-	-
Ammortamento dell'esercizio	4.127	2.915		7.042
Totale variazioni	9.517	25.783	-	35.300
Valore di fine esercizio				
Costo	31.667	36.344	-	68.011
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	18.204	8.930		27.134
Valore di bilancio	13.463	27.413	3.960	44.836

Rivalutazioni delle immobilizzazioni

Gli elementi presenti tra le immobilizzazioni iscritte a bilancio non sono stati oggetto di rivalutazione monetaria e/o economica in passato.

Rivalutazioni delle immobilizzazioni DL 104/2020

La società non si è avvalsa della facoltà concessa dall'art. 110 del D.L. n. 104/2020, convertito nella Legge n. 126 /2020, che consente la rivalutazione dei beni dell'impresa risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

La società non ha applicato l'approccio semplificato basato sulla capacità di ammortamento ai fini della determinazione delle perdite durevoli di valore, così come descritto dal OIC n. 9.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2020 sono pari a € 13.463.

Aliquote ammortamento immobilizzazioni immateriali

Le aliquote di ammortamento dei cespiti immateriali rappresentative della residua possibilità di utilizzazione, distinte per singola categoria, risultano essere le seguenti:

	Aliquote applicate (%)
Immobilizzazioni immateriali:	
Costi di impianto e di ampliamento	20,00
Avviamento	10,00
Altre immobilizzazioni immateriali	8,33 - 20,00

La tabella riporta le aliquote applicate ai beni immateriali; nel caso di sospensione in tutto o in parte degli ammortamenti per l'esercizio 2020, come stabilito dal D.L. n. 104/2020, si rimanda ad altre parti delle presente Nota per l'informativa necessaria (utilizzo della deroga e quantificazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari).

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali al 31/12/2020 sono pari a € 27.413.

Aliquote ammortamento immobilizzazioni materiali

Le aliquote di ammortamento dei cespiti materiali rappresentative della residua possibilità di utilizzazione, distinte per singola categoria, risultano essere le seguenti:

	Aliquote applicate (%)
Immobilizzazioni materiali:	
Impianti e macchinario	15,00
Attrezzature industriali e commerciali	15,00 - 20,00
Altre immobilizzazioni materiali	5,00 - 15,00 - 20,00 - 100,00

La tabella riporta le aliquote applicate ai beni materiali; nel caso di sospensione in tutto o in parte degli ammortamenti per l'esercizio 2020, come stabilito dal D.L. n. 104/2020, si rimanda ad altre parti delle presente Nota per l'informativa necessaria (utilizzo della deroga e quantificazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari).

Oneri finanziari capitalizzati

Ai sensi del numero 8, comma 1 dell'art. 2427 del Codice civile, tra i costi dell'esercizio non risultano interessi passivi derivanti da finanziamenti accesi ad alcuna voce dell'Attivo dello Stato Patrimoniale.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Si illustra di seguito l'informativa relativa alle poste del Passivo dello Stato Patrimoniale presenti a bilancio.

Debiti

Si espone di seguito l'informativa concernente i debiti.

Per quanto concerne le informazioni inerenti la moratoria concessa alle PMI dalla Legge n. 102/2009 e successivi accordi ed integrazioni (da ultimo, la moratoria "straordinaria" prevista dal Decreto Cura Italia n. 18/2020 e Decreto Agosto n. 104/2020), la società dichiara di non aver aderito alla moratoria.

Debiti verso fornitori

Nella voce Debiti verso fornitori sono stati iscritti i debiti in essere nei confronti di soggetti non appartenenti al proprio gruppo (controllate, collegate e controllanti) derivanti dall'acquisizione di beni e servizi, al netto di eventuali note di credito ricevute o da ricevere e sconti commerciali. Gli eventuali sconti di cassa sono rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale è stato rettificato in occasione di resi o abbuoni nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.

Debiti tributari

La voce Debiti tributari contiene i debiti tributari certi quali debiti verso Erario per ritenute operate, debiti verso Erario per IVA, i debiti per contenziosi conclusi, i debiti per imposte di fabbricazione e per imposte sostitutive ed ogni altro debito certo esistente nei confronti dell'Erario. La voce contiene inoltre i debiti per le imposte maturate sul reddito dell'esercizio mentre detta voce non accoglie le imposte differite ed i debiti tributari probabili per contenziosi in corso eventualmente iscritti nella voce B dello Stato Patrimoniale Passivo.

Ristrutturazione del debito

La società non ha posto in essere operazioni attinenti la ristrutturazione dei debiti per cui non viene fornita alcuna informazione integrativa.

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Nella presente Nota Integrativa vengono fornite quelle informazioni idonee ad evidenziare la composizione delle singole voci ovvero a soddisfare quanto richiesto dall'art. 2427 del Codice civile, con particolare riferimento alla gestione finanziaria.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Durante l'esercizio non si segnalano elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali, di cui al numero 13, comma 1 dell'art. 2427 C.c. .

Durante l'esercizio non si segnalano elementi di costo di entità o incidenza eccezionali, di cui al numero 13, comma 1 dell'art. 2427 C.c. .

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito si riportano tutte le altre informazioni del bilancio d'esercizio non inerenti alle voci di Stato patrimoniale e di Conto economico.

Dati sull'occupazione

Si evidenzia di seguito l'informativa che riepiloga il numero medio dei dipendenti ripartito per categoria:

	Numero medio
Impiegati	28
Totale Dipendenti	28

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

Ai sensi del numero 16, comma 1 dell'art. 2427 C.c., di seguito vengono elencate le erogazioni spettanti all'organo amministrativo e di controllo:

	Amministratori	Sindaci
Compensi	14.272	3.000

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sono presenti impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, così come disciplinato dal numero 9, comma 1 dell'art. 2427 C.c. .

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi del numero 22-bis, comma 1 dell'art. 2427 C.c., la società non ha realizzato operazioni con parti correlate, così come definite dal Principio Contabile Internazionale n. 24 e ad ogni modo sono state concluse a normali condizioni di mercato, sia a livello di prezzo che di scelta della controparte.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 22-ter, del Codice Civile, non risultano stipulati accordi o altri atti, anche correlati tra loro, i cui effetti non risultino dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, D.L. n. 18 del 17/03/2020 (Decreto "Cura Italia") e successive modifiche ed integrazioni, si precisa che la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 è avvenuta entro 180 giorni, anzichè 120 ordinari, successivi alla data di chiusura dell'esercizio sociale. Il motivo di tale differimento è da computarsi all'emergenza nazionale dovuta all'epidemia da Covid-19 ("Corona Virus") dichiarata dal mese di febbraio 2020 ed alle successive norme restringenti.
Di conseguenza, la situazione aziendale ha comportato il rinvio ai maggiori termini per l'approvazione del bilancio al fine di permettere una corretta redazione dello stesso.

Azioni proprie e di società controllanti

A completamento dell'informazione si precisa che ai sensi dell'art. 2428, comma 3, numeri 3) e 4) del C.c., non esistono nè azioni proprie nè azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona e che azioni o quote di società controllanti non sono state acquistate e /o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona.

Informazioni relative alle cooperative

Attività svolte dalla Cooperativa

In ossequio alle disposizioni del Decreto Ministeriale del 23 giugno 2004, la nostra Cooperativa risulta iscritta dal 30 /10/2012 all'Albo delle Società Cooperative Sezione a mutualita' prevalente , al n. A224919 , categoria di produzione e lavoro .

Rivalutazione delle quote o delle azioni

La Cooperativa non ha effettuato alcuna rivalutazione gratuita delle proprie quote, così come disciplinato dall'art. 7 Legge 31/01/1992, n. 59.

Le cooperative sociali, ai sensi della Legge 8/11/1991 n. 381, hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (Cooperative di "tipo A");
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (Cooperative di "tipo B").

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Prospetto mutualità prevalente

	Valore totale da bilancio	Valore riferito ai soci	Prevalenza (%)
Tipi di scambio mutualistico:			
Area costi del lavoro (B9)	462.033	412.094	89,19
Media ponderata			

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

In base all'art. 2527, comma 1, C.c, i requisiti soggettivi richiesti ai soci sono stabiliti nell'Atto Costitutivo. Si ricorda che,
in sede di determinazione dei requisiti soggettivi, è richiesta l'osservanza del carattere non discriminatorio e della coerenza con lo scopo mutualistico ed economico dell'attività svolta. Ai sensi dell'art. 2528, comma 5, C.c., la nostra Cooperativa ha tenuto conto dei seguenti criteri:
sono stati accolti nella compagine sociale i soggetti a cui si poteva garantire una opportunità di lavoro temporanea o duratura.

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

Di seguito vengono riportate le informazioni sul carattere mutualistico della società Cooperativa, nello specifico i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico:
La cooperativa cerca in tutti i modi di accontentare le esigenze dei soci soprattutto nella conciliazione dei tempo casa lavoro per le lavoratrici madri cui viene sistematicamente concesso di non lavorare il pomeriggio quando i figli escono da scuola e asilo. Questa scelta comporta l'obbligo di assumere più personale del necessario e una non ottimizzazione delle risorse umane con aggravio dei costi di gestione. Tuttavia fino a quando il bilancio lo consentirà il consiglio di amministrazione cercherà di perseguire il raggiungimento del miglior benessere psico fisico dei soci. In generale lo scambio mutualistico è alimentato continuamente da periodiche riunione di equipe necessarie allo svolgimento dei servizi e al confronto tra il lavoratori. In particolare , il presidente opera il suo ruolo di coordinamento visitando i diversi luoghi di lavoro e ascoltando quanto i soci possano proporre sia a livello positivo che di criticità. I punti principali

vengono successivamente discussi nelle assemblee del cda e se di ampia portata anche nell'assemblea dei soci. Anche nella procedura di assegnazione dei casi educativi viene adottato un processo di confronto al fine di valutare le migliori
caratteristiche adatte al lavoro da svolgere Al fine di instaurare un network di relazioni viene promosso saltuariamente lo scambio delle risorse umane sui vari servizi, compatibilmente alle professionalità. In questo modo si uniforma il metodo di lavoro, in ottica sinergica e si sviluppano positive interrelazioni. Eventuali suggerimenti o proposte che comportino l'investimento di risorse economiche viene valutato attentamente nelle coperture dei bilanci futuri , per non porre rischi in capo ai tfr dei soci.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Di seguito si riportano tutte le altre informazioni relative al disposto della Legge 4 agosto 2017 n. 124, la quale al comma 125 dell'art. 1 dispone che, a decorrere dall'anno 2018, le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni siano tenute a pubblicare tali importi in Nota Integrativa, purchè tali importi ricevuti dal soggetto beneficiario siano superiori a € 10.000 nel periodo considerato (comma 127). Nella tabella seguente vengono esposti i dettagli delle provvidenze pubbliche ricevute:

	Soggetto erogante	Contributo ricevuto	Causale
	DL. 34 2020	5.125	COVID
	CCIAA RIV LIG	4.069	VOUCER DIGITALI
	FILSE	27.054	PROGETTO TERR.DIGIT
	VARIE	1.186	PROG DIGIT
	FILSE	2.850	VOUCER
	CCIAA	1.948	FORMA E LAVORO
	CIDI MILANO	4.030	
	COMUNE DI DIANO S.PIETRO	3.500	
	FILSE	3.774	COVID
Totale		53.536	

Ulteriori dati sulle Altre informazioni

Informativa tempi di pagamento tra imprese ex art. 22 del D.L. 34/2019 ("Decreto crescita")

L'informativa prevista dall'art. 7-ter del D.Lgs. n. 231/2002 (recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE e relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), aggiunta dall'art. 22 del D.L. 34/2019 ("Decreto crescita") non viene fornita in quanto, secondo un'interpretazione di Assonime (Circolare n. 32/2019), si ritiene che l'informativa sia obbligatoria solamente per le imprese che operano nel Terzo Settore e redigono il bilancio sociale.

Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il Presidente del consiglio di amministrazione
Firmato: Christian Ferrari

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Dr. Guido Abbo, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

DIANA SOC.COOP.SOC.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici	
Sede in	VIA VIEUSSEUX 8 - 18100 IMPERIA IM
Codice Fiscale	01567340086
Numero Rea	IM 137332
P.I.	01567340086
Capitale Sociale Euro	1.600 i.v.
Forma giuridica	Soc.cooperative e loro consorzi iscr.reg.pref. /sched.coop.
Settore di attività prevalente (ATECO)	889900
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	A224919

Stato patrimoniale

	31-12-2021	31-12-2020
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	11.400	13.463
II - Immobilizzazioni materiali	24.785	27.413
III - Immobilizzazioni finanziarie	3.960	3.960
Totale immobilizzazioni (B)	40.145	44.836
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	180.456	171.641
esigibili oltre l'esercizio successivo	54	-
Totale crediti	180.510	171.641
IV - Disponibilità liquide	156.691	109.802
Totale attivo circolante (C)	337.201	281.443
D) Ratei e risconti	2.341	2.341
Totale attivo	379.687	328.620
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	1.600	1.700
IV - Riserva legale	26.216	26.216
V - Riserve statutarie	67.050	67.050
VI - Altre riserve	-	(1)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(38.538)	(21.272)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(131)	(17.266)
Totale patrimonio netto	56.197	56.427
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	166.486	146.993
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	110.774	102.568
esigibili oltre l'esercizio successivo	30.000	-
Totale debiti	140.774	102.568
E) Ratei e risconti	16.230	22.632
Totale passivo	379.687	328.620

Conto economico

	31-12-2021	31-12-2020
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	663.067	514.621
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	5.900	5.125
altri	9.401	30.379
Totale altri ricavi e proventi	15.301	35.504
Totale valore della produzione	678.368	550.125
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	11.853	13.830
7) per servizi	66.006	61.847
8) per godimento di beni di terzi	8.538	7.754
9) per il personale		
a) salari e stipendi	422.914	332.117
b) oneri sociali	119.739	94.414
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	32.502	35.502
c) trattamento di fine rapporto	34.718	30.442
d) trattamento di quiescenza e simili	1.129	1.114
e) altri costi	(3.345)	3.946
Totale costi per il personale	575.155	462.033
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	4.691	7.043
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.063	4.127
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.628	2.916
Totale ammortamenti e svalutazioni	4.691	7.043
14) oneri diversi di gestione	8.981	11.842
Totale costi della produzione	675.224	564.349
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	3.144	(14.224)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	1	1
Totale proventi diversi dai precedenti	1	1
Totale altri proventi finanziari	1	1
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	413	728
Totale interessi e altri oneri finanziari	413	728
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(412)	(727)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	2.732	(14.951)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	2.863	2.315
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	2.863	2.315
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(131)	(17.266)

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa

Signori Soci,

la presente Nota Integrativa risulta essere parte integrante del Bilancio chiuso al 31/12/2021 e costituisce, insieme allo schema di Stato Patrimoniale e di Conto Economico, un unico documento inscindibile. In particolare essa ha la funzione di evidenziare informazioni utili a commentare, integrare, dettagliare i dati quantitativi esposti negli schemi di Bilancio, al fine di fornire al lettore dello stesso le notizie necessarie per avere una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. Si evidenzia che il presente bilancio è redatto con riferimento al Codice Civile, così come modificato dal D.Lgs. del 18/08/2015 n. 139 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare la stesura del bilancio d'esercizio fa riferimento agli artt. 2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2427, nonchè ai principi di redazione stabiliti dall'art. 2423-bis ed ai criteri di valutazione imposti dall'art. 2426 C.c. .
Il presente bilancio d'esercizio è stato redatto rispettando lo schema previsto dalle norme vigenti per le società di capitali ai sensi dell'art. 2435-bis, 1 comma, C.c., in quanto ne ricorrono i presupposti. Pertanto, non è stata redatta la Relazione sulla Gestione.

Settore attività

La vostra società, come ben sapete, opera nel settore Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca.

Fatti di rilievo verificatisi nell'esercizio

Nonostante la pandemia a livello mondiale scatenata dal virus Sars-19 nei primi mesi del 2020 e nel corso del 2021, durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti che abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale o la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze fra le voci di questo bilancio e quelle del bilancio precedente.

Attestazione di conformità

Il presente Bilancio è stato redatto in conformità alle disposizioni vigenti del Codice civile, in particolare gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico rispecchiano rispettivamente quelli previsti dagli art. 2424 e 2425 C.c., mentre la Nota Integrativa è conforme al contenuto minimale previsto dall'art. 2427 C.c. e da tutte le altre disposizioni che ne richiedono evidenza. Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le informazioni di natura contabile riportate in Nota Integrativa, che costituiscono il presente Bilancio, sono conformi alle scritture contabili dalle quali sono direttamente ottenute.

Valuta contabile ed arrotondamenti

I prospetti del Bilancio e della Nota Integrativa sono esposti in Euro, senza frazioni decimali; gli arrotondamenti sono stati effettuati secondo quanto indicato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E del 21 dicembre 2001, con il criterio dell'arrotondamento.

Principi di redazione

Il bilancio è stato predisposto applicando i seguenti criteri di valutazione e nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, aggiornati con le modifiche del Codice civile disposte dal D.Lgs 18/8/2015 n° 139 in attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati e successive modificazioni. I criteri di valutazione rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico conseguito. La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività della società (art. 2423-bis, comma 1, n. 1), privilegiando la sostanza dell'operazione rispetto alla forma giuridica (art. 2423-bis, comma 1, n. 1-bis). Si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza e a Bilancio sono compresi solo utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti successivamente alla chiusura. In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). Preliminarmente si dà atto che le valutazioni

sono state determinate nella prospettiva della continuazione dell'attività d'impresa. I ricavi sono stati considerati di competenza dell'esercizio quando realizzati mentre i costi sono stati considerati di competenza dell'esercizio se correlati a ricavi di competenza. Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso.

Il D.Lgs 18/8/2015 n° 139 ha introdotto il 4 comma dell'art. 2423 C.c. in tema di redazione del bilancio, in base al quale, ai fini della rappresentazione veritiera e corretta, occorre non fare menzione in Nota Integrativa dei criteri utilizzati nel valutare eventuali poste di bilancio quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti.

Continuità aziendale

L'organo amministrativo ritiene non vi siano incertezze significative o fattori di rischio in merito alla capacità aziendale di produrre reddito in futuro, per questo motivo, allo stato attuale, la continuità non è messa a rischio. Si è consci, come organo amministrativo, delle eventuali criticità legate alla diffusione del COVID-19, i cui possibili effetti sono stati attentamente ponderati in termini di valutazione sul permanere della continuità aziendale.

Elementi eterogenei

Non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non sono presenti casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 5 ed art. 2423-bis, comma 2, C.c. .

Cambiamenti di principi contabili

In base all'art. 2423-bis, comma 1, numero 6, C.c., la continuità dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro costituisce un elemento essenziale sia per una corretta determinazione del reddito d'esercizio che per la comparabilità nel tempo dei bilanci; per il principio di comparabilità i criteri utilizzati vanno mantenuti inalterati, da un esercizio all'altro, ciò al fine di consentire il confronto tra bilanci riferiti ad esercizi diversi. La possibilità di derogare al principio della continuità è ammessa solo in casi eccezionali che si sostanziano in una modifica rilevante delle condizioni dell'ambiente in cui l'impresa opera. In tali circostanze, infatti, è opportuno adattare i criteri di valutazione alla mutata situazione al fine di garantire una rappresentazione veritiera e corretta.

Correzione di errori rilevanti

La società non ha nè rilevato nè contabilizzato, nell'esercizio, errori commessi in esercizi precedenti e considerati rilevanti; per errori rilevanti si intendono errori tali da influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Non si segnalano problematiche di comparabilità ed adattamento nel bilancio chiuso al 31/12/2021.

Criteri di valutazione applicati

Si illustra di seguito la valutazione relativa alle poste dell'Attivo, del Passivo di Stato Patrimoniale e del Conto Economico presenti a bilancio.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 24 recentemente revisionato, sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori ed ammortizzate sistematicamente in funzione del periodo di prevista utilità futura e nei limiti di questa. Se negli esercizi successivi alla capitalizzazione venisse meno la condizione, si provvederà a svalutare l'immobilizzazione. Il costo delle immobilizzazioni in oggetto è

stato ammortizzato sulla base di un piano che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene. Il piano verrà riadeguato nel momento in cui venga accertata una vita utile residua diversa da quella stimata in origine. Per quanto concerne le singole voci, si sottolinea che:

- i costi di impianto ed ampliamento con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso dell'organo di controllo, ove esistente, nel rispetto di quanto stabilito al numero 5, comma 1 dell'art. 2426 C.c. . L'iscrizione di detti costi è avvenuta in quanto è dimostrata la loro utilità futura, esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società ed è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità reddituale, inoltre detti costi sono ammortizzati sistematicamente in dipendenza della loro residua possibilità di utilizzo, fino ad un massimo di 5 anni. Detti oneri pluriennali sono costi che vengono sostenuti in modo non ricorrente durante il ciclo di vita della società, come ad esempio la fase di start-up o di accrescimento della capacità operativa. Ai sensi del numero 5, comma 1 dell'art. 2426 C.c., fino a quando l'ammortamento dei costi pluriennali non è completato, possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.
In base alla nuova formulazione dell'OIC 24 e dell'OIC 29 in recepimento del D.Lgs. n. 139/2015, i costi di impianto ed ampliamento possono includere eventuali costi di pubblicità capitalizzati in esercizi precedenti, se detti costi (definiti non ricorrenti) fanno riferimento ad una fase di start up o connessi ad una nuova costituzione oppure sostenuti per un nuovo "affare", processo produttivo o differente localizzazione; in caso contrario, i costi di pubblicità capitalizzati in esercizi precedenti debbono essere eliminati e le eventuali rettifiche che derivano dall'applicazione retroattiva del nuovo criterio di valutazione devono essere rilevate a riduzione di una posta di patrimonio netto, senza impattare in alcun modo sul Conto Economico dell'esercizio.
Diversamente da quanto espresso sopra, gli eventuali costi di pubblicità rilevati nel corso dell'esercizio 2016 debbono essere spesati necessariamente e per intero nell'esercizio di sostenimento.

- la voce residuale Altre immobilizzazioni accoglie tipologie di beni immateriali non esplicitamente previste nelle voci precedenti quali, ad esempio, diritti di usufrutto o altri oneri pluriennali, essi sono ammortizzati sulla base della vita utile dei fattori produttivi a cui si riferiscono. Le spese straordinarie su beni di terzi sono invece ammortizzate nel periodo minore tra quello di utilità futura e quello residuo di locazione, tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo se dipendente dal conduttore.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 16, sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Le quote di ammortamento imputate a Conto Economico sono state calcolate in modo sistematico e costante, sulla base delle aliquote ritenute rappresentative della vita economico-tecnica dei cespiti (ex art. 2426, comma 1, numero 2, C.c.). Per i beni non acquisiti presso terze economie, il costo di produzione comprende i soli costi di diretta imputazione al cespite. Le spese incrementative sono state eventualmente computate sul costo di acquisto solo in presenza di un reale aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti ovvero di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura del bilancio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo quanto esposto, sono iscritte a tale minor valore. Le spese di manutenzione di natura straordinaria vengono capitalizzate ed ammortizzate sistematicamente mentre quelle di natura ordinaria sono rilevate tra gli oneri di periodo.
Per le operazioni di locazione finanziaria derivanti da un'operazione di lease back, le plusvalenze originate sono rilevate in conto economico secondo il criterio della competenza, a mezzo di iscrizione di risconti passivi e di imputazione graduale tra i proventi del conto economico, sulla base della durata del contratto di locazione finanziaria.
In ossequio al principio della rilevanza disciplinato dall'art. 2423, comma 4 del Codice civile si fa presente che la valutazione delle immobilizzazioni materiali può essere rappresentata dall'iscrizione a bilancio ad un valore costante delle attrezzature industriali e commerciali, qualora siano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa rilevanza rispetto all'attivo di bilancio.

Immobilizzazioni finanziarie

In base al nuovo Principio Contabile n. 21, i titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società fino alla loro naturale scadenza, sono iscritti al costo di acquisto. Nel valore di iscrizione si è tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione. Il premio (onere) di sottoscrizione concorre alla formazione del risultato d'esercizio secondo competenza economica con ripartizione in rate costanti per la durata di possesso del titolo. Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della società nel capitale di altre imprese. Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.

Rimanenze

Non sono presenti a bilancio rimanenze.

Valutazione al costo ammortizzato

A partire dai bilanci 2016, il D.Lgs. n. 139/2015, in recepimento della Direttiva 2013/34/UE, ha introdotto il criterio del "costo ammortizzato" nella valutazione dei crediti e debiti. La previsione è stata introdotta nel comma 1, numero 8 dell'art. 2426 C.c. mentre la definizione di costo ammortizzato viene desunta dallo IAS 39, il quale specifica tale criterio come il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l'attività o passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dell'ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra valore iniziale e quello a scadenza. Da tale criterio di valutazione sono esonerati i crediti e debiti ancora in essere alla data del 1/1/2016 ed i crediti e debiti quando gli effetti dell'applicazione di tale criterio siano irrilevanti in bilancio. Il Principio Contabile OIC 15 definisce gli effetti irrilevanti ogniqualvolta si è in presenza di crediti (o debiti) a breve scadenza e di costi di transazione o commissione di scarso rilievo.
Per i bilanci redatti in forma abbreviata è prevista la facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e quindi valutare le poste con i criteri tradizionali; la società ha scelto, nella redazione del bilancio chiuso al 31/12 /2021, di avvalersi di tale facoltà.

Crediti

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. L'eventuale adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti adeguato ad ipotetiche insolvenze ed incrementato della quota eventualmente accantonata nell'esercizio, sulla base della situazione economica generale, su quella di settore e sul rischio paese.

Strumenti finanziari derivati

Non sono presenti a bilancio strumenti finanziari derivati utilizzati a fini di copertura o non copertura dei rischi.

Ratei e risconti attivi

I ratei ed i risconti hanno determinato l'imputazione al conto economico di componenti di reddito comuni a più esercizi per la sola quota di competenza. L'entità della quota è stata determinata proporzionalmente in base a criteri temporali. Nella macroclasse D "Ratei e risconti attivi" sono iscritti proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

Fondi per rischi ed oneri

Non sono presenti a bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è stato determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 2120 C.c., in conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro in vigore, accoglie il debito maturato nei confronti di tutti i dipendenti alla data di chiusura dell'esercizio, al netto delle anticipazioni già erogate e dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R. .

Debiti

I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data stabilita. Tali obbligazioni sorgono nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti. I debiti sono iscritti al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione, corrispondente al presumibile valore di estinzione.
Inoltre si rende evidenza che in presenza di costi iniziali di transazione sostenuti per ottenere un finanziamento, come ad esempio spese di istruttoria, imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio lungo, oneri e commissioni per intermediazione, la rilevazione è stata effettuata tra i risconti attivi (e non più come onere pluriennale capitalizzato) e detti costi saranno addebitati a Conto Economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad integrazione degli interessi passivi nominali. In base al Principio Contabile OIC 24 (prg. 104), detti costi capitalizzati in periodi precedenti continuano l'ammortamento ordinario come oneri pluriennali.

Ratei e risconti passivi

I ratei ed i risconti hanno determinato l'imputazione al conto economico di componenti di reddito comuni a più esercizi per la sola quota di competenza. L'entità della quota è stata determinata proporzionalmente in base a criteri temporali. Nella macroclasse E "Ratei e risconti passivi", sono iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi futuri e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

Ricavi

I ricavi per vendite dei prodotti vengono imputati al Conto Economico al momento del trasferimento della proprietà, normalmente identificato con la consegna o la spedizione dei beni. I proventi per prestazioni di servizio sono stati

iscritti al momento della conclusione degli stessi, con l'emissione della fattura o con apposita comunicazione inviata al cliente. I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in riferimento alla competenza temporale. Il valore dei ricavi è esposto al netto di resi, sconti, abbuoni e premi e imposte connesse.

Accantonamenti ai fondi rischi ed oneri e TFR

Per l'imputazione a conto economico degli accantonamenti prevale il criterio della classificazione per "natura" dei costi ossia in base alle caratteristiche fisiche ed economiche dei fattori, sia se riferiti ad operazioni relative alla gestione caratteristica accessoria che finanziaria.

Imposte sul reddito e fiscalità differita

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza, rappresentano pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio (determinate secondo le aliquote e le norme vigenti), l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Di seguito i dettagli delle voci dell'Attivo di Stato Patrimoniale presenti a bilancio.

Immobilizzazioni

Si illustrano di seguito le informazioni inerenti alle attività immobilizzate della società.

Per quanto riguarda le informazioni sulle movimentazioni delle immobilizzazioni si espongono i dettagli nella versione analitica tipica dello Stato Patrimoniale in forma ordinaria.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2021 sono pari a € 11.400.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Di seguito si forniscono le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali ai sensi del numero 2, comma 1, dell'art. 2427 del Codice Civile.

	Costi di impianto e di ampliamento	Avviamento	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio				
Costo	3.023	15.000	13.644	31.667
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	2.314	13.500	2.390	18.204
Valore di bilancio	710	1.500	11.253	13.463
Variazioni nell'esercizio				
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	-	-	-	0
Ammortamento dell'esercizio	237	1.500	2.390	4.127
Totale variazioni	(237)	(1.500)	(2.390)	(4.127)
Valore di fine esercizio				
Costo	3.023	15.000	13.644	31.667
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	2.551	15.000	4.780	22.331
Valore di bilancio	592	750	10.059	11.400

Rivalutazioni delle immobilizzazioni immateriali

Gli elementi presenti tra le immobilizzazioni immateriali iscritte a bilancio non sono stati oggetto di rivalutazione monetaria e/o economica in passato.

Rivalutazioni delle immobilizzazioni immateriali DL 104/2020 e DL 41/2021

La società non si è avvalsa della facoltà concessa dall'art. 110 del D.L. n. 104/2020 e D.L. n. 41/2021, che consente la rivalutazione dei beni dell'impresa risultanti nel bilancio 2020 e 2021.

Aliquote ammortamento immobilizzazioni immateriali

Le aliquote di ammortamento dei cespiti immateriali rappresentative della residua possibilità di utilizzazione, distinte per singola categoria, risultano essere le seguenti:

	Aliquote applicate (%)
Immobilizzazioni immateriali:	
Costi di impianto e di ampliamento	10,00
Avviamento	5,00

	Aliquote applicate (%)
Altre immobilizzazioni immateriali	4,16 - 10,00

La tabella riporta le aliquote applicate ai beni immateriali; nel caso di sospensione in tutto o in parte degli ammortamenti, come stabilito dal D.L. n. 104/2020 e successive modifiche ed integrazioni, si rimanda ad altre parti delle presente Nota per l'informativa necessaria (utilizzo della deroga e quantificazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari).

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali al 31/12/2021 sono pari a € 24.785.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Di seguito si forniscono le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali ai sensi del numero 2, comma 1 dell'art. 2427 del Codice Civile. Si rende evidenza che i costi di manutenzione sostenuti, avendo natura ordinaria, sono stati imputati integralmente a conto economico.
Inoltre, in base all'applicazione del Principio Contabile n. 16 ed al disposto del D.L. n. 223/2006 si precisa che, se esistenti, si è provveduto a scorporare la quota parte di costo riferibile alle aree sottostanti e pertinenziali i fabbricati di proprietà dell'impresa, quota per la quale non si è proceduto ad effettuare alcun ammortamento.

	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio				
Costo	2.273	20.003	14.068	36.344
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	170	1.500	7.260	8.930
Valore di bilancio	2.103	18.503	6.808	27.413
Variazioni nell'esercizio				
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	-	-	-	0
Ammortamento dell'esercizio	341	3.028	1.888	5.257
Totale variazioni	(341)	(3.028)	(1.888)	(5.257)
Valore di fine esercizio				
Costo	2.273	20.003	14.068	36.344
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	511	4.528	9.148	14.187
Valore di bilancio	1.932	16.989	5.864	24.785

Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali

Gli elementi presenti tra le immobilizzazioni materiali iscritte a bilancio non sono stati oggetto di rivalutazione monetaria e/o economica in passato.

Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali DL 104/2020 e DL 41/2021

La società non si è avvalsa della facoltà concessa dall'art. 110 del D.L. n. 104/2020 e D.L. n. 41/2021, che consente la rivalutazione dei beni dell'impresa risultanti nel bilancio 2020 e 2021.

Aliquote ammortamento immobilizzazioni materiali

Le aliquote di ammortamento dei cespiti materiali rappresentative della residua possibilità di utilizzazione, distinte per singola categoria, risultano essere le seguenti:

	Aliquote applicate (%)
Immobilizzazioni materiali:	
Impianti e macchinario	8,00
Attrezzature industriali e commerciali	7,50 - 10,00

	Aliquote applicate (%)
Altre immobilizzazioni materiali	2,50 - 7,50 - 10,00 - 50,00

La tabella riporta le aliquote applicate ai beni materiali; nel caso di sospensione in tutto o in parte degli ammortamenti, come stabilito dal D.L. n. 104/2020 e successive modifiche ed integrazioni, si rimanda ad altre parti delle presente Nota per l'informativa necessaria (utilizzo della deroga e quantificazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari).

Oneri finanziari capitalizzati

Ai sensi del numero 8, comma 1 dell'art. 2427 del Codice civile, tra i costi dell'esercizio non risultano interessi passivi derivanti da finanziamenti accesi ad alcuna voce dell'Attivo dello Stato Patrimoniale.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Si illustra di seguito l'informativa relativa alle poste del Passivo dello Stato Patrimoniale presenti a bilancio.

Debiti

Si espone di seguito l'informativa concernente i debiti.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi del comma 1, numero 6 dell'art. 2427, C.c., si precisa che non sono presenti a bilancio debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti verso banche

La voce Debiti verso banche è comprensiva di tutti i debiti esistenti alla chiusura dell'esercizio nei confronti degli istituti di credito compresi quelli in essere a fronte di finanziamenti erogati da istituti speciali di credito. Detta voce di debito è costituita da anticipazioni, scoperti di conto corrente, accettazioni bancarie e mutui ed esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.

Per quanto concerne le informazioni inerenti la moratoria concessa alle PMI dalla Legge n. 102/2009 e successivi accordi ed integrazioni (da ultimo, la moratoria "straordinaria" prevista dal Decreto Cura Italia n. 18/2020 e Decreto Agosto n. 104/2020), la società dichiara di non aver aderito alla moratoria.

Non risulta alcun contratto derivato di Interest Rate Swap di copertura sui finanziamenti a tasso variabile.

Debiti verso fornitori

Nella voce Debiti verso fornitori sono stati iscritti i debiti in essere nei confronti di soggetti non appartenenti al proprio gruppo (controllate, collegate e controllanti) derivanti dall'acquisizione di beni e servizi, al netto di eventuali note di credito ricevute o da ricevere e sconti commerciali. Gli eventuali sconti di cassa sono rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale è stato rettificato in occasione di resi o abbuoni nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.

Debiti tributari

La voce Debiti tributari contiene i debiti tributari certi quali debiti verso Erario per ritenute operate, debiti verso Erario per IVA, i debiti per contenziosi conclusi, i debiti per imposte di fabbricazione e per imposte sostitutive ed ogni altro debito certo esistente nei confronti dell'Erario. La voce contiene inoltre i debiti per le imposte maturate sul reddito dell'esercizio mentre detta voce non accoglie le imposte differite ed i debiti tributari probabili per contenziosi in corso eventualmente iscritti nella voce B dello Stato Patrimoniale Passivo.

Ristrutturazione del debito

La società non ha posto in essere operazioni attinenti la ristrutturazione dei debiti per cui non viene fornita alcuna informazione integrativa.

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Nella presente Nota Integrativa vengono fornite quelle informazioni idonee ad evidenziare la composizione delle singole voci ovvero a soddisfare quanto richiesto dall'art. 2427 del Codice civile, con particolare riferimento alla gestione finanziaria.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Durante l'esercizio non si segnalano elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali, di cui al numero 13, comma 1 dell'art. 2427 C.c. .

Durante l'esercizio non si segnalano elementi di costo di entità o incidenza eccezionali, di cui al numero 13, comma 1 dell'art. 2427 C.c. .

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito si riportano tutte le altre informazioni del bilancio d'esercizio non inerenti alle voci di Stato patrimoniale e di Conto economico.

Dati sull'occupazione

Si evidenzia di seguito l'informativa che riepiloga il numero medio dei dipendenti ripartito per categoria:

	Numero medio
Altri dipendenti	37
Totale Dipendenti	37

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

Ai sensi del numero 16, comma 1 dell'art. 2427 C.c., di seguito vengono elencate le erogazioni spettanti all'organo amministrativo e di controllo:

	Amministratori	Sindaci
Compensi	17.267	3.000

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sono presenti impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, così come disciplinato dal numero 9, comma 1 dell'art. 2427 C.c. .

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi del numero 22-bis, comma 1 dell'art. 2427 C.c., la società non ha realizzato operazioni con parti correlate, così come definite dal Principio Contabile Internazionale n. 24 e ad ogni modo sono state concluse a normali condizioni di mercato, sia a livello di prezzo che di scelta della controparte.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 22-ter, del Codice Civile, non risultano stipulati accordi o altri atti, anche correlati tra loro, i cui effetti non risultino dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non si segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio che comportino una rettifica dei valori di bilancio o che richiedano una ulteriore informativa.

Ai sensi dell'art. 2364, comma 2, C.c., si precisa che la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 è avvenuta entro il termine di 180 giorni, anzichè 120 giorni ordinari, successivi alla data di chiusura dell'esercizio sociale, in quanto si è in presenza di particolari esigenze sia gestionali, derivanti dall'attività assai intensa a fine esercizio, sia contabili, causate da difficoltà di avere e di controllare in tempi brevi i dati relativi alle scritture finali, sia soprattutto fiscali, per la perdurante incertezza sulle norme applicabili a determinati tipi di costo, che sono ancora in discussione da parte dell'organo amministrativo.

Detto questo, la situazione aziendale ha comportato l'esigenza di approfondimenti ed analisi che richiedono un adeguamento del sistema amministrativo-contabile con modifiche significative ai criteri di valutazione ed al bilancio, che implicano il rinvio ai maggiori termini per l'approvazione al fine di permettere una corretta redazione dello stesso.

Azioni proprie e di società controllanti

A completamento dell'informazione si precisa che ai sensi dell'art. 2428, comma 3, numeri 3) e 4) del C.c., non esistono nè azioni proprie nè azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona e che azioni o quote di società controllanti non sono state acquistate e /o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona.

Informazioni relative alle cooperative

Attività svolte dalla Cooperativa

In ossequio alle disposizioni del Decreto Ministeriale del 23 giugno 2004, la nostra Cooperativa risulta iscritta dal 30 /10/2012 all'Albo delle Società Cooperative Sezione a mutualita' prevalente , al n. A224919 , categoria di produzione e lavoro .

Rivalutazione delle quote o delle azioni

La Cooperativa non ha effettuato alcuna rivalutazione gratuita delle proprie quote, così come disciplinato dall'art. 7 Legge 31/01/1992, n. 59.

Le cooperative sociali, ai sensi della Legge 8/11/1991 n. 381, hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (Cooperative di "tipo A");
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (Cooperative di "tipo B").

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

La nostra società è una Cooperativa a mutualità prevalente, così come disciplinato dall'art. 2513 del C.c., ed è iscritta nell'apposito albo di cui all'art. 2512, comma 2 del C.c. Infatti, la Cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento dell'attività, degli apporti di beni e delle prestazioni lavorative da parte dei soci e svolge l'attività prevalentemente nei confronti dei propri soci. Di seguito si fornisce l'informativa sulla mutualità prevalente:

Prospetto mutualità prevalente

	Valore totale da bilancio	Valore riferito ai soci	Prevalenza (%)
Tipi di scambio mutualistico:			
Area costi del lavoro (B9)	575.155	523.089	90,95
Media ponderata			90,95

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

In base all'art. 2527, comma 1, C.c, i requisiti soggettivi richiesti ai soci sono stabiliti nell'Atto Costitutivo. Si ricorda che, in sede di determinazione dei requisiti soggettivi, è richiesta l'osservanza del carattere non discriminatorio e della coerenza con lo scopo mutualistico ed economico dell'attività svolta. Ai sensi dell'art. 2528, comma 5, C.c., la nostra Cooperativa ha tenuto conto dei seguenti criteri:
Sono stati accolti nella compagine sociale i soggetti a cui si poteva garantire una opportunità di lavoro temporanea o duratura.

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

Di seguito vengono riportate le informazioni sul carattere mutualistico della società Cooperativa, nello specifico i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico:
La cooperativa cerca in tutti i modi di accontentare le esigenze dei soci soprattutto nella conciliazione dei tempo casa lavoro per le lavoratrici madri cui viene sistematicamente concesso di non lavorare il pomeriggio quando i figli escono da scuola e asilo. Questa scelta comporta l'obbligo di assumere più personale del necessario e una non ottimizzazione delle risorse umane con aggravio dei costi di gestione. Tuttavia fino a quando il bilancio lo consentirà il consiglio di amministrazione cercherà di perseguire il raggiungimento del miglior benessere psico fisico dei soci. In generale lo scambio mutualistico è alimentato continuamente da periodiche riunione di equipe necessarie allo svolgimento dei servizi e al confronto tra il lavoratori. In particolare , il presidente opera il suo ruolo di coordinamento visitando i diversi luoghi di lavoro e ascoltando quanto i soci possano proporre sia a livello positivo che di criticità. I punti principali vengono successivamente discussi nelle assemblee del cda e se di ampia portata anche nell'assemblea dei soci. Anche nella procedura di assegnazione dei casi educativi viene adottato un processo di confronto al fine di valutare le migliori caratteristiche adatte al lavoro da svolgere Al fine di instaurare un network di relazioni viene promosso saltuariamente lo scambio delle risorse umane sui vari servizi, compatibilmente alle professionalità. In questo modo si uniforma il metodo di lavoro, in ottica sinergica e si sviluppano positive interrelazioni. Eventuali suggerimenti o proposte che comportino l'investimento di risorse economiche viene valutato attentamente nelle coperture dei bilanci futuri , per non porre rischi in capo ai tfr dei soci
L'effetto della pandemia da Covid Sars-19 si è trascinato anche nel 2021 con impatto importante sui servizi della cooperativa che hanno visto da un lato ancora interruzioni e dall'altro difficoltà nel gestire un flusso continuo del servizio a causa di improvvise prolungate assenze del personale impiegato. Nonostante ciò l'esercizio è migliorativo rispetto all'anno precedente, anche grazie al termine di un appalto rivelatosi particolarmente gravoso dal punto di vista economico a causa di meccanismi inseriti nella gara di appalto. La situazione è comunque economica è sempre vicina al pareggio mentre la finanziaria non presenta preoccupazioni. I clienti pubblici e privati pagano con regolarità tale da non rendere necessario il ricorso all'anticipo bancario. Il numero dei soci lavoratori si è ridotto in corso d'anno per la conclusione dell'appalto prima menzionato, ma sono stati attivati piccoli servizi scolastici che hanno generato entrate percentualmente soddisfacenti. Lato compagine sociale si sono registrate le dimissioni di qualche socio storico per l'assunzione dello stesso nell'ambito della scuola pubblica, tuttavia il gruppo assembleare ha mantenuto la consueta unità di intenti. Per l'anno a venire il cda è già pronto a partecipare ad alcune gare di appalto locali e servizi scolastici per recuperare un po' del fatturato perso e mantenere le attuali economie di scala. All'orizzonte si prospettano strette collaborazioni con altra cooperativa di tipo B, per creare forti sinergie.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Di seguito si riportano tutte le altre informazioni relative al disposto della Legge 4 agosto 2017 n. 124, la quale al comma 125 dell'art. 1 dispone che, a decorrere dall'anno 2018, le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni siano tenute a pubblicare tali importi in Nota Integrativa, purchè tali importi ricevuti dal soggetto beneficiario siano superiori a € 10.000 nel periodo considerato (comma 127). Nella tabella seguente vengono esposti i dettagli delle provvidenze pubbliche ricevute:

	Soggetto erogante	Contributo ricevuto	Causale
	CIDI	5.900	
	Filse spa	15.486	POR FESR Liguria 2014 - 2020 - Approvazione secondo bando attuativo dell'azione 3.7.1 "Sostegno all'avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici"
	Garanzia statale su finaziamento 30.000	0	
Totale		21.386	

Ulteriori dati sulle Altre informazioni

Informativa tempi di pagamento tra imprese ex art. 22 del D.L. 34/2019 ("Decreto crescita")

L'informativa prevista dall'art. 7-ter del D.Lgs. n. 231/2002 (recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE e relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), aggiunta dall'art. 22 del D.L. 34/2019 ("Decreto crescita") non viene fornita in quanto l'organo amministrativo ritiene non significativi i tempi medi di pagamento delle transazioni.

Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il Presidente del consiglio di amministrazione
Christian Ferrari

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Dr. Guido Abbo, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

DIANA SOC.COOP.SOC.

Bilancio di esercizio al 31-12-2022

Dati anagrafici	
Sede in	VIA VIEUSSEUX 8 - 18100 IMPERIA IM
Codice Fiscale	01567340086
Numero Rea	IM 137332
P.I.	01567340086
Capitale Sociale Euro	2.000 i.v.
Forma giuridica	Soc.cooperative e loro consorzi iscr.reg.pref. /sched.coop.
Settore di attività prevalente (ATECO)	889900
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	A224919

Stato patrimoniale

	31-12-2022	31-12-2021
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	8.023	11.400
II - Immobilizzazioni materiali	20.215	24.785
III - Immobilizzazioni finanziarie	3.960	3.960
Totale immobilizzazioni (B)	32.198	40.145
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	162.015	180.456
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	54
Totale crediti	162.015	180.510
IV - Disponibilità liquide	159.529	156.691
Totale attivo circolante (C)	321.544	337.201
D) Ratei e risconti	232	2.341
Totale attivo	353.974	379.687
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	2.000	1.600
IV - Riserva legale	26.216	26.216
V - Riserve statutarie	67.050	67.050
VI - Altre riserve	(2)	-
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(38.669)	(38.538)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	9.273	(131)
Totale patrimonio netto	65.868	56.197
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	152.592	166.486
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	91.618	110.774
esigibili oltre l'esercizio successivo	30.000	30.000
Totale debiti	121.618	140.774
E) Ratei e risconti	13.896	16.230
Totale passivo	353.974	379.687

Conto economico

	31-12-2022	31-12-2021
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	647.093	663.067
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	5.900
altri	17.811	9.401
Totale altri ricavi e proventi	17.811	15.301
Totale valore della produzione	664.904	678.368
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	11.835	11.853
7) per servizi	78.132	66.006
8) per godimento di beni di terzi	8.234	8.538
9) per il personale		
a) salari e stipendi	385.311	422.914
b) oneri sociali	109.994	119.739
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	40.686	32.502
c) trattamento di fine rapporto	38.984	34.718
d) trattamento di quiescenza e simili	90	1.129
e) altri costi	1.612	(3.345)
Totale costi per il personale	535.991	575.155
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	8.597	4.691
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.377	2.063
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.220	2.628
Totale ammortamenti e svalutazioni	8.597	4.691
14) oneri diversi di gestione	8.094	8.981
Totale costi della produzione	650.883	675.224
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	14.021	3.144
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	-	1
Totale proventi diversi dai precedenti	-	1
Totale altri proventi finanziari	-	1
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	2	413
Totale interessi e altri oneri finanziari	2	413
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(2)	(412)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	14.019	2.732
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	4.746	2.863
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	4.746	2.863
21) Utile (perdita) dell'esercizio	9.273	(131)

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2022

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa

Signori Soci,

la presente Nota Integrativa risulta essere parte integrante del Bilancio chiuso al 31/12/2022 e costituisce, insieme allo schema di Stato Patrimoniale e di Conto Economico, un unico documento inscindibile. In particolare essa ha la funzione di evidenziare informazioni utili a commentare, integrare, dettagliare i dati quantitativi esposti negli schemi di Bilancio, al fine di fornire al lettore dello stesso le notizie necessarie per avere una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. Si evidenzia che il presente bilancio è redatto con riferimento al Codice Civile, così come modificato dal D.Lgs. del 18/08/2015 n. 139 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare la stesura del bilancio d'esercizio fa riferimento agli artt. 2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2427, nonché ai principi di redazione stabiliti dall'art. 2423-bis ed ai criteri di valutazione imposti dall'art. 2426 C.c.
Il presente bilancio d'esercizio è stato redatto rispettando lo schema previsto dalle norme vigenti per le società di capitali ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, C.c., in quanto ne ricorrono i presupposti. Pertanto, non è stata redatta la Relazione sulla Gestione.

Settore attività

La vostra società, come ben sapete, opera nel settore Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca.

Fatti di rilievo verificatisi nell'esercizio

Durante l'esercizio l'attività aziendale si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti di rilievo che abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale o la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle variazioni nei valori di bilancio rispetto all'esercizio precedente.

Attestazione di conformità

Il presente Bilancio è stato redatto in conformità alle disposizioni vigenti del Codice civile, in particolare gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico rispecchiano rispettivamente quelli previsti dagli art. 2424 e 2425 C.c., mentre la Nota Integrativa è conforme al contenuto minimale previsto dall'art. 2427 C.c. e da tutte le altre disposizioni che ne richiedono evidenza. Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le informazioni di natura contabile riportate in Nota Integrativa, che costituiscono il presente Bilancio, sono conformi alle scritture contabili dalle quali sono direttamente ottenute.

Valuta contabile ed arrotondamenti

I prospetti del Bilancio e della Nota Integrativa sono esposti in Euro, senza frazioni decimali; gli arrotondamenti sono stati effettuati secondo quanto indicato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E del 21 dicembre 2001, con il criterio dell'arrotondamento.

Principi di redazione

Il bilancio è stato predisposto applicando i seguenti criteri di valutazione e nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, aggiornati con le modifiche del Codice civile disposte dal D.Lgs 18/8/2015 n° 139 in attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati e successive modificazioni. I criteri di valutazione rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico conseguito. La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività della società (art. 2423-bis, comma 1, n. 1), privilegiando la sostanza dell'operazione rispetto alla forma giuridica (art. 2423-bis, comma 1, n. 1-bis). Si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza e a Bilancio sono compresi solo utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti successivamente alla chiusura. In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). Preliminarmente si dà atto che le valutazioni sono state determinate nella prospettiva della continuazione dell'attività d'impresa. I ricavi sono stati considerati di

competenza dell'esercizio quando realizzati mentre i costi sono stati considerati di competenza dell'esercizio se correlati a ricavi di competenza. Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso.

Il D.Lgs 18/8/2015 n° 139 ha introdotto il comma 4 dell'art. 2423 C.c. in tema di redazione del bilancio, in base al quale, ai fini della rappresentazione veritiera e corretta, occorre non fare menzione in Nota Integrativa dei criteri utilizzati nel valutare eventuali poste di bilancio quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti.

Continuità aziendale

L'organo amministrativo ritiene non vi siano incertezze significative o fattori di rischio in merito alla capacità aziendale di produrre reddito in futuro, per questo motivo, allo stato attuale, la continuità non è messa a rischio. Si è consci, come organo amministrativo, delle eventuali criticità legate alla diffusione del COVID-19, i cui possibili effetti sono stati attentamente ponderati in termini di valutazione sul permanere della continuità aziendale.

Elementi eterogenei

Non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non sono presenti casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 5 ed art. 2423-bis, comma 2, C.c.

Cambiamenti di principi contabili

In base all'art. 2423-bis, comma 1, numero 6, C.c., la continuità dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro costituisce un elemento essenziale sia per una corretta determinazione del reddito d'esercizio che per la comparabilità nel tempo dei bilanci; per il principio di comparabilità i criteri utilizzati vanno mantenuti inalterati, da un esercizio all'altro, ciò al fine di consentire il confronto tra bilanci riferiti ad esercizi diversi. La possibilità di derogare al principio della continuità è ammessa solo in casi eccezionali che si sostanziano in una modifica rilevante delle condizioni dell'ambiente in cui l'impresa opera. In tali circostanze, infatti, è opportuno adattare i criteri di valutazione alla mutata situazione al fine di garantire una rappresentazione veritiera e corretta.

Correzione di errori rilevanti

La società non ha né rilevato né contabilizzato, nell'esercizio, errori commessi in esercizi precedenti e considerati rilevanti; per errori rilevanti si intendono errori tali da influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Non si segnalano problematiche di comparabilità ed adattamento nel bilancio chiuso al 31/12/2022.

Criteri di valutazione applicati

Si illustra di seguito la valutazione relativa alle poste dell'Attivo, del Passivo di Stato Patrimoniale e del Conto Economico presenti a bilancio.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 24 recentemente revisionato, sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori ed ammortizzate sistematicamente in funzione del periodo di prevista utilità futura e nei limiti di questa. Se negli esercizi successivi alla capitalizzazione venisse meno la condizione, si provvederà a svalutare l'immobilizzazione. Il costo delle immobilizzazioni in oggetto è stato ammortizzato sulla base di un piano che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene. Il piano verrà riadeguato nel momento in cui venga accertata una vita utile residua diversa da quella stimata in origine. Per quanto concerne le singole voci, si sottolinea che:

- i costi di impianto ed ampliamento con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso dell'organo di controllo, ove esistente, nel rispetto di quanto stabilito al numero 5, comma 1 dell'art. 2426 C.c. . L'iscrizione di detti costi è avvenuta in quanto è dimostrata la loro utilità futura, esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società ed è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità reddituale, inoltre detti costi sono ammortizzati sistematicamente in dipendenza della loro residua possibilità di utilizzo, fino ad un massimo di 5 anni. Detti oneri pluriennali sono costi che vengono sostenuti in modo non ricorrente durante il ciclo di vita della società, come ad esempio la fase di start-up o di accrescimento della capacità operativa. Ai sensi del numero 5, comma 1 dell'art. 2426 C.c., fino a quando l'ammortamento dei costi pluriennali non è completato, possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.
In base alla nuova formulazione dell'OIC 24 e dell'OIC 29 in recepimento del D.Lgs. n. 139/2015, i costi di impianto ed ampliamento possono includere eventuali costi di pubblicità capitalizzati in esercizi precedenti, se detti costi (definiti non ricorrenti) fanno riferimento ad una fase di start up o connessi ad una nuova costituzione oppure sostenuti per un nuovo "affare", processo produttivo o differente localizzazione; in caso contrario, i costi di pubblicità capitalizzati in esercizi precedenti debbono essere eliminati e le eventuali rettifiche che derivano dall'applicazione retroattiva del nuovo criterio di valutazione devono essere rilevate a riduzione di una posta di patrimonio netto, senza impattare in alcun modo sul Conto Economico dell'esercizio.
Diversamente da quanto espresso sopra, gli eventuali costi di pubblicità rilevati nel corso dell'esercizio 2016 debbono essere spesati necessariamente e per intero nell'esercizio di sostenimento.

- la voce residuale Altre immobilizzazioni accoglie tipologie di beni immateriali non esplicitamente previste nelle voci precedenti quali, ad esempio, diritti di usufrutto o altri oneri pluriennali, essi sono ammortizzati sulla base della vita utile dei fattori produttivi a cui si riferiscono. Le spese straordinarie su beni di terzi sono invece ammortizzate nel periodo minore tra quello di utilità futura e quello residuo di locazione, tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo se dipendente dal conduttore.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 16, sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Le quote di ammortamento imputate a Conto Economico sono state calcolate in modo sistematico e costante, sulla base delle aliquote ritenute rappresentative della vita economico-tecnica dei cespiti (ex art. 2426, comma 1, numero 2, C.c.). Per i beni non acquisiti presso terze economie, il costo di produzione comprende i soli costi di diretta imputazione al cespite. Le spese incrementative sono state eventualmente computate sul costo di acquisto solo in presenza di un reale aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti ovvero di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura del bilancio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo quanto esposto, sono iscritte a tale minor valore. Le spese di manutenzione di natura straordinaria vengono capitalizzate ed ammortizzate sistematicamente mentre quelle di natura ordinaria sono rilevate tra gli oneri di periodo.
Per le operazioni di locazione finanziaria derivanti da un'operazione di lease back, le plusvalenze originate sono rilevate in conto economico secondo il criterio della competenza, a mezzo di iscrizione di risconti passivi e di imputazione graduale tra i proventi del conto economico, sulla base della durata del contratto di locazione finanziaria.
In ossequio al principio della rilevanza disciplinato dall'art. 2423, comma 4 del Codice civile si fa presente che la valutazione delle immobilizzazioni materiali può essere rappresentata dall'iscrizione a bilancio ad un valore costante delle attrezzature industriali e commerciali, qualora siano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa rilevanza rispetto all'attivo di bilancio.

Immobilizzazioni finanziarie

In base al nuovo Principio Contabile n. 21, i titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società fino alla loro naturale scadenza, sono iscritti al costo di acquisto. Nel valore di iscrizione si è tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione. Il premio (onere) di sottoscrizione concorre alla formazione del risultato d'esercizio secondo competenza economica con ripartizione in rate costanti per la durata di possesso del titolo. Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della società nel capitale di altre imprese. Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.

Rimanenze

Non sono presenti a bilancio rimanenze.

Valutazione al costo ammortizzato

A partire dai bilanci 2016, il D.Lgs. n. 139/2015, in recepimento della Direttiva 2013/34/UE, ha introdotto il criterio del "costo ammortizzato" nella valutazione dei crediti e debiti. La previsione è stata introdotta nel comma 1, numero 8 dell'art. 2426 C.c. mentre la definizione di costo ammortizzato viene desunta dallo IAS 39, il quale specifica tale criterio come il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l'attività o passività finanziaria al

netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dell'ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra valore iniziale e quello a scadenza. Da tale criterio di valutazione sono esonerati i crediti e debiti ancora in essere alla data del 1/1/2016 ed i crediti e debiti quando gli effetti dell'applicazione di tale criterio siano irrilevanti in bilancio. Il Principio Contabile OIC 15 definisce gli effetti irrilevanti ogniqualvolta si è in presenza di crediti (o debiti) a breve scadenza e di costi di transazione o commissione di scarso rilievo.
Per i bilanci redatti in forma abbreviata è prevista la facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e quindi valutare le poste con i criteri tradizionali; la società ha scelto, nella redazione del bilancio chiuso al 31/12 /2022, di avvalersi di tale facoltà.

Crediti

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. L'eventuale adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti adeguato ad ipotetiche insolvenze ed incrementato della quota eventualmente accantonata nell'esercizio, sulla base della situazione economica generale, su quella di settore e sul rischio paese.

Strumenti finanziari derivati

Non sono presenti a bilancio strumenti finanziari derivati utilizzati a fini di copertura o non copertura dei rischi.

Ratei e risconti attivi

I ratei ed i risconti hanno determinato l'imputazione al conto economico di componenti di reddito comuni a più esercizi per la sola quota di competenza. L'entità della quota è stata determinata proporzionalmente in base a criteri temporali. Nella macroclasse D "Ratei e risconti attivi" sono iscritti proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

Fondi per rischi ed oneri

Non sono presenti a bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è stato determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 2120 C.c., in conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro in vigore, accoglie il debito maturato nei confronti di tutti i dipendenti alla data di chiusura dell'esercizio, al netto delle anticipazioni già erogate e dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R.

Debiti

I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data stabilita. Tali obbligazioni sorgono nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti. I debiti sono iscritti al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione, corrispondente al presumibile valore di estinzione.
Inoltre si rende evidenza che in presenza di costi iniziali di transazione sostenuti per ottenere un finanziamento, come ad esempio spese di istruttoria, imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio lungo, oneri e commissioni per intermediazione, la rilevazione è stata effettuata tra i risconti attivi (e non più come onere pluriennale capitalizzato) e detti costi saranno addebitati a Conto Economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad integrazione degli interessi passivi nominali. In base al Principio Contabile OIC 24 (par. 104), detti costi capitalizzati in periodi precedenti continuano l'ammortamento ordinario come oneri pluriennali.

Ratei e risconti passivi

I ratei ed i risconti hanno determinato l'imputazione al conto economico di componenti di reddito comuni a più esercizi per la sola quota di competenza. L'entità della quota è stata determinata proporzionalmente in base a criteri temporali. Nella macroclasse E "Ratei e risconti passivi", sono iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi futuri e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

Ricavi

I ricavi per vendite dei prodotti vengono imputati al Conto Economico al momento del trasferimento della proprietà, normalmente identificato con la consegna o la spedizione dei beni. I proventi per prestazioni di servizio sono stati iscritti al momento della conclusione degli stessi, con l'emissione della fattura o con apposita comunicazione inviata al cliente. I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in riferimento alla competenza temporale. Il valore dei ricavi è esposto al netto di resi, sconti, abbuoni e premi e imposte connesse.

Accantonamenti ai fondi rischi ed oneri e TFR

Per l'imputazione a conto economico degli accantonamenti prevale il criterio della classificazione per "natura" dei costi ossia in base alle caratteristiche fisiche ed economiche dei fattori, sia se riferiti ad operazioni relative alla gestione caratteristica accessoria che finanziaria.

Imposte sul reddito e fiscalità differita

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza, rappresentano pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio (determinate secondo le aliquote e le norme vigenti), l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio.

Altre informazioni

Poste in valuta

Non sono presenti poste in valuta.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Di seguito i dettagli delle voci dell'Attivo di Stato Patrimoniale presenti a bilancio.

Immobilizzazioni

Si illustrano di seguito le informazioni inerenti alle attività immobilizzate della società.

Per quanto riguarda le informazioni sulle movimentazioni delle immobilizzazioni si espongono i dettagli nella versione analitica tipica dello Stato Patrimoniale in forma ordinaria.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2022 sono pari a € 8.023.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Di seguito si forniscono le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali ai sensi del numero 2, comma 1, dell'art. 2427 del Codice Civile.

	Costi di impianto e di ampliamento	Avviamento	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio				
Costo	3.023	15.000	13.644	31.667
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	2.432	14.250	3.585	20.267
Valore di bilancio	592	750	10.059	11.400
Variazioni nell'esercizio				
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	-	-	-	0
Ammortamento dell'esercizio	237	750	2.390	3.377
Totale variazioni	(237)	(750)	(2.390)	(3.377)
Valore di fine esercizio				
Costo	3.023	15.000	13.644	31.667
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	2.669	15.000	5.975	23.644
Valore di bilancio	355	-	7.668	8.023

Rivalutazioni delle immobilizzazioni immateriali

Gli elementi presenti tra le immobilizzazioni immateriali iscritte a bilancio non sono stati oggetto di rivalutazione monetaria e/o economica in passato.

Rivalutazioni delle immobilizzazioni immateriali DL 104/2020 e DL 41/2021

La società non si è avvalsa della facoltà concessa dall'art. 110 del D.L. n. 104/2020 e D.L. n. 41/2021, che consente la rivalutazione dei beni dell'impresa risultanti nel bilancio 2020 e 2021.

Aliquote ammortamento immobilizzazioni immateriali

Le aliquote di ammortamento dei cespiti immateriali rappresentative della residua possibilità di utilizzazione, distinte per singola categoria, risultano essere le seguenti:

	Aliquote applicate (%)
Immobilizzazioni immateriali:	
Costi di impianto e di ampliamento	20,00
Avviamento	10,00

	Aliquote applicate (%)
Altre immobilizzazioni immateriali	8,33 - 20,00

La tabella riporta le aliquote applicate ai beni immateriali; nel caso di sospensione in tutto o in parte degli ammortamenti, come stabilito dal D.L. n. 104/2020 e successive modifiche ed integrazioni, si rimanda ad altre parti delle presente Nota per l'informativa necessaria (utilizzo della deroga e quantificazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari).

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali al 31/12/2022 sono pari a € 20.215.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Di seguito si forniscono le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali ai sensi del numero 2, comma 1 dell'art. 2427 del Codice Civile. Si rende evidenza che i costi di manutenzione sostenuti, avendo natura ordinaria, sono stati imputati integralmente a conto economico.
Inoltre, in base all'applicazione del Principio Contabile n. 16 ed al disposto del D.L. n. 223/2006 si precisa che, se esistenti, si è provveduto a scorporare la quota parte di costo riferibile alle aree sottostanti e pertinenziali i fabbricati di proprietà dell'impresa, quota per la quale non si è proceduto ad effettuare alcun ammortamento.

	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio				
Costo	2.273	20.003	14.068	36.344
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	341	3.014	8.204	11.559
Valore di bilancio	1.932	16.989	5.864	24.785
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	-	650	-	650
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	-	-	-	0
Ammortamento dell'esercizio	341	3.093	1.786	5.220
Totale variazioni	(341)	(2.443)	(1.786)	(4.570)
Valore di fine esercizio				
Costo	2.273	20.653	14.068	36.994
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	682	6.107	9.990	16.779
Valore di bilancio	1.591	14.546	4.078	20.215

Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali

Gli elementi presenti tra le immobilizzazioni materiali iscritte a bilancio non sono stati oggetto di rivalutazione monetaria e/o economica in passato.

Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali DL 104/2020 e DL 41/2021

La società non si è avvalsa della facoltà concessa dall'art. 110 del D.L. n. 104/2020 e D.L. n. 41/2021, che consente la rivalutazione dei beni dell'impresa risultanti nel bilancio 2020 e 2021.

Aliquote ammortamento immobilizzazioni materiali

Le aliquote di ammortamento dei cespiti materiali rappresentative della residua possibilità di utilizzazione, distinte per singola categoria, risultano essere le seguenti:

	Aliquote applicate (%)
Immobilizzazioni materiali:	
Impianti e macchinario	15,00

	Aliquote applicate (%)
Attrezzature industriali e commerciali	15,00 - 20,00
Altre immobilizzazioni materiali	5,00 - 15,00 - 20,00 - 100,00

La tabella riporta le aliquote applicate ai beni materiali; nel caso di sospensione in tutto o in parte degli ammortamenti, come stabilito dal D.L. n. 104/2020 e successive modifiche ed integrazioni, si rimanda ad altre parti delle presente Nota per l'informativa necessaria (utilizzo della deroga e quantificazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari).

Oneri finanziari capitalizzati

Ai sensi del numero 8, comma 1 dell'art. 2427 del Codice civile, tra i costi dell'esercizio non risultano interessi passivi derivanti da finanziamenti accesi ad alcuna voce dell'Attivo dello Stato Patrimoniale.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Si illustra di seguito l'informativa relativa alle poste del Passivo dello Stato Patrimoniale presenti a bilancio.

Debiti

Si espone di seguito l'informativa concernente i debiti.

Variazioni e scadenza dei debiti

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6 C.c., viene riportata la ripartizione globale dei Debiti iscritti nel Passivo per tipologia e sulla base della relativa scadenza.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Debiti verso banche	30.000	-	30.000	-	30.000
Debiti verso fornitori	18.712	1.218	19.930	19.930	-
Debiti tributari	10.825	(952)	9.873	9.873	-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	22.802	(4.797)	18.005	18.005	-
Altri debiti	58.435	(14.623)	43.812	43.812	-
Totale debiti	140.774	(19.154)	121.618	91.620	30.000

Dettaglio debiti verso banche a lunga scadenza

Si illustrano, di seguito, i debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo:

	Debito residuo dell'esercizio
	30.000
Totale	30.000

Debiti verso banche

La voce Debiti verso banche è comprensiva di tutti i debiti esistenti alla chiusura dell'esercizio nei confronti degli istituti di credito compresi quelli in essere a fronte di finanziamenti erogati da istituti speciali di credito. Detta voce di debito è costituita da anticipazioni, scoperti di conto corrente, accettazioni bancarie e mutui ed esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.

Informativa sulle operazioni di sospensione o allungamento delle rate

Per quanto concerne le informazioni inerenti la moratoria concessa alle PMI dalla Legge n. 102/2009 e successivi accordi ed integrazioni (da ultimo, la moratoria "straordinaria" prevista dal Decreto Cura Italia n. 18/2020 e Decreto Agosto n. 104/2020), la società dichiara di non aver aderito alla moratoria.

Interest rate swap su mutui a tasso variabile

Non risulta alcun contratto derivato di Interest Rate Swap di copertura sui finanziamenti a tasso variabile.

Debiti verso fornitori

Nella voce Debiti verso fornitori sono stati iscritti i debiti in essere nei confronti di soggetti non appartenenti al proprio gruppo (controllate, collegate e controllanti) derivanti dall'acquisizione di beni e servizi, al netto di eventuali note di credito ricevute o da ricevere e sconti commerciali. Gli eventuali sconti di cassa sono rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale è stato rettificato in occasione di resi o abbuoni nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.

Debiti tributari

La voce Debiti tributari contiene i debiti tributari certi quali debiti verso Erario per ritenute operate, debiti verso Erario per IVA, i debiti per contenziosi conclusi, i debiti per imposte di fabbricazione e per imposte sostitutive ed ogni altro debito certo esistente nei confronti dell'Erario. La voce contiene inoltre i debiti per le imposte maturate sul

reddito dell'esercizio mentre detta voce non accoglie le imposte differite ed i debiti tributari probabili per contenziosi in corso eventualmente iscritti nella voce B dello Stato Patrimoniale Passivo.

Ristrutturazione del debito

La società non ha posto in essere operazioni attinenti la ristrutturazione dei debiti per cui non viene fornita alcuna informazione integrativa.

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Nella presente Nota Integrativa vengono fornite quelle informazioni idonee ad evidenziare la composizione delle singole voci ovvero a soddisfare quanto richiesto dall'art. 2427 del Codice civile, con particolare riferimento alla gestione finanziaria.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Durante l'esercizio non si segnalano elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali, di cui al numero 13, comma 1 dell'art. 2427 C.c.

Durante l'esercizio non si segnalano elementi di costo di entità o incidenza eccezionali, di cui al numero 13, comma 1 dell'art. 2427 C.c.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito si riportano tutte le altre informazioni del bilancio d'esercizio non inerenti alle voci di Stato patrimoniale e di Conto economico.

Dati sull'occupazione

Si evidenzia di seguito l'informativa che riepiloga il numero medio dei dipendenti ripartito per categoria:

	Numero medio
Altri dipendenti	19
Totale Dipendenti	19

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

Ai sensi del numero 16, comma 1 dell'art. 2427 C.c., di seguito vengono elencate le erogazioni spettanti all'organo amministrativo e di controllo:

	Amministratori
Compensi	17.954

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sono presenti impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, così come disciplinato dal numero 9, comma 1 dell'art. 2427 C.c. .

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi del numero 22-bis, comma 1 dell'art. 2427 C.c., la società non ha realizzato operazioni con parti correlate, così come definite dal Principio Contabile Internazionale n. 24 e ad ogni modo sono state concluse a normali condizioni di mercato, sia a livello di prezzo che di scelta della controparte.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 22-ter, del Codice Civile, non risultano stipulati accordi o altri atti, anche correlati tra loro, i cui effetti non risultino dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non si segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio che comportino una rettifica dei valori di bilancio o che richiedano una ulteriore informativa.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio è stata convocata regolarmente entro i 120 giorni ordinari dalla chiusura dell'esercizio; non è stato, quindi, necessario ricorrere alla deroga dell'art. 2364, comma 2, C.c.

Azioni proprie e di società controllanti

A completamento dell'informazione si precisa che ai sensi dell'art. 2428, comma 3, numeri 3) e 4) del C.c., non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona e che azioni o quote di società controllanti non sono state acquistate e /o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona.

Informazioni relative alle cooperative

Attività svolte dalla Cooperativa

In ossequio alle disposizioni del Decreto Ministeriale del 23 giugno 2004, la nostra Cooperativa risulta iscritta dal 30 /10/2012 all'Albo delle Società Cooperative Sezione a mutualita' prevalente , al n. A224919 , categoria di produzione e lavoro .

Rivalutazione delle quote o delle azioni

La Cooperativa non ha effettuato alcuna rivalutazione gratuita delle proprie quote, così come disciplinato dall'art. 7 Legge 31/01/1992, n. 59.

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

La nostra società è una Cooperativa a mutualità prevalente, così come disciplinato dall'art. 2513 del C.c., ed è iscritta nell'apposito albo di cui all'art. 2512, comma 2 del C.c. Infatti, la Cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento dell'attività, degli apporti di beni e delle prestazioni lavorative da parte dei soci e svolge l'attività prevalentemente nei confronti dei propri soci. Di seguito si fornisce l'informativa sulla mutualità prevalente:

Prospetto mutualità prevalente

	Valore totale da bilancio	Valore riferito ai soci	Prevalenza (%)
Tipi di scambio mutualistico:			
Area costi del lavoro (B9)	535.991	345.221	64,41
Media ponderata			64,41

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

In base all'art. 2527, comma 1, C.c., i requisiti soggettivi richiesti ai soci sono stabiliti nell'Atto Costitutivo. Si ricorda che, in sede di determinazione dei requisiti soggettivi, è richiesta l'osservanza del carattere non discriminatorio e della coerenza con lo scopo mutualistico ed economico dell'attività svolta. Ai sensi dell'art. 2528, comma 5, C.c., la nostra Cooperativa ha tenuto conto dei seguenti criteri:
da statuto

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

Di seguito vengono riportate le informazioni sul carattere mutualistico della società Cooperativa, nello specifico i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico:
La cooperativa prosegue con la politica aziendale di accontentare le esigenze dei soci soprattutto nella conciliazione dei tempo casa lavoro per le lavoratrici madri cui viene sistematicamente concesso di non lavorare il pomeriggio quando i figli escono da scuola e asilo.
Questa scelta che impatta percentualmente sul bilancio a causa della non ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane continua comunque ad essere molto apprezzata nel sodalizio. Sicuramente l'impegno profuso in una condizione di lavoro più serena permette di bilanciare le criticità di tipo economico.
Bilancio permettendo si proseguirà con questa linea anche per gli anni a venire.
In generale lo scambio mutualistico è attivo con periodiche riunioni programmate di equipe a tema svolgimento dei servizi e adatte al confronto tra i lavoratori. A completamento il presidente e il vicepresidente visitano i diversi luoghi di lavoro e ascoltando quanto i soci possano proporre sia a livello positivo che di criticità.
I punti principali vengono successivamente discussi nelle assemblee del cda e se di ampia portata anche nell'assemblea dei soci.

Resta immutata anche la procedura di assegnazione dei casi educativi in cui viene adottato un processo di confronto al fine di valutare le migliori caratteristiche adatte al lavoro da svolgere. Nell'anno è stato dato ampio risalto ai momenti formativi con docenti sia interni che esterni, con lo sviluppo in aula di temi tecnici specifici e umani.
In questo modo si mantiene continuità con il metodo di lavoro, impostato gli anni precedenti.
Ogni proposta che comporti l'investimento di risorse economiche viene valutato attentamente nelle coperture dei bilanci futuri , per non porre rischi in capo ai tfr dei soci o la salute stessa della società.

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

La scrupolosa applicazione dei principi fissati dalla Legge, in forza dei quali è possibile ripartire ristorni esclusivamente in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, non ha consentito la determinazione di somme da attribuire ai soci a titolo di ristorno.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Di seguito si riportano tutte le altre informazioni relative al disposto della Legge 4 agosto 2017 n. 124, la quale al comma 125 dell'art. 1 dispone che, a decorrere dall'anno 2018, le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni siano tenute a pubblicare tali importi in Nota Integrativa, purché tali importi ricevuti dal soggetto beneficiario siano superiori a € 10.000 nel periodo considerato (comma 127). Nella tabella seguente vengono esposti i dettagli delle provvidenze pubbliche ricevute:

	Soggetto erogante	Contributo ricevuto
	camera di commercio Riv Lig,	3.838
Totale		3.838

Ulteriori dati sulle Altre informazioni

Informativa tempi di pagamento tra imprese ex art. 22 del D.L. 34/2019 ("Decreto crescita")

L'informativa prevista dall'art. 7-ter del D.Lgs. n. 231/2002 (recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE e relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), aggiunta dall'art. 22 del D.L. 34/2019 ("Decreto crescita") non viene fornita in quanto l'organo amministrativo ritiene non significativi i tempi medi di pagamento delle transazioni.

Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il Presidente del consiglio di amministrazione
Christian Ferrari

Pratica esente dall'imposta di bollo in quanto cooperativa sociale.

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Dr. Guido Abbo, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

L'AIRONE SOC.COOP.SOC

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici	
Sede in	VIA ALFIERI 10 - 18100 IMPERIA IM
Codice Fiscale	01322040088
Numero Rea	IM 116515
P.I.	01322040088
Capitale Sociale Euro	120 i.v.
Forma giuridica	Soc.cooperative e loro consorzi iscr.reg.pref. /sched.coop.
Settore di attività prevalente (ATECO)	889900
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	A153313

Stato patrimoniale micro

	31-12-2020	31-12-2019
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
III - Immobilizzazioni finanziarie	-	300
Totale immobilizzazioni (B)	-	300
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	50.678	69.648
Totale crediti	50.678	69.648
IV - Disponibilità liquide	20.638	9.808
Totale attivo circolante (C)	71.316	79.456
Totale attivo	71.316	79.756
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	120	120
IV - Riserva legale	11.597	16.193
VI - Altre riserve	-	(1)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(57)	(4.596)
Totale patrimonio netto	11.660	11.716
B) Fondi per rischi e oneri	20.000	30.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	10.586	10.283
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	29.070	27.757
Totale debiti	29.070	27.757
Totale passivo	71.316	79.756

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 che viene sottoposto all'esame della compagine societaria evidenzia un risultato d'esercizio pari a € -57. Si segnala che la società va considerata micro-impresa in quanto non ha superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo di Stato Patrimoniale: € 175.000;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 350.000;
3) dipendenti occupati in media nell'esercizio: 5 unità.
Per l'effetto, la società ha deciso di redigere il bilancio fruendo delle possibili semplificazioni disposte per le micro-imprese, ossia lo schema di bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis del Codice civile per quanto attiene lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico, risultando esonerato dalla redazione del Rendiconto finanziario e della Nota Integrativa.
Ai sensi dell'art. 2435-ter del Codice civile, in recepimento dell'art. 6, comma 13, D.Lgs. n. 139/2015, non risultano informazioni da fornire in calce allo Stato Patrimoniale relative ai numeri 9 e 16 del primo comma dell'art. 2427 C.c. ed ai numeri 3 e 4 del terzo comma, dell'art. 2428 C.c.

In merito alle informazioni di cui al numero 16) dell'art. 2427 Codice civile si precisa che non risultano compensi, anticipazioni e crediti concessi spettanti all'organo amministrativo ed all'organo di controllo, nè impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Relativamente alle informazioni di cui al numero 9) dell'art. 2427 del Codice civile, si esplicita che non risulta alcun importo di garanzie, impegni e/o passività potenziali non evidenziate dallo Stato Patrimoniale; nè risultano impegni esistenti in materia di trattamento di quiescienza e simili, nonchè impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

Si fa presente che la società ha fruito dell'esonero dalla redazione della relazione sulla gestione, al pari delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata, qui fornendo le informazioni di cui al comma 3, n. 3) dell'art. 2428 C.c. ed in particolare precisando che la società non detiene azioni proprie nè azioni o quote di società controllanti, anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona.

Si puntualizza che la società si è avvalsa dell'esonero dalla redazione della relazione sulla gestione, al pari delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata, qui fornendo le informazioni di cui al comma 3, n. 4) dell'art. 2428 C.c. ed in particolare precisando che la società non ha acquistato o alienato azioni proprie nè azioni o quote di società controllanti, anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona.

L'art. 7 del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) introduce la possibilità di valutare le voci di bilancio nella prospettiva della continuazione dell'attività qualora la stessa risultasse sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020.
L'organo amministrativo ritiene non vi siano incertezze significative o fattori di rischio in merito alla capacità aziendale di produrre reddito in futuro, per questo motivo, allo stato attuale, la continuità non è messa a rischio. Si è consci, come organo amministrativo, delle eventuali criticità legate alla diffusione del COVID-19, i cui possibili effetti sono stati attentamente ponderati in termini di valutazione sul permanere della continuità aziendale.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, D.L. n. 18 del 17/03/2020 (Decreto "Cura Italia"), si precisa che la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 è avvenuta entro 180 giorni, anzichè 120 ordinari, successivi alla data di chiusura dell'esercizio sociale. Il motivo di tale differimento è da computarsi all'emergenza nazionale dovuta all'epidemia da Covid-19 ("Corona Virus") dichiarata dal mese di febbraio 2020 ed alle successive norme restringenti, come da D.P.C.M. emanati nel mese di marzo 2020.
Di conseguenza, la situazione aziendale ha comportato il rinvio ai maggiori termini per l'approvazione del bilancio al fine di permettere una corretta redazione dello stesso.

Si precisa, infine, che la società non ha usufruito delle deroghe previste dall'art. 2423, comma 5, C.c. compresa la deroga annunciata dal D.L. n. 104/2020, cd. "Decreto Agosto", che ha reso possibile sospendere in tutto o in parte la quota annua d'ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali nei bilanci d'esercizio 2020; inoltre la società non detiene strumenti finanziari o altre attività valutate al fair value, così come disposto dall'art. 2426, comma 1, numero 11-bis, C.c. .

L'organo amministrativo, nonostante la perdita d'esercizio sia di importo rilevante ed intacchi il capitale sociale, non ha ritenuto opportuno usufruire del differimento alla copertura entro i cinque esercizi successivi ovvero fino al bilancio che si chiude con l'esercizio 2025. Si ricorda che la sospensione dall'obbligo di ripianare la perdita inizialmente era stata prevista per il solo esercizio 2020 (art. 6, D.L. n. 23/2020), salvo poi essere prorogata con la Legge Finanziaria 2021 fino ai cinque esercizi successivi e senza obbligo di produrre lo scioglimento della società ex art. 2484 del C.c.

L'organo amministrativo invita, quindi, la compagine societaria a convocare senza indugio l'Assemblea per deliberare sul ripianamento di detta perdita dell'esercizio, come da disposizioni normative vigenti.

La società non si è avvalsa della facoltà concessa dall'art. 110 del D.L. n. 104/2020, convertito nella Legge n. 126 /2020, che consente la rivalutazione dei beni dell'impresa risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

L'articolo 56 del DL 18/2020 "Decreto Cura Italia" ha introdotto una moratoria per i contratti di leasing, consentendo la possibilità di sospendere i canoni in scadenza a decorrere dal 17 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2021. L'Organo amministrativo ha deciso di non aderire alla moratoria.

Conto economico micro

	31-12-2020	31-12-2019
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	850	850
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	2.000	-
altri	10.099	1.404
Totale altri ricavi e proventi	12.099	1.404
Totale valore della produzione	12.949	2.254
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	414	-
7) per servizi	7.240	2.319
9) per il personale		
a) salari e stipendi	2.561	2.519
b) oneri sociali	697	850
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	438	475
c) trattamento di fine rapporto	329	344
e) altri costi	109	131
Totale costi per il personale	3.696	3.844
14) oneri diversi di gestione	1.278	635
Totale costi della produzione	12.628	6.798
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	321	(4.544)
C) Proventi e oneri finanziari		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	378	52
Totale interessi e altri oneri finanziari	378	52
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(378)	(52)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(57)	(4.596)
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(57)	(4.596)

Bilancio micro, altre informazioni

Di seguito, si riportano le altre informazioni previste per i bilanci delle micro imprese.

Informazioni relative alle cooperative

La nostra cooperativa L'AIRONE SOC.COOP.SOC opera nel settore Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca . In ossequio alle disposizioni dell'art.2513 del Codice Civile e del Decreto Ministeriale del 23 giugno 2004, è iscritta dal 25/03/2005 all'Albo delle Società Cooperative Sezione a mutualita' prevalente di diritto , al n. A153313 , categoria di produzione e lavoro .

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

La nostra società è una cooperativa a mutualità prevalente, così come disciplinato dall'art. 2513 del C.c., ed è iscritta nell'apposito albo di cui all'art. 2512, comma 2, del C.c. Infatti, la cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento dell'attività, degli apporti di beni e delle prestazioni lavorative da parte dei soci e svolge l'attività prevalentemente nei confronti dei propri soci. Di seguito si fornisce l'informativa sulla mutualità prevalente:

Prospetto mutualità prevalente

	Valore totale da bilancio	Valore riferito ai soci	Prevalenza (%)
Tipi di scambio mutualistico:			
Area costi del lavoro (B9)	3.696	3.696	100,00
Media ponderata			100,00

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

Si fa presente che nel corso dell'esercizio sociale non sono avvenute nuove ammissioni di soci.

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

Di seguito vengono riportate le informazioni sul carattere mutualistico della cooperativa, nello specifico i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico:
Il cda sta proseguendo nello svilupo di un nuovo servizio di promozione territoriale e turismo utilizzando gli strumenti digitali.
In attesa di qualche bando che sicuramente sarà di prossima uscita , sta preparando il progetto per la creazione di una platform coop che ospiterà un portale , anche e commerce con valenza territoriale. Vorremo dare accesso a tutti i micro produttori di beni e servizi che non hanno risorse economiche o conoscenze per accedere al proprio mercato globalizzato. Tale strumento migliorerà le condizioni lavorative dei soci e offrirà spazio a nuove collaborazioni.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

In base al disposto della Legge 4 agosto 2017 n. 124, si evidenzia che la società non ha ricevuto alcuna sovvenzione, contributo, incarico retribuito e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni.

Informativa tempi di pagamento tra imprese ex art. 22 del D.L. 34/2019 ("Decreto crescita")

L'informativa prevista dall'art. 7-ter del D.Lgs. n. 231/2002 (recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE e relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), aggiunta dall'art. 22 del D.L. 34/2019 ("Decreto crescita") non viene fornita in quanto si ritiene che l'informativa sia obbligatoria solamente per i bilanci delle aziende che operano nel Terzo Settore all'interno del bilancio sociale (Circolare Assonime n. 32/2019).

Ulteriori dati sulle Altre informazioni al Bilancio Micro

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale e Conto Economico, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Firmato L'Amministratore unico
Vincenzo Porrovecchio

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Dr.Guido Abbo, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

360 LIGURIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici	
Sede in	VIA ALFIERI 10 - 18100 IMPERIA IM
Codice Fiscale	01322040088
Numero Rea	IM 116515
P.I.	01322040088
Capitale Sociale Euro	120 i.v.
Forma giuridica	Soc.cooperative e loro consorzi iscr.reg.pref. /sched.coop.
Settore di attività prevalente (ATECO)	889900
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	A153313

Stato patrimoniale micro

	31-12-2021	31-12-2020
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	8.000	-
II - Immobilizzazioni materiali	2.127	-
Totale immobilizzazioni (B)	10.127	-
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	39.710	50.678
Totale crediti	39.710	50.678
IV - Disponibilità liquide	17.492	20.638
Totale attivo circolante (C)	57.202	71.316
Totale attivo	67.329	71.316
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	120	120
IV - Riserva legale	11.540	11.597
VI - Altre riserve	(2)	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	3.895	(57)
Totale patrimonio netto	15.553	11.660
B) Fondi per rischi e oneri	10.000	20.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	11.145	10.586
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	22.120	29.070
Totale debiti	22.120	29.070
E) Ratei e risconti	8.511	-
Totale passivo	67.329	71.316

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 che viene sottoposto all'esame della compagine societaria evidenzia un risultato d'esercizio pari a € 3.895. Si segnala che la società va considerata micro-impresa in quanto non ha superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo di Stato Patrimoniale: € 175.000;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 350.000;
3) dipendenti occupati in media nell'esercizio: 5 unità.
Per l'effetto, la società ha deciso di redigere il bilancio fruendo delle possibili semplificazioni disposte per le micro-imprese, ossia lo schema di bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis del Codice civile per quanto attiene lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico, risultando esonerato dalla redazione del Rendiconto finanziario e della Nota Integrativa.
Ai sensi dell'art. 2435-ter del Codice civile, in recepimento dell'art. 6, comma 13, D.Lgs. n. 139/2015, non risultano informazioni da fornire in calce allo Stato Patrimoniale relative ai numeri 9 e 16 del primo comma dell'art. 2427 C.c. ed ai numeri 3 e 4 del terzo comma, dell'art. 2428 C.c.

In merito alle informazioni di cui al numero 16) dell'art. 2427 Codice civile si precisa che non risultano compensi, anticipazioni e crediti concessi spettanti all'organo amministrativo ed all'organo di controllo, nè impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Relativamente alle informazioni di cui al numero 9) dell'art. 2427 del Codice civile, si esplicita che non risulta alcun importo di garanzie, impegni e/o passività potenziali non evidenziate dallo Stato Patrimoniale; nè risultano impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonchè impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

Si fa presente che la società ha fruito dell'esonero dalla redazione della relazione sulla gestione, al pari delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata, qui fornendo le informazioni di cui al comma 3, n. 3) dell'art. 2428 C.c. ed in particolare precisando che la società non detiene azioni proprie nè azioni o quote di società controllanti, anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona.

Si puntualizza che la società si è avvalsa dell'esonero dalla redazione della relazione sulla gestione, al pari delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata, qui fornendo le informazioni di cui al comma 3, n. 4) dell'art. 2428 C.c. ed in particolare precisando che la società non ha acquistato o alienato azioni proprie nè azioni o quote di società controllanti, anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona.

L'organo amministrativo ritiene non vi siano incertezze significative o fattori di rischio in merito alla capacità aziendale di produrre reddito in futuro, per questo motivo, allo stato attuale, la continuità non è messa a rischio. Si è consci, come organo amministrativo, delle eventuali criticità legate alla diffusione del COVID-19, i cui possibili effetti sono stati attentamente ponderati in termini di valutazione sul permanere della continuità aziendale.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio è stata convocata regolarmente entro i 120 giorni ordinari dalla chiusura dell'esercizio; non è stato, quindi, necessario ricorrere alla deroga dell'art. 2364, comma 2, c.c. .

Si precisa, infine, che la società non ha usufruito delle deroghe previste dall'art. 2423, comma 5, C.c. compresa la deroga annunciata dal D.L. n. 104/2020, cd. "Decreto Agosto" e successive proroghe, che ha reso possibile sospendere in tutto o in parte la quota annua d'ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali nei bilanci d'esercizio 2020 e 2021; inoltre la società non detiene strumenti finanziari o altre attività valutate al fair value, così come disposto dall'art. 2426, comma 1, numero 11-bis, C.c. .

La società non si è avvalsa della facoltà concessa dal D.L. n. 104/2020 e dal D.L. n. 41/2021, che consente la rivalutazione dei beni dell'impresa risultanti dal bilancio dell'esercizio 2020 e 2021.

L'articolo 56 del DL 18/2020 "Decreto Cura Italia" ha introdotto una moratoria per i contratti di leasing, consentendo la possibilità di sospendere i canoni in scadenza a decorrere dal 17 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2021. L'Organo amministrativo ha deciso di non aderire alla moratoria.

Conto economico micro

	31-12-2021	31-12-2020
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	850
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	4.000	2.000
altri	12.303	10.099
Totale altri ricavi e proventi	16.303	12.099
Totale valore della produzione	16.303	12.949
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	143	414
7) per servizi	4.189	7.240
8) per godimento di beni di terzi	93	-
9) per il personale		
a) salari e stipendi	2.598	2.561
b) oneri sociali	726	697
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	638	438
c) trattamento di fine rapporto	638	329
e) altri costi	-	109
Totale costi per il personale	3.962	3.696
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	2.579	-
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.000	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	579	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	2.579	-
14) oneri diversi di gestione	1.406	1.278
Totale costi della produzione	12.372	12.628
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	3.931	321
C) Proventi e oneri finanziari		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	36	378
Totale interessi e altri oneri finanziari	36	378
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(36)	(378)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	3.895	(57)
21) Utile (perdita) dell'esercizio	3.895	(57)

Bilancio micro, altre informazioni

Di seguito, si riportano le altre informazioni previste per i bilanci delle micro imprese.

Informazioni relative alle cooperative

La nostra cooperativa 360 LIGURIA SOCIETA' COOPERATIVA opera nel settore Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca . In ossequio alle disposizioni dell'art.2513 del Codice Civile e del Decreto Ministeriale del 23 giugno 2004, è iscritta dal 25/03/2005 all'Albo delle Società Cooperative Sezione a mutualita' prevalente di diritto , al n. A153313 , categoria di produzione e lavoro .

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

La nostra società è una cooperativa a mutualità prevalente, così come disciplinato dall'art. 2513 del C.c., ed è iscritta nell'apposito albo di cui all'art. 2512, comma 2, del C.c. Infatti, la cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento dell'attività, degli apporti di beni e delle prestazioni lavorative da parte dei soci e svolge l'attività prevalentemente nei confronti dei propri soci. Di seguito si fornisce l'informativa sulla mutualità prevalente:

Prospetto mutualità prevalente

	Valore totale da bilancio	Valore riferito ai soci	Prevalenza (%)
Tipi di scambio mutualistico:			
Area costi del lavoro (B9)	3.962	3.962	100,00
Media ponderata			100,00

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

Si fa presente che nel corso dell'esercizio sociale non sono avvenute nuove ammissioni di soci.

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

Di seguito vengono riportate le informazioni sul carattere mutualistico della cooperativa, nello specifico i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico:
Il cda sta proseguendo nello svilupo di un nuovo servizio di promozione territoriale e turismo utilizzando gli strumenti digitali e sta preparando il progetto per la creazione di una platform coop che ospiterà un portale , anche e commerce con valenza territoriale. Vorremo dare accesso a tutti i micro produttori di beni e servizi che non hanno risorse economiche o conoscenze per accedere al proprio mercato
globalizzato. Tale strumento migliorerà le condizioni lavorative dei soci e offrirà spazio a nuove collaborazioni.

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

La scrupolosa applicazione dei principi fissati dalla Legge, in forza dei quali è possibile ripartire ristorni esclusivamente in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, non ha consentito la determinazione di somme da attribuire ai soci a titolo di ristorno.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Di seguito si riportano tutte le altre informazioni relative al disposto della Legge 4 agosto 2017 n. 124, la quale al comma 125 dell'art. 1 dispone che, a decorrere dall'anno 2018, le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni siano tenute a pubblicare tali importi in Nota Integrativa, purchè tali importi ricevuti dal soggetto beneficiario siano superiori a € 10.000 nel periodo considerato (comma 127). Nella tabella seguente vengono esposti gli importi:

	Soggetto erogante	Contributo ricevuto
	CAMERA DI COMMERCIO	1.265
	CAMERA DI COMM RIV LIG	9.544
Totale		10.809

Informativa tempi di pagamento tra imprese ex art. 22 del D.L. 34/2019 ("Decreto crescita")

L'informativa prevista dall'art. 7-ter del D.Lgs. n. 231/2002 (recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE e relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), aggiunta dall'art. 22 del D.L. 34/2019 ("Decreto crescita") non viene fornita in quanto si ritiene che l'informativa sia obbligatoria solamente per i bilanci delle aziende che operano nel Terzo Settore all'interno del bilancio sociale (Circolare Assonime n. 32/2019).

Ulteriori dati sulle Altre informazioni al Bilancio Micro

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale e Conto Economico, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

L'Amministratore unico
Alessio Tondo

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Dr.Guido Abbo, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

360 LIGURIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2022

Dati anagrafici	
Sede in	VIA ALFIERI 10 - 18100 IMPERIA IM
Codice Fiscale	01322040088
Numero Rea	IM 116515
P.I.	01322040088
Capitale Sociale Euro	120 i.v.
Forma giuridica	Soc.cooperative e loro consorzi iscr.reg.pref. /sched.coop.
Settore di attività prevalente (ATECO)	889900
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	A153313

Stato patrimoniale micro

	31-12-2022	31-12-2021
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	6.000	8.000
II - Immobilizzazioni materiali	2.330	2.127
Totale immobilizzazioni (B)	8.330	10.127
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	40.040	39.710
Totale crediti	40.040	39.710
IV - Disponibilità liquide	17.441	17.492
Totale attivo circolante (C)	57.481	57.202
D) Ratei e risconti	55	-
Totale attivo	65.866	67.329
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	120	120
IV - Riserva legale	11.540	11.540
V - Riserve statutarie	3.779	-
VI - Altre riserve	(1)	(2)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	487	3.895
Totale patrimonio netto	15.925	15.553
B) Fondi per rischi e oneri	-	10.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	12.246	11.145
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	31.091	22.120
Totale debiti	31.091	22.120
E) Ratei e risconti	6.604	8.511
Totale passivo	65.866	67.329

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2022 che viene sottoposto all'esame della compagine societaria evidenzia un risultato d'esercizio pari a € 487.
La società ha deciso di redigere il bilancio di esercizio in forma micro in quanto non ha superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti dimensionali:
1) Totale dell'attivo di Stato Patrimoniale: € 175.000

2) Ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 350.000

3) Dipendenti occupati in media nell'esercizio: 5 unità

Per l'effetto, la società ha potuto beneficiare delle semplificazioni disposte per le micro-imprese ex art. 2435-ter C.c., risultando, quindi, esonerata dalla redazione del Rendiconto finanziario e della Nota Integrativa.
Ai sensi dell'art. 2435-ter del Codice civile, in recepimento dell'art. 6, comma 13, D.Lgs. n. 139/2015, non risultano informazioni da fornire in calce allo Stato Patrimoniale relative ai numeri 9 e 16 del primo comma dell'art. 2427 C.c. ed ai numeri 3 e 4 del terzo comma dell'art. 2428 C.c.

In merito alle informazioni di cui al numero 16) dell'art. 2427 Codice civile si precisa che non risultano compensi, anticipazioni e crediti concessi spettanti all'organo amministrativo ed all'organo di controllo, né impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Relativamente alle informazioni di cui al numero 9) dell'art. 2427 del Codice civile, si esplicita che non risulta alcun importo di garanzie, impegni e/o passività potenziali non evidenziate dallo Stato Patrimoniale; né risultano impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

Si fa presente che la società ha fruito dell'esonero dalla redazione della relazione sulla gestione, al pari delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata, qui fornendo le informazioni di cui al comma 3, n. 3) dell'art. 2428 C.c. ed in particolare precisando che la società non detiene azioni proprie né azioni o quote di società controllanti, anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona.

Si puntualizza che la società si è avvalsa dell'esonero dalla redazione della relazione sulla gestione, al pari delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata, qui fornendo le informazioni di cui al comma 3, n. 4) dell'art. 2428 C.c. ed in particolare precisando che la società non ha acquistato o alienato azioni proprie né azioni o quote di società controllanti, anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona.

L'organo amministrativo ritiene non vi siano incertezze significative o fattori di rischio in merito alla capacità aziendale di produrre reddito in futuro, per questo motivo, allo stato attuale, la continuità non è messa a rischio. Si è consci, come organo amministrativo, delle eventuali criticità legate alle emergenze nazionali e internazionali, i cui possibili effetti sono stati attentamente ponderati in termini di valutazione sul permanere della continuità aziendale.

In base al Principio Contabile OIC 29 non si segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio che comportino una rettifica dei valori di bilancio.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio è stata convocata regolarmente entro i 120 giorni ordinari dalla chiusura dell'esercizio; non è stato, quindi, necessario ricorrere alla deroga dell'art. 2364, comma 2, C.c.

Si precisa, infine, che la società non ha usufruito delle deroghe previste dall'art. 2423, comma 5, C.c. compresa la deroga annunciata dal D.L. n. 104/2020, cd. "Decreto Agosto" e successive proroghe, che ha reso possibile sospendere in tutto o in parte la quota annua d'ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali nei bilanci d'esercizio 2020 e 2021; inoltre la società non detiene strumenti finanziari o altre attività valutate al fair value, così come disposto dall'art. 2426, comma 1, numero 11-bis, C.c.

La società non si è avvalsa della facoltà concessa dal D.L. n. 104/2020 e dal D.L. n. 41/2021, che consente la rivalutazione dei beni dell'impresa risultanti dal bilancio dell'esercizio 2020 e 2021.

Conto economico micro

	31-12-2022	31-12-2021
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.500	-
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	4.000
altri	11.924	12.303
Totale altri ricavi e proventi	11.924	16.303
Totale valore della produzione	20.424	16.303
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.497	143
7) per servizi	9.040	4.189
8) per godimento di beni di terzi	65	93
9) per il personale		
a) salari e stipendi	2.725	2.598
b) oneri sociali	760	726
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	1.289	638
c) trattamento di fine rapporto	1.289	638
Totale costi per il personale	4.774	3.962
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	2.608	2.579
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.000	2.000
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	608	579
Totale ammortamenti e svalutazioni	2.608	2.579
14) oneri diversi di gestione	803	1.406
Totale costi della produzione	19.787	12.372
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	637	3.931
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	1	-
Totale proventi diversi dai precedenti	1	-
Totale altri proventi finanziari	1	-
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	147	36
Totale interessi e altri oneri finanziari	147	36
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(146)	(36)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	491	3.895
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	4	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	4	-
21) Utile (perdita) dell'esercizio	487	3.895

Bilancio micro, altre informazioni

Di seguito, si riportano le altre informazioni previste per i bilanci delle micro imprese.

Informazioni relative alle cooperative

La nostra cooperativa360 LIGURIA SOCIETA' COOPERATIVASOCIALEopera nel settoreAltre attività di assistenza sociale non residenziale nca. In ossequio alle disposizioni dell'art.2513 del Codice Civile e del Decreto Ministeriale del 23 giugno 2004, è iscritta dal25/03/2005all'Albo delle Società Cooperative Sezionea mutualita' prevalente di diritto, al n.A153313, categoria di produzione e lavoro .

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

La nostra società è una cooperativa a mutualità prevalente, così come disciplinato dall'art. 2513 del C.c., ed è iscritta nell'apposito albo di cui all'art. 2512, comma 2, del C.c. Infatti, la cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento dell'attività, degli apporti di beni e delle prestazioni lavorative da parte dei soci e svolge l'attività prevalentemente nei confronti dei propri soci. Di seguito si fornisce l'informativa sulla mutualità prevalente:

Prospetto mutualità prevalente

	Valore totale da bilancio	Valore riferito ai soci	Prevalenza (%)
Tipi di scambio mutualistico:			
Area costi del lavoro (B9)	4.774	4.774	100,00
Media ponderata			100,00

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

Si fa presente che nel corso dell'esercizio sociale non sono avvenute nuove ammissioni di soci.

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

Di seguito vengono riportate le informazioni sul carattere mutualistico della cooperativa, nello specifico i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico:
Il cda sta proseguendo nello svilupo di un nuovo servizio di promozione territoriale e turismo utilizzando gli strumenti digitali e sta preparando il progetto per la creazione di una platform coop che ospiterà un portale , anche e commerce con valenza territoriale. Vorremo dare accesso a tutti i micro produttori di beni e servizi che non hanno risorse economiche o conoscenze per accedere al proprio mercato globalizzato. Tale strumento migliorerà le condizioni lavorative dei soci e offrirà spazio a nuove collaborazioni.

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

La scrupolosa applicazione dei principi fissati dalla Legge, in forza dei quali è possibile ripartire ristorni esclusivamente in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, non ha consentito la determinazione di somme da attribuire ai soci a titolo di ristorno.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

In base al disposto della Legge 4 agosto 2017 n. 124, si evidenzia che la società non ha ricevuto alcuna sovvenzione, contributo, incarico retribuito e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni.

Informativa tempi di pagamento tra imprese ex art. 22 del D.L. 34/2019

L'informativa prevista dall'art. 7-ter del D.Lgs. n. 231/2002 (recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE e relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), aggiunta dall'art. 22 del D.L. 34/2019 ("Decreto crescita") non viene fornita in quanto si ritiene che l'informativa sia obbligatoria solamente per i bilanci delle aziende che operano nel Terzo Settore all'interno del bilancio sociale (Circolare Assonime n. 32/2019).

Conclusioni

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale e Conto Economico, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

L'Amministratore unico
Alessio Tondo

Pratica esente dall'imposta di bollo in quanto cooperativa sociale

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Dr.Guido Abbo, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.